

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 agosto 2014

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 709/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili (14CE1208)..... Pag. 1

Regolamento n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14CE1209)..... Pag. 19

Regolamento n. 711/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (14CE1210)..... Pag. 60

Regolamento n. 712/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1211)..... Pag. 62

Pubblicati nel n. L 188 del 27 giugno 2014

Regolamento n. 713/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (14CE1212)..... Pag. 64

Regolamento n. 714/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera greca (14CE1213)..... Pag. 68

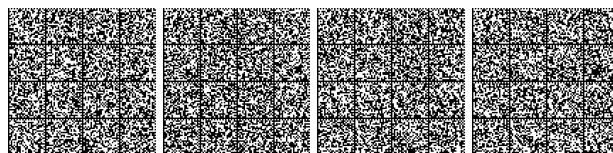
Regolamento n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 (14CE1214)..... Pag. 70



Regolamento n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (14CE1215).....	Pag. 81
Regolamento n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (14CE1216).....	Pag. 107
Regolamento n. 718/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (14CE1217).....	Pag. 117
Regolamento n. 719/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1218).....	Pag. 125
Regolamento n. 720/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate (14CE1219).....	Pag. 127
<i>Publicati nel n. L 190 del 28 giugno 2014</i>	

DIRETTIVE

Direttiva n. 68/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (14CE1220).....	Pag. 128
<i>Publicata nel n. L 189 del 27 giugno 2014</i>	
Direttiva n. 69/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali (14CE1221).....	Pag. 224
Direttiva n. 70/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) (14CE1222).....	Pag. 226
Direttiva n. 71/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) (14CE1223).....	Pag. 228
Direttiva n. 72/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (14CE1224).....	Pag. 230



Direttiva n. 73/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (14CE1225)..... Pag. 232

Direttiva n. 74/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (14CE1226)..... Pag. 234

Direttiva n. 75/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (14CE1227)..... Pag. 236

Direttiva n. 76/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (14CE1228)..... Pag. 238

Pubblicate nel n. L 148 del 20 maggio 2014

Direttiva n. 77/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (14CE1229)..... Pag. 240

Pubblicata nel n. L 170 del 11 giugno 2014

Direttiva n. 78/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (14CE1230)..... Pag. 242

Pubblicata nel n. L 183 del 24 giugno 2014

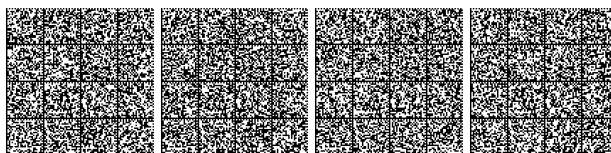
Direttiva n. 79/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (14CE1231)..... Pag. 268

Direttiva n. 80/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (14CE1232)..... Pag. 271

Pubblicate nel n. L 182 del 21 giugno 2014

Direttiva n. 81/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (14CE1233)..... Pag. 275

Pubblicata nel n. L 183 del 24 giugno 2014



Direttiva n. 82/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (14CE1234).....

Pag. 278

Pubblicata nel n. L 184 del 25 giugno 2014

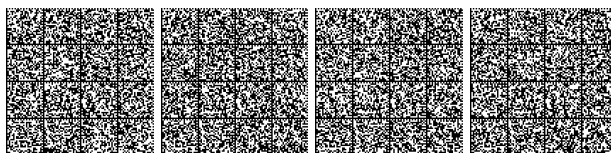
Direttiva n. 83/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (14CE1235).....

Pag. 283

Pubblicata nel n. L 186 del 26 giugno 2014

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 709/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

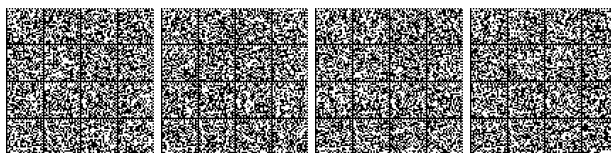
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁾ contempla i metodi per la determinazione dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili presenti negli alimenti per animali.
- (2) È opportuno stabilire prescrizioni relative a metodi di screening ad alto *throughput* atti ad individuare i campioni caratterizzati da livelli significativi di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili (che selezionino preferibilmente campioni che superano le soglie di intervento e che assicurino la selezione di campioni che superano i livelli massimi). Per quanto concerne i livelli massimi, il tasso di falsi conformi di tali metodi di screening dovrebbe essere inferiore al 5 %.
- (3) Se i risultati ottenuti con il metodo di screening superano il valore di cut-off, il campione originale dovrebbe essere analizzato ricorrendo a un metodo in grado di identificare e quantificare i PCDD/PCDF ed i PCB diossina-simili contenuti nel campione. Questi metodi sono nel prosieguo denominati «metodi di conferma». I progressi e gli sviluppi tecnici hanno dimostrato che, in aggiunta alla gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS), anche la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS) dovrebbe poter essere impiegata come metodo di conferma per il controllo di conformità con il livello massimo.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita applicando le norme attualmente in vigore, è opportuno modificare le attuali disposizioni per quanto riguarda la necessità di una doppia analisi, il giudizio sulla conformità in caso di doppia analisi e la prescrizione relativa alla differenza accettabile tra risultati *upperbound* e *lowerbound*.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 152/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GUL 54 del 26.2.2009, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell'allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificata come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

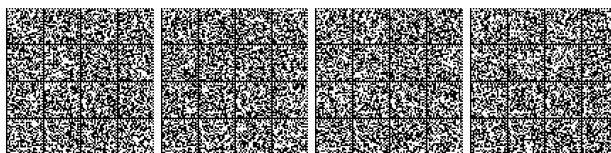
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 152/2009, la parte B «DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E PCB» è sostituita dalla seguente:

«B. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI DIOSSINE (PCDD/PCDF) E PCB

CAPO I

Metodi di campionamento e interpretazione dei risultati analitici**1. Finalità e campo d'applicazione**

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), policlorobifenili (PCB) diossina-simili ^{(1)*} e PCB non diossina-simili negli alimenti per animali sono prelevati secondo le disposizioni dell'allegato I. Si applicano le prescrizioni quantitative relative al controllo delle sostanze o dei prodotti ripartiti in modo uniforme negli alimenti per animali di cui al punto 5.1 dell'allegato I. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati. Il rispetto dei livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE è accertato in base ai livelli determinati nei campioni di laboratorio.

Ai fini della presente parte B, si applicano le definizioni di cui all'allegato I della decisione 2002/657/CE ^{(2)*} della Commissione.

In aggiunta a tali definizioni, i fini della presente parte B si applicano inoltre le seguenti definizioni:

“*Metodi di screening*”: i metodi impiegati per la selezione di campioni con livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o alle soglie di intervento. Essi consentono un alto *throughput* di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da aumentare la possibilità di scoprire nuovi incidenti caratterizzati da alta esposizione e rischi per la salute dei consumatori. I metodi di screening si basano su metodi bioanalitici o GC-MS. I risultati derivanti da campioni che superano il valore di cut-off relativamente al controllo di conformità con il livello massimo vanno verificati mediante una nuova analisi completa del campione originale avvalendosi di un metodo di conferma.

“*Metodi di conferma*”: metodi che forniscono informazioni complete o complementari che permettono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/PCDF e i PCB diossina-simili al livello massimo o, se del caso, alla soglia di intervento. Tali metodi utilizzano la gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) o la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS).

2. Conformità della partita o sottopartita al livello massimo**2.1. PCB non diossina-simili**

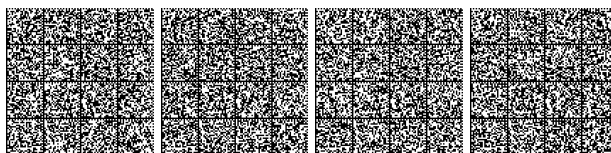
La partita è conforme al livello massimo se il risultato analitico non supera il livello massimo di PCB non diossina-simili fissato dalla direttiva 2002/32/CE, tenendo conto dell'incertezza di misura.

La partita non è conforme al livello massimo se il risultato analitico *upperbound* ^{(3)*}, confermato da una doppia analisi ^{(4)*}, supera il livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE, tenendo conto dell'incertezza di misura. Per verificare la conformità è utilizzata la media delle due determinazioni tenendo conto dell'incertezza di misura.

Può tenersi conto dell'incertezza di misura in uno dei seguenti modi:

- calcolando l'incertezza estesa per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello massimo,
- stabilendo il limite di decisione (CC_a) come indicato al punto 3.1.2.5 dell'allegato I della decisione 2002/657/CE. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CC_a.

I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.



2.2. PCDD/PCDF e PCB diossina-simili

La partita è conforme ai livelli massimi se il risultato di una singola analisi,

- eseguita con un metodo di screening, il cui tasso di falsi conformi è inferiore al 5 %, indica che il livello non supera i livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE rispettivamente per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili,
- eseguita con un metodo di conferma, non supera i livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE rispettivamente per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili tenendo conto dell'incertezza di misura.

Per i dosaggi di screening è stabilito un valore di cut-off per le decisioni sulla conformità del campione ai livelli massimi stabiliti rispettivamente per PCDD/PCDF o per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

La partita non è conforme al livello massimo se il risultato analitico *upperbound* ^{(5)*} ottenuto con un metodo di conferma e confermato da una doppia analisi supera il livello massimo fissato dalla direttiva 2002/32/CE tenendo conto dell'incertezza di misura ^{(6)*}. Per verificare la conformità è utilizzata la media delle due determinazioni tenendo conto dell'incertezza di misura.

Può tenersi conto dell'incertezza di misura in uno dei seguenti modi:

- calcolando l'incertezza estesa per mezzo di un fattore di copertura 2 corrispondente ad un livello di fiducia del 95 % circa. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato meno U supera il livello massimo. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili è utilizzata per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili,
- stabilendo il limite di decisione (CC_a) come indicato al punto 3.1.2.5 dell'allegato I della decisione 2002/657/CE. Una partita o sottopartita non è conforme se il valore misurato è pari o superiore al CC_a.

I paragrafi da 1 a 4 si applicano al risultato analitico ottenuto sul campione utilizzato per il controllo ufficiale. Per le analisi effettuate nel quadro di procedure di ricorso o di arbitrato valgono le norme nazionali.

3. Risultati eccedenti le soglie d'intervento di cui all'allegato II della direttiva 2002/32/CE

Le soglie di intervento fungono da strumento per la selezione dei campioni nei casi in cui è necessario identificare una fonte di contaminazione e prendere provvedimenti per la sua riduzione o eliminazione. I metodi di screening stabiliscono appropriati valori di cut-off per la selezione di tali campioni. Qualora siano necessarie azioni significative per identificare una fonte e ridurre o eliminare la contaminazione può essere opportuno confermare il superamento delle soglie di intervento mediante una doppia analisi eseguita con un metodo di conferma e tenendo conto dell'incertezza di misura ^{(7)*}.

CAPO II

Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali

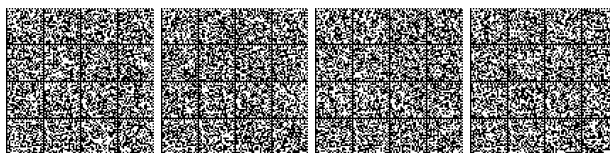
1. Campo d'applicazione

Le prescrizioni di cui al presente capo si applicano alle analisi dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali effettuate ai fini del controllo ufficiale dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) 2,3,7,8-sostituiti e di policlorobifenili diossina-simili (PCB diossina-simili) e per altre finalità di legge.

Il monitoraggio della presenza di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili negli alimenti per animali può essere effettuato con due differenti tipologie di metodi analitici:

a) Metodi di screening

L'obiettivo dei metodi di screening è selezionare i campioni con livelli di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili superiori ai livelli massimi o alle soglie di intervento. I metodi di screening dovrebbero consentire un alto *throughput* di campioni a costi commisurati all'efficacia, in modo da accrescere la possibilità di scoprire nuovi incidenti con alta esposizione e rischi per la salute dei consumatori. La loro applicazione ha lo scopo di evitare i risultati falsi conformi. I metodi di screening possono comprendere metodi bioanalitici e metodi GC-MS.



I metodi di screening confrontano il risultato analitico con un valore di cut-off e danno una decisione sì/no indicativa del possibile superamento del livello massimo o della soglia di intervento. La concentrazione di PCDD/PCDF e la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nei campioni che si sospetta non siano conformi al livello massimo deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.

I metodi di screening possono inoltre fornire un'indicazione dei livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili presenti nel campione. In caso di applicazione di metodi di screening bioanalitici il risultato è espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ), mentre in caso di applicazione di metodi fisico-chimici GC-MS tale risultato è espresso in equivalenti tossici (TEQ). I risultati numerici dei metodi di screening sono atti a dimostrare la conformità o la sospetta non conformità delle soglie di intervento nonché il loro superamento; forniscono inoltre un'indicazione del range dei livelli in caso di follow-up con metodi di conferma. Non sono idonei per attività quali la valutazione dei livelli di background, la stima dell'assunzione, il monitoraggio delle tendenze nel tempo dei livelli o la ri-valutazione dei livelli massimi e delle soglie di intervento.

b) Metodi di conferma

I metodi di conferma consentono di identificare e di quantificare in modo inequivoco i PCDD/PCDF e i PCB diossina-simili presenti in un campione e forniscono informazioni complete a livello di congeneri. Questi metodi permettono pertanto di controllare i livelli massimi e le soglie di intervento, compresa la conferma dei risultati ottenuti con i metodi di screening. I risultati possono inoltre essere utilizzati per altri scopi quali la determinazione dei livelli di background bassi nel controllo degli alimenti per animali, il monitoraggio delle tendenze nel tempo, la valutazione dell'esposizione e la creazione di una base di dati per l'eventuale ri-valutazione dei livelli massimi e delle soglie di intervento. Essi sono importanti anche per stabilire pattern di congeneri al fine di identificare la fonte di una eventuale contaminazione. Tali metodi impiegano la GC-HRMS. Al fine di confermare la conformità o la non conformità con il livello massimo può essere impiegata anche la GC-MS/MS.

2. Premessa

Per il calcolo delle concentrazioni di equivalenti tossici (TEQ), le concentrazioni delle singole sostanze in un dato campione sono moltiplicate per il rispettivo fattore di equivalenza tossica (TEF) [cfr. nota (1)* al Capo I] e quindi sommate per ottenere la concentrazione totale di composti diossina-simili espressa in TEQ.

Ai fini della presente parte B, il limite di quantificazione specifico accettato di un singolo congenere è il tenore più basso dell'analita che può essere misurato con ragionevole certezza statistica nel rispetto dei criteri di identificazione definiti in norme internazionalmente riconosciute quali, ad esempio, la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC-HRMS e di PCB indicatori mediante GC-HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 riveduti.

Il limite di quantificazione di un singolo congenere può essere identificato come:

- a) la concentrazione di un analita nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi ioni da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale meno intenso dei dati grezzi; o
- b) il punto di concentrazione più basso su una curva di calibrazione che produce una deviazione accettabile ($\leq 30\%$) e coerente (misurata almeno all'inizio e alla fine della serie analitica di campioni) rispetto al fattore di risposta relativo medio calcolato per tutti i punti sulla curva di calibrazione per ciascuna serie di campioni se per motivi tecnici il calcolo del rapporto segnale/rumore non fornisce risultati affidabili. Il limite di quantificazione è calcolato a partire dal punto di concentrazione più basso, tenendo conto del recupero degli standard interni e delle grandezze dei campioni.

I metodi di screening bioanalitici non danno risultati al livello del congenere, ma solo un'indicazione (*) del livello di TEQ espresso in equivalenti bioanalitici (BEQ), in considerazione del fatto che non tutti i composti presenti in un estratto di campione che produce una risposta nel test possono soddisfare tutte le prescrizioni del principio di TEQ.

I metodi di screening e di conferma possono essere applicati per il controllo di una determinata matrice solo se sono sufficientemente sensibili per rilevare i livelli in modo attendibile alla soglia d'intervento o al livello massimo.

3. Prescrizioni di garanzia della qualità

- 3.1. Devono essere adottate misure per evitare contaminazioni incrociate durante ogni fase del campionamento e dell'analisi.
- 3.2. I campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, che ne permettano la conservazione senza influenzare i livelli di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili. Le tracce di polvere di carta devono essere rimosse dal contenitore.



- 3.3. La conservazione e il trasporto deve avvenire in modo da preservare l'integrità del campione di alimenti per animali.
- 3.4. Se del caso, macinare finemente e mescolare accuratamente ogni campione di laboratorio utilizzando un metodo che garantisca una completa omogeneizzazione (ad esempio, macinazione che consenta il passaggio attraverso un setaccio a maglie di 1 mm); prima della macinazione, i campioni devono essere asciugati, qualora il tenore di umidità sia troppo elevato.
- 3.5. I reagenti, la vetreria e le apparecchiature sono sottoposti a controlli per evitare che influenzino i risultati espressi in TEQ o BEQ.
- 3.6. È effettuata un'analisi in bianco, eseguendo l'intera procedura analitica senza il campione.
- 3.7. Per i metodi bioanalitici occorre verificare che la vetreria e i solventi utilizzati nell'analisi siano esenti da composti che interferiscono con la rilevazione dei composti bersaglio nel working range. La vetreria deve essere risciacquata con solventi o riscaldata a temperature che consentano di eliminare dalla superficie le tracce di PCDD/PCDF, composti diossina-simili e composti interferenti.
- 3.8. La quantità del campione utilizzato per l'estrazione deve essere sufficiente a permettere la conformità alle prescrizioni in relazione ad un working range sufficientemente basso comprendente le concentrazioni di livelli massimi o della soglia d'intervento.
- 3.9. Le procedure specifiche di preparazione dei campioni utilizzate per i prodotti considerati sono conformi a linee guida internazionalmente accettate.

4. **Prescrizioni per i laboratori**

- 4.1. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori sono accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che applichino alle loro analisi le procedure di assicurazione qualità. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.
- 4.2. La competenza del laboratorio è dimostrata dalla partecipazione regolare ed efficace a studi condotti in collaborazione con altri laboratori per la determinazione di PCDD/PCDF e di PCB diossina-simili nelle matrici di alimenti per animali e nei range di concentrazioni corrispondenti.
- 4.3. I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma per il controllo della qualità e per la conferma del risultato analitico di campioni sospetti.

5. **Prescrizioni di base per la procedura di analisi per le diossine (PCDD/PCDF) e i PCB diossina-simili**

5.1. *Working range e limiti di quantificazione bassi*

Per i PCDD/PCDF le quantità rilevabili devono situarsi nel range superiore del femtogrammo (10^{-15} g), data l'estrema tossicità di alcuni di questi composti. Per la maggior parte dei congeneri dei PCB è già sufficiente il limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g). Per la misura dei congeneri più tossici dei PCB diossina-simili (in particolare i congeneri non orto-sostituiti) il limite inferiore del working range deve raggiungere i livelli bassi del picogrammo (10^{-12} g). Per tutti gli altri congeneri dei PCB è sufficiente un limite di quantificazione dell'ordine del nanogrammo (10^{-9} g).

5.2. *Alta selettività (specificità)*

- 5.2.1. Occorre distinguere tra PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e una moltitudine di altri composti coestratti che possono generare un'interferenza, presenti anche in concentrazioni superiori di vari ordini di grandezza rispetto a quelle degli analiti di interesse. Per i metodi GC-MS è necessaria una differenziazione tra i vari congeneri, in particolare tra quelli tossici (ad esempio, i diciassette PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti e i dodici PCB diossina-simili) e gli altri congeneri.
- 5.2.2. I metodi bioanalitici permettono di rilevare i composti bersaglio come somma di PCDD/PCDF e/o PCB diossina-simili. Il clean-up del campione ha lo scopo di eliminare i composti che causano risultati falsi non conformi o che possono diminuire la risposta, causando risultati falsi conformi.



5.3. Alta accuratezza (esattezza e precisione, recupero apparente del biodosaggio)

5.3.1. Per i metodi GC-MS la determinazione fornisce una stima valida dell'esatta concentrazione in un campione. È necessaria un'alta accuratezza per evitare che il risultato dell'analisi di un campione sia respinto a causa della scarsa affidabilità del livello di TEQ determinato. L'accuratezza è espressa come *esattezza* (differenza tra il valore medio misurato per un analita in un materiale certificato e il suo valore certificato, espressa in percentuale di tale valore) e *precisione* (deviazione standard relativa RSD_R calcolata in base a risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità).

5.3.2. Per i metodi bioanalitici è determinato il recupero apparente del biodosaggio. Il recupero apparente del biodosaggio è il livello di BEQ calcolato a partire dalla curva di calibrazione della TCDD o del PCB 126 corretto del bianco e poi diviso per il livello TEQ determinato dal metodo di conferma. Mira a correggere fattori quali la perdita di PCDD/PCDF e composti diossina-simili durante le fasi di estrazione e clean-up, composti coestratti che aumentano o diminuiscono la risposta (effetti agonistici e antagonistici), la qualità del *fit* della curva o le differenze tra i valori TEF (fattore di equivalenza tossica) e REP (potenzialità relativa). Il recupero apparente del biodosaggio è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello di interesse.

5.4. Validazione nel range del livello massimo e misure generali di controllo della qualità

5.4.1. I laboratori dimostrano la performance di un metodo nel range del livello massimo, ad esempio $0,5 \times$, $1 \times$ e $2 \times$ il livello massimo con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute, durante la procedura di validazione e durante le analisi di routine.

5.4.2. Controlli regolari in bianco ed esperimenti *spiking* o analisi di campioni di controllo (di preferenza, se disponibile, materiale di riferimento certificato) sono effettuati come misure interne di controllo della qualità. Per i controlli in bianco, gli esperimenti *spiking* o le analisi dei campioni di controllo, sono registrati e verificati diagrammi di controllo qualità per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni.

5.5. Limite di quantificazione

5.5.1. Per un metodo di screening bioanalitico non è indispensabile fissare il limite di quantificazione, ma il metodo deve dimostrare di poter differenziare tra il valore bianco e il valore di cut-off. Quando è fornito un livello BEQ, è fissato un livello di reporting per trattare i campioni che presentano una risposta al di sotto di tale livello. Il livello di reporting è dimostrato diverso dai campioni bianchi di procedura almeno di un fattore tre, con una risposta al di sotto del working range. È quindi calcolato a partire da campioni contenenti i composti bersaglio attorno al livello minimo richiesto, e non da un rapporto S/R o un dosaggio bianco.

5.5.2. Il limite di quantificazione per un metodo di conferma è dell'ordine di circa un quinto del livello massimo.

5.6. Criteri analitici

Affinché i metodi di conferma o di screening diano risultati affidabili, devono essere soddisfatti i seguenti criteri nel range del livello massimo o della soglia di intervento rispettivamente per il valore TEQ o BEQ, determinati come TEQ totale (somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili) o separatamente per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.

	Screening con metodi bioanalitici o fisico-chimici	Metodi di conferma
Tasso di falsi conformi ⁽¹⁾	< 5 %	
Esattezza		da - 20 % a + 20 %
Ripetibilità (RSD _p)	< 20 %	
Riproducibilità in laboratorio (RSD _R)	< 25 %	< 15 %

⁽¹⁾ rispetto ai livelli massimi.



5.7. Prescrizioni specifiche per i metodi di screening

5.7.1. Per lo screening possono essere utilizzati metodi GC-MS e metodi bioanalitici. Per i metodi GC-MS valgono le prescrizioni indicate al punto 6. Per i metodi bioanalitici cellulari valgono le prescrizioni specifiche indicate al punto 7.

5.7.2. I laboratori che applicano metodi di screening per il controllo di routine dei campioni instaurano una stretta cooperazione con i laboratori che applicano il metodo di conferma.

5.7.3. Durante l'analisi di routine la performance del metodo di screening deve essere verificata mediante un controllo della qualità analitica e una validazione del metodo *on-going*. È necessario un programma continuo per il controllo dei risultati conformi.

5.7.4. Controllo dell'eventuale soppressione della risposta cellulare e della citotossicità:

Il 20 % degli estratti del campione è misurato in screening di routine senza e con aggiunta di 2,3,7,8-TCDD corrispondente al livello massimo o alla soglia di intervento, per verificare se la risposta è soppressa da sostanze interferenti presenti nell'estratto del campione. La concentrazione misurata del campione *spiked* è comparata con la somma della concentrazione dell'estratto *unspiked* e della concentrazione dello *spiking*. Se la concentrazione misurata è inferiore di più del 25 % alla concentrazione (somma) calcolata, si ha un'indicazione di una potenziale soppressione del segnale e il rispettivo campione deve essere sottoposto ad analisi di conferma GC-HRMS. I risultati sono monitorati in diagrammi di controllo qualità.

5.7.5. Controllo di qualità sui campioni conformi:

Sono confermati mediante GC-HRMS dal 2 al 10 % circa dei campioni conformi, secondo la matrice del campione e l'esperienza di laboratorio.

5.7.6. Determinazione dei tassi di falsi conformi a partire dai dati di controllo di qualità:

È determinato il tasso dei risultati falsi conformi dello screening di campioni al di sotto e al di sopra del livello massimo o della soglia di intervento. I tassi reali di falsi conformi sono inferiori al 5 %. Se si dispone di un minimo di 20 risultati confermati per matrice/gruppo di matrici dal controllo di qualità dei campioni conformi, da questa base di dati sono tratte conclusioni sul tasso di falsi conformi. I risultati dei campioni analizzati in *ring trial* o durante incidenti di contaminazione, che coprono un range di concentrazione fino a per esempio $2 \times$ il livello massimo (LM), possono essere inclusi nel minimo dei 20 risultati richiesti per la valutazione del tasso di falsi conformi. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.

Anche se i dosaggi di screening sono diretti principalmente a individuare campioni che superano la soglia d'intervento, il criterio per la determinazione dei tassi di falsi conformi è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura del metodo di conferma.

5.7.7. I campioni dello screening potenzialmente non conformi sono sempre verificati con una nuova analisi completa del campione originale mediante un metodo analitico di conferma. Questi campioni possono anche essere utilizzati per valutare il tasso di risultati falsi non conformi. Per i metodi di screening, il tasso di risultati falsi non conformi è la frazione dei risultati confermati conformi dall'analisi di conferma, quando nello screening precedente il campione è stato dichiarato potenzialmente non conforme. La valutazione della vantaggiosità del metodo di screening si basa sul confronto dei campioni falsi non conformi con il numero totale di campioni controllati. Tale tasso deve essere sufficientemente basso da rendere vantaggioso l'uso di uno strumento di screening.

5.7.8. Almeno in condizioni di validazione, i metodi bioanalitici forniscono una valida indicazione del livello di TEQ, calcolato ed espresso in BEQ.

Anche per i metodi bioanalitici applicati in condizioni di ripetibilità, la RSD_i intralaboratorio è di norma inferiore alla riproducibilità RSD_R .

6. Prescrizioni specifiche per i metodi GC-MS da rispettare a fini di screening o di conferma

6.1. Differenze accettabili tra i risultati OMS-TEQ *upperbound* e *lowerbound*

La differenza tra il livello *upperbound* e il livello *lowerbound* non deve essere superiore al 20 % per la conferma del superamento dei livelli massimi o, ove opportuno, delle soglie di intervento.



6.2. *Controllo dei recuperi*

6.2.1. All'inizio del metodo d'analisi, ad esempio prima dell'estrazione, devono essere aggiunti standard interni di PCDD/PCDF 2,3,7,8-clorosostituiti e marcati con ^{13}C e standard interni di PCB diossina-simili marcati con ^{13}C per convalidare la procedura d'analisi. Deve essere aggiunto almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi da tetra a octaclorati di PCDD/PCDF e almeno un congenere per ciascuno dei gruppi omologhi di PCB diossina-simili (in alternativa, almeno un congenere per ciascuna funzione di registrazione di ioni selezionati tramite spettrometria di massa utilizzata per il monitoraggio di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili). Nel caso dei metodi di conferma, sono utilizzati tutti i 17 standard interni di PCDD/PCDF 2,3,7,8-sostituiti marcati con ^{13}C e tutti i 12 standard interni di PCB diossina-simili marcati con ^{13}C .

6.2.2. Sono inoltre determinati i fattori di risposta relativa per i congeneri ai quali non è aggiunto alcun analogo marcato con ^{13}C , utilizzando appropriate soluzioni di calibrazione.

6.2.3. Per gli alimenti per animali di origine vegetale e per gli alimenti per animali di origine animale con tenore di grassi inferiore al 10 %, l'aggiunta di standard interni prima dell'estrazione è obbligatoria. Per gli alimenti per animali di origine animale con tenore di grassi superiore al 10 %, gli standard interni possono essere aggiunti prima o dopo l'estrazione dei grassi. È effettuata un'appropriata validazione dell'efficienza dell'estrazione, a seconda della fase in cui sono introdotti gli standard interni e del modo in cui i risultati sono espressi (sulla base del prodotto o dei grassi).

6.2.4. Prima dell'analisi GC-MS sono aggiunti 1 o 2 standard di recupero (surrogato).

6.2.5. È necessario il controllo del recupero. Per i metodi di conferma, i recuperi dei singoli standard interni sono compresi tra il 60 % e il 120 %. Recuperi inferiori o superiori per singoli congeneri, in particolare per alcune dibenzo-p-diossine e alcuni dibenzofurani epta e octaclorati, sono accettabili, purché il loro contributo al valore TEQ non superi il 10 % del valore totale TEQ (in base alla somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili). Per i metodi di screening GC-MS i recuperi sono compresi tra il 30 % e il 140 %.

6.3. *Rimozione delle sostanze interferenti*

— La separazione di PCDD/PCDF dai composti clorurati interferenti, quali i PCB non diossina-simili e gli eteri clorurati di difenile, è effettuata mediante appropriate tecniche cromatografiche (di preferenza con una colonna di florisil, d'allumina e/o di carbone).

— La separazione gascromatografica degli isomeri è < 25 % da picco a picco tra 1,2,3,4,7,8-HxCDF e 1,2,3,6,7,8-HxCDF.

6.4. *Calibrazione con curva standard*

Il range della curva di calibrazione copre il corrispondente range del livello massimo o delle soglie d'intervento.

6.5. *Criteri specifici per i metodi di conferma*

— Per la GC-HRMS:

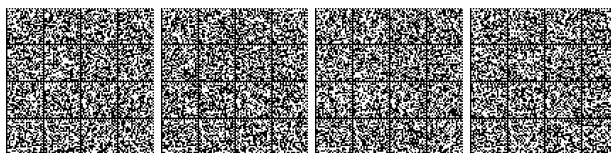
Nella HRMS la risoluzione dovrà essere generalmente superiore o pari a 10 000 per tutto il range di massa al 10 % della valle.

Rispetto di ulteriori criteri di identificazione e di conferma quali definiti in norme internazionalmente riconosciute come ad esempio la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC-HRMS e di PCB indicatori mediante GC-HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 riveduti.

— Per la GC-MS/MS:

Monitoraggio di almeno 2 ioni precursori specifici, ciascuno con un corrispondente ione, prodotto dalla transizione per tutti gli analiti marcati e non marcati nel campo di applicazione dell'analisi.

Tolleranza massima consentita per intensità di ioni relative del ± 15 % per gli ioni prodotti dalla transizione selezionati rispetto a valori calcolati o misurati (media delle calibrazioni standard), applicando condizioni di MS/MS identiche, in particolare l'energia di collisione e la pressione del gas di collisione, per ciascuna transizione di un dato analita.



La risoluzione per ciascun quadrupolo è pari o migliore della risoluzione di massa unitaria (risoluzione di massa unitaria: risoluzione sufficiente a distinguere due picchi di una unità di massa) al fine di minimizzare eventuali interferenze sull'analita di interesse.

Rispetto di ulteriori criteri quali definiti in norme internazionalmente riconosciute come ad esempio la norma EN 16215:2012 (Alimenti per animali — Determinazione di diossine e PCB diossina-simili mediante GC-HRMS e di PCB indicatori mediante GC-HRMS) e/o nei metodi EPA 1613 e 1688 riveduti, fatto salvo l'obbligo di impiegare la GC-HRMS.

7. Prescrizioni specifiche per i metodi bioanalitici

I metodi bioanalitici sono metodi basati su principi biologici come i dosaggi cellulari, i dosaggi di recettori o gli immunodosaggi. Le prescrizioni figuranti in questo punto 7 si riferiscono ai metodi bioanalitici in generale.

Un metodo di screening classifica in via di principio un campione come conforme o sospetto non conforme. Per questo, il livello di BEQ calcolato è comparato al valore di cut-off (cfr. 7.3). I campioni al di sotto del valore di cut-off sono dichiarati conformi, i campioni uguali o superiori al valore di cut-off sono dichiarati sospetti non conformi e devono essere analizzati con un metodo di conferma. In pratica, un livello di BEQ corrispondente a 2/3 del livello massimo può servire come valore di cut-off purché si garantisca un tasso di falsi conformi inferiore al 5 % e un tasso accettabile di risultati falsi non conformi. Con livelli massimi distinti per PCDD/PCDF e per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, il controllo della conformità dei campioni senza frazionamento richiede appropriati valori di cut-off dei biosaggi per i PCDD/PCDF. Per il controllo dei campioni che superano le soglie d'intervento una percentuale appropriata della rispettiva soglia d'intervento può fungere da valore di cut-off.

Inoltre, nel caso di alcuni metodi bioanalitici, un livello indicativo espresso in BEQ può essere dato per i campioni compresi nel working range e che superano il limite di reporting (cfr. 7.1.1 e 7.1.6).

7.1. Valutazione della risposta al test

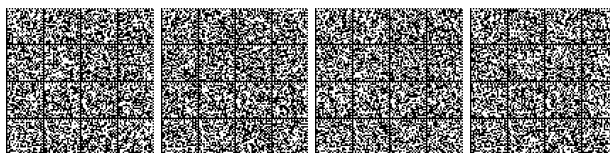
7.1.1. Prescrizioni generali

- Nel calcolo delle concentrazioni a partire da una curva di calibrazione della TCDD, i valori agli estremi inferiore e superiore della curva presenteranno una forte variazione [coefficiente di variazione (CV) elevato]. Il working range è costituito dalla zona in cui il CV è inferiore al 15 %. L'estremo inferiore del working range (limite di reporting) deve inoltre essere fissato al di sopra dei bianchi di procedura almeno di un fattore tre. L'estremo superiore del working range è di norma rappresentato dal valore EC₇₀ (70 % della concentrazione effettiva massima), ma è più basso se il CV è superiore al 15 % in questo range. Il working range è stabilito durante la validazione. I valori di cut-off (cfr. punto 7.3) devono situarsi entro il working range.
- Le soluzioni standard e gli estratti dei campioni sono testati almeno in doppio. Nel caso di uso di doppi, una soluzione standard o un estratto di controllo testati in 4-6 pozzetti distribuiti sulla piastra producono una risposta o una concentrazione (possibile solo nel working range) in base a un CV < 15 %.

7.1.2. Calibrazione

7.1.2.1. Calibrazione con curva standard

- I livelli nei campioni sono stimati comparando la risposta al test a una curva di calibrazione della TCDD (o del PCB 126 o di una miscela standard PCDD/PCDF/PCB diossina-simili) per calcolare il livello BEQ nell'estratto e poi nel campione.
- Le curve di calibrazione contengono da 8 a 12 concentrazioni (almeno in doppio) con concentrazioni sufficienti nella parte inferiore della curva (working range). Particolare attenzione è prestata alla qualità del fit della curva nel working range. Il valore R², come tale, è di scarsa o nessuna utilità nella stima della bontà del fit in regressione non lineare. Un migliore fit è ottenuto minimizzando la differenza tra i livelli calcolati e osservati nel working range della curva, ad esempio diminuendo la somma dei quadrati residui.
- Il livello stimato nell'estratto del campione è quindi corretto del livello BEQ calcolato per un campione bianco di matrice/solvente (per tener conto delle impurità provenienti dai solventi e dalle sostanze chimiche utilizzate) e del recupero apparente (calcolato a partire dal livello BEQ di idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o alla soglia di intervento). Per effettuare una correzione del recupero, il recupero apparente deve situarsi entro il range richiesto (cfr. punto 7.1.4). I campioni di riferimento utilizzati per la correzione del recupero devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 7.2.



7.1.2.2. Calibrazione con campioni di riferimento

In alternativa, può essere utilizzata una curva di calibrazione preparata a partire da almeno 4 campioni di riferimento (cfr. punto 7.2.4: un bianco matrice, più tre campioni di riferimento a $0,5 \times$, $1,0 \times$ e $2,0 \times$ il livello massimo o la soglia di intervento), il che rende superflua la correzione del bianco e del recupero. In tal caso, la risposta al test corrispondente a $2/3$ del livello massimo (cfr. punto 7.3) può essere calcolata direttamente a partire da questi campioni e utilizzata come valore di cut-off. Per il controllo dei campioni che superano le soglie d'intervento, il valore di cut-off può essere costituito da una percentuale appropriata di queste soglie d'intervento.

7.1.3. Determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili

Gli estratti possono essere suddivisi in frazioni contenenti PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, il che permette un'identificazione separata dei livelli TEQ (in BEQ) di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili. Per valutare i risultati per la frazione contenente PCB diossina-simili è da utilizzarsi di preferenza una curva di calibrazione standard del PCB 126.

7.1.4. Recuperi apparenti del biosaggio

Il "recupero apparente del biosaggio" è calcolato a partire da idonei campioni di riferimento con pattern di congeneri rappresentativi attorno al livello massimo o alla soglia di intervento ed espresso in percentuale del livello BEQ rispetto al livello TEQ. A seconda del tipo di dosaggio e di TEF (*) utilizzati, le differenze tra fattori TEF e REP per i PCB diossina-simili possono causare per i PCB diossina-simili recuperi apparenti bassi rispetto ai PCDD/PCDF. Pertanto, se è eseguita una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, i recuperi apparenti del biosaggio sono: per i PCB diossina-simili dal 20 % al 60 %, per i PCDD/PCDF dal 50 % al 130 % (i range valgono per la curva di calibrazione della TCDD). Poiché il contributo dei PCB diossina-simili alla somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili può variare secondo le matrici e i campioni, i recuperi apparenti del biosaggio per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili riflettono questi range e sono compresi tra il 30 % e il 130 %. Ogni modifica sostanziale dei valori di TEF per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nella legislazione dell'Unione richiede la revisione di questi range.

7.1.5. Controllo dei recuperi per il clean-up

La perdita di composti durante il clean-up è verificata durante la validazione. Un campione bianco *spiked* con una miscela dei diversi congeneri è sottoposto a clean-up (almeno $n = 3$) e il recupero e la variabilità sono verificati mediante un metodo di conferma. Il recupero è compreso tra 60 % e 120 %, in particolare per i congeneri che contribuiscono per più del 10 % al livello di TEQ presente in varie miscele.

7.1.6. Limite di reporting

Per i livelli BEQ un limite di reporting è determinato a partire dai corrispondenti campioni matrice implicant pattern di congeneri tipici, ma non dalla curva di calibrazione degli standard, data la scarsa precisione nel range inferiore della curva. Occorre tenere conto degli effetti dell'estrazione e del clean-up. Il limite di reporting è fissato al di sopra dei bianchi di procedura di almeno un fattore tre.

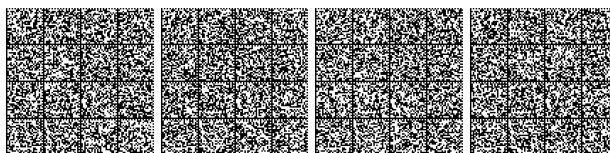
7.2. Uso di campioni di riferimento

7.2.1. I campioni di riferimento rappresentano la matrice campione, i pattern di congeneri e i range di concentrazione per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili attorno al livello massimo o alla soglia di intervento.

7.2.2. Un bianco matrice e, se questo non è possibile, un bianco di procedura e un campione di riferimento al livello massimo o alla soglia di intervento sono inclusi in ciascuna serie di test. Questi campioni sono estratti e testati nello stesso momento in condizioni identiche. Il campione di riferimento presenta una risposta notevolmente più elevata del campione in bianco, in modo da garantire l'idoneità del test. Questi campioni possono essere utilizzati per le correzioni del bianco e del recupero.

7.2.3. I campioni di riferimento scelti per effettuare una correzione del recupero sono rappresentativi dei campioni da analizzare, il che significa che i pattern di congeneri non possono portare a una sottostima dei livelli.

7.2.4. Campioni di riferimento supplementari, per esempio a $0,5 \times$ e $2 \times$ il livello massimo o la soglia di intervento possono essere inclusi per dimostrare la performance adeguata del test nel range di interesse per il controllo del livello massimo o della soglia di intervento. Combinati, questi campioni possono essere utilizzati per calcolare i livelli BEQ nei campioni da analizzare (cfr. punto 7.1.2.2).



7.3. Determinazione dei valori di cut-off

È stabilito il rapporto tra i risultati bioanalitici in BEQ e i risultati del metodo di conferma in TEQ, ad esempio mediante esperimenti di calibrazione matrix-matched, con campioni di riferimento spiked a 0, 0,5 ×, 1 × e 2 × il livello massimo (LM), con 6 ripetizioni ad ogni livello (n = 24). I fattori di correzione (bianco e recupero) possono essere stimati in base a questo rapporto, ma sono controllati come stabilito al punto 7.2.2.

Sono stabiliti valori di cut-off per la decisione sulla conformità del campione ai livelli massimi o per il controllo delle soglie d'intervento, se pertinente, con i rispettivi livelli massimi o le rispettive soglie di intervento fissati singolarmente per PCDD/PCDF e PCB diossina-simili o per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili. Essi sono rappresentati dall'*endpoint inferiore* della distribuzione dei risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma in base ad un livello di fiducia del 95 %, implicante un tasso di falsi conformi < 5 % e a una RSD_R < 25 %. Il limite di decisione del metodo di conferma è il livello massimo, tenendo conto dell'incertezza di misura.

Il valore di cut-off (in BEQ) può essere calcolato in uno dei modi indicati ai punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3. (cfr. figura 1):

7.3.1. Uso della banda *inferiore* dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma.

$$\text{Valore di cut-off} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - S_{y,x} \cdot t_{\alpha, f = m-2} \sqrt{1/n + 1/m + (x_i - \bar{x})^2 / Q_{xx}}$$

dove:

BEQ_{DL} BEQ corrispondente al limite di decisione del metodo di conferma, ossia al livello massimo compresa l'incertezza di misura

$S_{y,x}$ deviazione standard residua

$t_{\alpha, f = m-2}$ fattore di Student ($\alpha = 5\%$, $f =$ gradi di libertà, un lato)

m numero totale dei punti di calibrazione (indice j)

n numero di ripetizioni ad ogni livello

x_i concentrazione del campione (in TEQ) del punto di calibrazione i determinato con un metodo di conferma

$\bar{x}$ media delle concentrazioni (in TEQ) di tutti i campioni di calibrazione

$Q_{xx} = \sum_{j=1}^m (x_i - \bar{x})^2$ Q_{xx} = parametro somma dei quadrati, $i =$ indice per il punto di calibrazione i

7.3.2. Calcolo a partire dai risultati bioanalitici (corretti del bianco e del recupero) di analisi multiple di campioni ($n \geq 6$) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come *endpoint inferiore* della distribuzione dei dati al corrispondente valore BEQ medio

$$\text{Valore di cut-off} = \text{BEQ}_{\text{DL}} - 1.64 \times \text{SD}_R$$

dove:

SD_R deviazione standard dei risultati del bidosaggio a BEQ_{DL} , misurata in condizioni di riproducibilità in laboratorio



- 7.3.3. Calcolo come valore medio dei risultati bioanalitici (in BEQ, corretto del bianco e del recupero) a partire dall'analisi multipla di campioni ($n \geq 6$) contaminati a 2/3 del livello massimo o della soglia di intervento, sulla base dell'osservazione che questo livello sarà prossimo al valore di cut-off determinato come indicato ai punti 7.3.1 o 7.3.2.

Figura 1

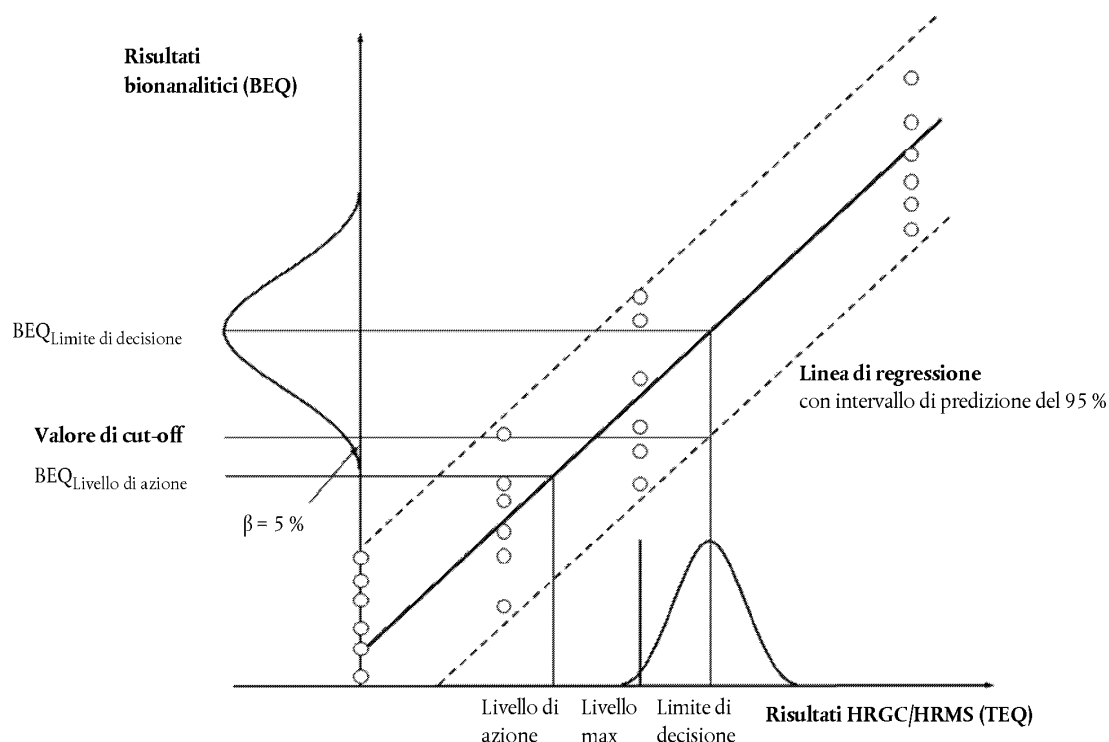


Figura 1 Calcolo dei valori di cut-off in base a un livello di fiducia del 95 % implicante un tasso di falsi conformi $< 5\%$, e una $RSD_R < 25\%$:

1. a partire dalla banda inferiore dell'intervallo di predizione del 95 % al limite di decisione del metodo di conferma,
2. a partire dall'analisi multipla di campioni ($n \geq 6$) contaminati al limite di decisione del metodo di conferma, come *endpoint inferiore* della distribuzione dei dati (rappresentata nella figura da una curva a campana) al corrispondente valore BEQ medio.

7.3.4. Restrizioni dei valori di cut-off

I valori di cut-off espressi in BEQ calcolati a partire dalla RSD_R ottenuta durante la validazione utilizzando un numero limitato di campioni con differenti matrici/pattern di congeneri possono essere superiori ai livelli massimi o alle soglie di intervento espressi in TEQ in quanto la precisione è maggiore di quella raggiungibile in routine quando deve essere controllato uno spettro sconosciuto di possibili pattern di congeneri. In tali casi, i valori di cut-off sono calcolati a partire da una $RSD_R = 25\%$, o sono preferiti i due terzi del livello massimo o della soglia di intervento.

7.4. Caratteristiche di performance

- 7.4.1. Poiché nei metodi bioanalitici non possono essere utilizzati standard interni, sono eseguiti test di ripetibilità dei metodi bioanalitici per ottenere informazioni sulla deviazione standard nelle e tra le serie di test. La ripetibilità è inferiore al 20 %, la riproducibilità in laboratorio inferiore al 25 %, in base ai livelli calcolati in BEQ dopo correzione del bianco e del recupero.
- 7.4.2. Nel processo di validazione il test deve permettere di distinguere tra un campione in bianco e un livello al valore di cut-off, consentendo l'identificazione dei campioni al di sopra del corrispondente valore di cut-off (cfr. punto 7.1.2).
- 7.4.3. Sono definiti i composti bersaglio, le possibili interferenze e i livelli massimi tollerabili di bianco.



- 7.4.4. La deviazione standard percentuale nella risposta o nella concentrazione calcolata a partire dalla risposta (possibile solo nel working range) di una determinazione triplice di un estratto del campione non può essere superiore al 15 %.
- 7.4.5. I risultati non corretti dei campioni di riferimento espressi in BEQ (bianco e al livello massimo o alla soglia di intervento) sono utilizzati per valutare la performance del metodo bioanalitico su un periodo di tempo costante.
- 7.4.6. I diagrammi di controllo qualità per i bianchi di procedura e ciascun tipo di campione di riferimento sono registrati e controllati per assicurare che la performance analitica sia conforme alle prescrizioni, in particolare per i bianchi di procedura per quanto concerne la differenza minima richiesta rispetto all'estremo inferiore del working range e per i campioni di riferimento per quanto riguarda la riproducibilità in laboratorio. I bianchi di procedura sono controllati in modo da evitare risultati falsi conformi quando sono sottratti.
- 7.4.7. I risultati dei campioni sospetti, ottenuti con i metodi di conferma, e del 2-10 % dei campioni conformi (minimo di 20 campioni per matrice) sono raccolti e utilizzati per valutare la performance del metodo di screening e il rapporto tra BEQ e TEQ. Questa base di dati può essere utilizzata per la rivalutazione dei valori di cut-off applicabili ai campioni di routine per le matrici validate.
- 7.4.8. La buona performance del metodo può essere dimostrata anche con la partecipazione a *ring trial*. Anche i risultati dei campioni analizzati in *ring trial*, che coprano un range di concentrazione fino a, per esempio, due volte il limite massimo, possono essere inclusi nella valutazione del tasso di falsi conformi, se il laboratorio è in grado di dimostrare la sua buona performance. I campioni coprono i pattern di congeneri più frequenti, rappresentanti varie fonti.
- 7.4.9. Durante gli incidenti, i valori di cut-off possono essere rivalutati, tenendo conto della matrice e dei pattern di congeneri specifici del singolo incidente.

8. Reporting dei risultati

8.1. Metodi di conferma

- 8.1.1. Se la procedura analitica impiegata lo consente, i risultati dell'analisi contengono i livelli dei singoli congeneri di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili e sono espressi come *lowerbound*, *upperbound* e *mediumbound*, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.
- 8.1.2. Il rapporto comprende anche il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.1.3. I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 6.2.5, se il livello massimo è superato (in questo caso, i recuperi per una delle due doppie analisi) e in altri casi su richiesta.
- 8.1.4. Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura, deve essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come $x \pm U$, dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa. Nel caso di una determinazione separata di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili, la somma dell'incertezza estesa stimata dei risultati analitici separati di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili è utilizzata per la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.1.5. Se si tiene conto dell'incertezza di misura applicando il CCa (come descritto nella presente parte B, capo I, punto 2.2) questo parametro è indicato.
- 8.1.6. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.

8.2. Metodi di screening bioanalitici

- 8.2.1. Il risultato dello screening è espresso come "conforme" o "sospetto non conforme" ("sospetto").
- 8.2.2. Inoltre, per PCDD/PCDF e/o PCB diossina-simili può essere dato un risultato espresso in BEQ e non in TEQ.
- 8.2.3. I campioni con una risposta al di sotto del limite di reporting sono espressi come "inferiori al limite di reporting".



- 8.2.4. Per ciascun tipo di matrice del campione il rapporto menziona il livello massimo o la soglia di intervento su cui si basa la valutazione.
- 8.2.5. Il rapporto menziona il tipo di test applicato, il principio base del test e il tipo di calibrazione.
- 8.2.6. Il rapporto indica il metodo utilizzato per l'estrazione di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili.
- 8.2.7. In caso di campioni sospetti non conformi, il rapporto deve includere una nota sulle azioni da intraprendere. La concentrazione di PCDD/PCDF e la somma di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili nei campioni con livelli elevati deve essere determinata/confermata mediante un metodo di conferma.

CAPO III

Preparazione dei campioni e prescrizioni per i metodi di analisi impiegati nel controllo ufficiale dei livelli di PCB non diossina-simili (PCB # 28, 52, 101, 138, 153, 180)

1. Campo d'applicazione

Le prescrizioni di cui al presente capo si applicano alle analisi degli alimenti per animali eseguite per il controllo ufficiale dei livelli di policlorobifenili non diossina-simili (PCB non diossina-simili) e per altre finalità di legge.

2. Metodi di rilevazione applicabili

Gascromatografia con rilevazione a cattura di elettroni (GC-ECD), GC-LRMS, GC-MS/MS, GC-HRMS o metodi equivalenti.

3. Identificazione e conferma degli analiti di interesse

- 3.1. Tempo di ritenzione relativo rispetto agli standard interni o agli standard di riferimento (deviazione accettabile di +/- 0,25 %).
- 3.2. Separazione gascromatografica dei sei PCB indicatori (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 e PCB 180) dalle sostanze interferenti, specie PCB coeluenti, in particolare se i livelli dei campioni si situano entro i limiti legali e la non conformità deve essere confermata.

[I congeneri che spesso coeluiscono sono per esempio PCB 28/31, PCB 52/69 e PCB 138/163/164. Per la GC-MS sono considerate anche le possibili interferenze di frammenti di congeneri più altamente clorurati.]

3.3. Prescrizioni per le tecniche GC-MS

Monitoraggio di almeno:

- a) due ioni specifici per HRMS;
- b) due ioni specifici di $m/z > 200$ o tre ioni specifici di $m/z > 100$ per LRMS;
- c) 1 precursore e 2 ioni prodotti per MS-MS.

Tolleranze massime ammesse per i rapporti di abbondanza per i frammenti di massa selezionati:

Deviazione relativa del rapporto di abbondanza dei frammenti di massa selezionati rispetto all'abbondanza teorica o standard di calibrazione per lo ione bersaglio (lo ione monitorato più abbondante) e gli ioni qualificatori:

Intensità relativa degli ioni qualificatori rispetto allo ione bersaglio	GC-EI-MS (deviazione relativa)	GC-CI-MS, GC-MS ^a (deviazione relativa)
> 50 %	± 10 %	± 20 %
da > 20 % a 50 %	± 15 %	± 25 %
da > 10 % a 20 %	± 20 %	± 30 %
≤ 10 %	± 50 % ⁽¹⁾	± 50 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Essendo disponibile un numero sufficiente di frammenti di massa con intensità relativa > 10 %, non è raccomandato l'uso di ioni qualificatori con intensità relativa inferiore al 10 % rispetto allo ione bersaglio.



3.4. *Prescrizioni per le tecniche di GC-ECD*

Conferma dei risultati che oltrepassano la tolleranza con due colonne GC con fasi stazionarie di diversa polarità.

4. **Dimostrazione della performance del metodo**

La performance del metodo è validata nel range del livello massimo (da 0,5 a 2 volte il livello massimo) con un coefficiente di variazione accettabile per le analisi ripetute (cfr. prescrizioni per la precisione intermedia al punto 9).

5. **Limite di quantificazione**

I valori del bianco non sono superiori al 30 % del livello di contaminazione corrispondente al livello massimo ^{(10)*}.

6. **Controllo di qualità**

Controlli in bianco regolari, analisi di campioni *spiked*, campioni di controllo di qualità, partecipazione a studi interlaboratorio su matrici rilevanti.

7. **Controllo dei recuperi**

7.1. Sono utilizzati idonei standard interni con proprietà fisico-chimiche comparabili agli analiti di interesse.

7.2. Aggiunta di standard interni:

Aggiunta ai prodotti (prima dell'estrazione e del processo di clean-up).

7.3. Prescrizioni per i metodi che utilizzano tutti i sei congeneri di PCB indicatori marcati con isotopi:

- a) correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni;
- b) recuperi degli standard interni marcati con isotopi compresi tra il 50 % e il 120 %;
- c) recuperi inferiori o superiori per i singoli congeneri con un contributo alla somma dei sei PCB indicatori inferiore al 10 % sono accettabili.

7.4. Prescrizioni per i metodi che non utilizzano tutti i sei standard interni marcati con isotopi o utilizzano altri standard interni:

- a) controllo del recupero degli standard interni per ogni campione;
- b) recuperi degli standard interni compresi tra il 60 % e il 120 %;
- c) correzione dei risultati in funzione dei recuperi degli standard interni.

7.5. I recuperi dei congeneri non marcati sono controllati per mezzo di campioni *spiked* o campioni di controllo qualità con concentrazioni nel range del livello massimo. I recuperi per questi congeneri sono considerati accettabili se sono compresi tra il 70 % e il 120 %.

8. **Prescrizioni per i laboratori**

Come prescritto dal regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto operante in conformità alla Guida ISO 58, per garantire che alle loro analisi sia applicata l'assicurazione qualità. I laboratori devono essere accreditati in base alla norma EN ISO/IEC 17025.

9. **Caratteristiche di performance: criteri per la somma dei sei PCB indicatori al livello massimo**

Esattezza	da - 30 a + 30 %
Precisione intermedia (RSD%)	≤ 20 %
Differenza tra calcolo <i>upperbound</i> e <i>lowerbound</i>	≤ 20 %



10. Reporting dei risultati

- 10.1. Se la procedura analitica impiegata lo consente, i risultati dell'analisi contengono i livelli dei singoli congeneri di PCB e sono espressi come *lowerbound*, *upperbound* e *mediumbound*, per includere un massimo di informazione nel reporting dei risultati e permettere così l'interpretazione dei risultati secondo prescrizioni specifiche.
- 10.2. Il rapporto indica il metodo utilizzato per l'estrazione di PCB e lipidi.
- 10.3. I recuperi dei singoli standard interni sono indicati se si situano al di fuori del range menzionato al punto 7, se il livello massimo è superato e in altri casi su richiesta.
- 10.4. Poiché nel decidere della conformità di un campione occorre tener conto dell'incertezza di misura, deve essere indicato anche questo parametro. I risultati analitici sono pertanto espressi come $x \pm U$, dove x è il risultato analitico e U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di fiducia del 95 % circa.
- 10.5. Se si tiene conto dell'incertezza di misura applicando il CCa (come descritto al punto 2.1 del capo I) questo parametro è indicato.
- 10.6. I risultati sono espressi nelle stesse unità e con almeno lo stesso numero di cifre significative dei livelli massimi stabiliti dalla direttiva 2002/32/CE.

(1)* Tabella dei fattori di equivalenza tossica (TEF) per le diossine, i furani e i PCB diossina-simili:

TEF dell'OMS per la valutazione dei rischi per l'uomo basati sulle conclusioni della riunione di esperti del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) svoltasi a Ginevra nel giugno 2005 [Martin Van den Berg et al. *The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds*. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Congenero	Valore TEF	Congenero	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD) e dibenzo-p-furani (PCDF)		PCB "diossina-simili" PCB non-orto + PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDD	1	PCB non-orto	
1,2,3,7,8-PeCDD	1		
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		PCB 77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1		PCB 81 0,0003
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1		PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01		PCB 169 0,03
OCDD	0,0003	PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1		PCB 105 0,00003
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03		PCB 114 0,00003
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3		PCB 118 0,00003
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1		PCB 123 0,00003
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1		PCB 156 0,00003
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1		PCB 157 0,00003
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1		PCB 167 0,00003
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01		PCB 189 0,00003
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0003		

Abbreviazioni: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "CDF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.



- (²)* Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8).
- (³)* "Upperbound": valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato. "Lowerbound": valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato. "Mediumbound": valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato.
- (⁴)* Di norma, si applicano le prescrizioni relative alla doppia analisi di cui all'allegato II, capitolo C, punto 3. Si rende tuttavia necessaria la doppia analisi solo qualora il risultato della prima determinazione, eseguita applicando metodi di conferma che utilizzano lo standard interno marcato con ¹³C per gli analiti d'interesse, non sia conforme. La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel quadro di un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e tale incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.
- (⁵)* "Upperbound": valore calcolato considerando pari al limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato all'equivalente tossico (TEQ). "Lowerbound": valore calcolato considerando pari a zero il contributo di ogni congenere non quantificato al TEQ. "Mediumbound": valore calcolato considerando pari alla metà del limite di quantificazione il contributo di ogni congenere non quantificato al TEQ.
- (⁶)* Di norma, si applicano le prescrizioni relative alla doppia analisi di cui all'allegato II, capitolo C, punto 3. Si rende tuttavia necessaria la doppia analisi solo qualora il risultato della prima determinazione, eseguita applicando metodi di conferma che utilizzano lo standard interno marcato con ¹³C per gli analiti d'interesse, non sia conforme. La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione incrociata interna o di una mescolanza accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nel quadro di un incidente di contaminazione, la conferma mediante doppia analisi può essere omessa nel caso in cui la tracciabilità permetta di stabilire il legame tra i campioni selezionati per l'analisi e tale incidente, e quando il livello rilevato è notevolmente superiore al livello massimo.
- (⁷)* Le precisazioni e le prescrizioni relative alla doppia analisi per il controllo delle soglie di intervento sono identiche a quelle indicate alla nota (5)* per i livelli massimi.
- (⁸)* I metodi bioanalitici non sono specifici ai congeneri inclusi nel sistema TEF. Nell'estratto del campione possono essere presenti altri composti strutturalmente affini AhR-attivi che contribuiscono alla risposta globale. Pertanto, i risultati bioanalitici non sono una stima, ma piuttosto un'indicazione del livello di TEQ nel campione.
- (⁹)* Le attuali prescrizioni si basano sui TEF pubblicati in: M. Van den Berg et al., Toxicol. Sci. 93 (2), 223-241 (2006).
- (¹⁰)* È altamente raccomandato un contributo del livello del bianco reagente inferiore al livello di un contaminante in un campione. È compito del laboratorio controllare la variazione dei livelli del bianco, in particolare se sono sottratti.»

14CE1208



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2014

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

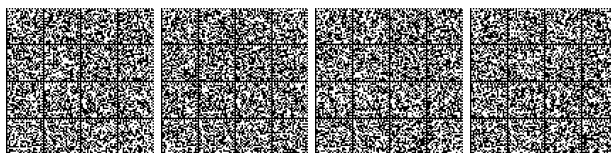
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Uno scambio efficace di informazioni appropriate è essenziale per il raggiungimento di una decisione congiunta sull'adeguatezza dei fondi propri, sulle misure di vigilanza concernenti la vigilanza sulla liquidità, nonché sul livello dei requisiti in materia di liquidità e dei requisiti patrimoniali applicato a ciascun ente di un gruppo e al gruppo.
- (2) Per garantire un'applicazione coerente della procedura volta al raggiungimento di una decisione congiunta, è importante definire con precisione ogni fase. Una procedura chiara facilita gli scambi di informazioni, promuove la comprensione reciproca, favorisce i rapporti tra le autorità di vigilanza e incoraggia una vigilanza efficace.
- (3) Per eseguire la valutazione del rischio e la valutazione del profilo di rischio di liquidità per un gruppo di enti, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere un quadro completo delle attività svolte da tutti gli enti del gruppo, compresi quelli operanti al di fuori dell'Unione. Pertanto, dovrebbe essere promossa l'interazione tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità di vigilanza dei paesi terzi per consentire alle prime di valutare i rischi globali cui il gruppo deve far fronte.
- (4) È essenziale pianificare con tempestività e realismo la procedura di adozione della decisione congiunta. Ogni autorità competente coinvolta dovrebbe fornire tempestivamente all'autorità di vigilanza su base consolidata le informazioni pertinenti. Per garantire che le valutazioni individuali siano presentate e interpretate in maniera coerente e uniforme è necessario introdurre un modello comune per i risultati dei processi di revisione e valutazione prudenziale specifici per ciascun ente.
- (5) Per assicurare condizioni uniformi di applicazione, dovrebbero essere stabilite le fasi per l'esecuzione della valutazione congiunta dei rischi e il raggiungimento della decisione congiunta, riconoscendo che alcuni compiti legati alla procedura concernente detta valutazione e detta decisione possono essere svolti parallelamente e altri in maniera sequenziale.
- (6) Per favorire il raggiungimento di decisioni congiunte è importante che le autorità competenti coinvolte nel processo decisionale avviino un dialogo reciproco, in particolare prima di perfezionare le relazioni contenenti la valutazione del rischio e le decisioni congiunte.
- (7) L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe fornire alle autorità competenti interessate tutte le informazioni pertinenti necessarie per la preparazione delle singole valutazioni dei rischi e per il raggiungimento delle decisioni congiunte sul capitale e sulla liquidità.
- (8) La relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è un documento fondamentale che consente alle autorità competenti di comprendere e registrare la valutazione del profilo di rischio generale del gruppo bancario ai fini del raggiungimento di una decisione congiunta sull'adeguatezza dei fondi propri e sul livello dei fondi propri che il gruppo è tenuto a detenere. La relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo è un documento importante che consente alle autorità competenti di comprendere e registrare la valutazione del profilo di liquidità generale del gruppo. Al fine di presentare la valutazione generale dei rischi e la valutazione del rischio di liquidità del gruppo in maniera coerente, favorire discussioni significative tra le autorità competenti e consentire un'efficace valutazione dei rischi transfrontalieri del gruppo bancario, dovrebbero essere stabiliti modelli comuni per tali relazioni.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.



- (9) Pur riconoscendo che gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE possono essere documentati in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda dell'attuazione di tale articolo nella legislazione nazionale, tenendo conto degli orientamenti emanati dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, i modelli standard dovrebbero predisporre formati coerenti per la comunicazione dei risultati e delle conclusioni del processo di revisione prudenziale ai fini del raggiungimento delle decisioni congiunte.
- (10) Né la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo né la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo dovrebbero essere limitate a un'aggregazione di singoli contributi delle autorità competenti. Entrambe le relazioni dovrebbero essere utilizzate come strumento per l'esecuzione della valutazione congiunta dei rischi dell'intero gruppo e per l'analisi dell'interazione degli elementi infragruppo.
- (11) Stabilire chiare procedure per il contenuto e per l'articolazione della decisione congiunta dovrebbe garantire che le decisioni congiunte siano pienamente motivate e dovrebbe facilitarne il controllo e l'imposizione dell'applicazione.
- (12) Al fine di chiarire la procedura da seguire dopo il raggiungimento della decisione congiunta, garantire la trasparenza riguardo al trattamento dell'esito della decisione e favorire un seguito adeguato qualora sia necessario, dovrebbero essere stabilite norme relative alla comunicazione della decisione congiunta pienamente motivata e al controllo della sua esecuzione.
- (13) Dovrebbe essere stabilita la procedura da seguire per gli aggiornamenti delle decisioni congiunte al fine di assicurare un approccio coerente e trasparente, un adeguato coinvolgimento delle autorità competenti e la comunicazione degli esiti.
- (14) La procedura di adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE comprende la procedura da seguire nel caso in cui non si pervenga a una decisione congiunta. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione riguardo a questo aspetto della procedura, l'articolazione di decisioni pienamente motivate e il trattamento di osservazioni e riserve espresse dalle autorità di vigilanza dei paesi ospitanti, dovrebbero essere stabilite norme relative alla scadenza per l'adozione di decisioni in assenza di decisione congiunta e alla comunicazione delle caratteristiche di tali decisioni.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (16) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le seguenti procedure di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE:

- a) la procedura per il raggiungimento di una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 7, 10 o 15 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- b) la procedura per il raggiungimento di una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto di eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'eventuale livello consolidato di applicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U.L. 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (G.U.L. 176 del 27.6.2013, pag. 1).



Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «autorità competenti interessate», le autorità competenti responsabili in uno Stato membro della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;
- (2) «altre autorità competenti», una delle seguenti autorità:
 - a) autorità competenti che non sono un'autorità competente interessata;
 - b) pubbliche autorità o enti ufficialmente riconosciuti dal diritto nazionale che sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza su soggetti del settore finanziario, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013, che operano nello Stato membro interessato e che non sono né un ente creditizio, né un'impresa di investimento;
- (3) «relazione SREP», la relazione che presenta l'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE;
- (4) «relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità», la relazione che presenta l'esito della parte del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE riguardante i rischi di liquidità;
- (5) «relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo», la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- (6) «relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo», la relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE;
- (7) «decisione congiunta sul capitale», una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 1, lettera a);
- (8) «decisione congiunta sulla liquidità», una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 1, lettera b).

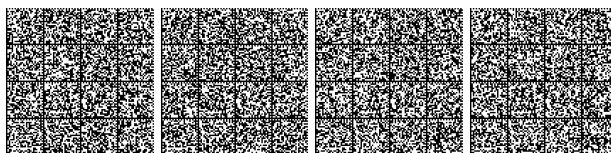
CAPO II

PROCEDURA DI ADOZIONE DELLA DECISIONE CONGIUNTA

Articolo 3

Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta

1. Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario per l'adozione della decisione congiunta»). In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario per l'adozione della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate.
2. Il calendario per l'adozione della decisione congiunta è aggiornato almeno una volta l'anno e include le seguenti fasi:
 - a) raggiungimento di un accordo sul coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4;
 - b) presentazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità, redatte dalle autorità competenti interessate a norma dell'articolo 5, e dei contributi delle altre autorità competenti e delle autorità competenti di paesi terzi coinvolte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;
 - c) presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, nonché alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 7, della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;
 - d) dialogo, tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate, sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo ai sensi dell'articolo 7;
 - e) presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, nonché alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;



- f) presentazione, da parte delle autorità competenti interessate all'autorità di vigilanza su base consolidata, dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - g) presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate, del documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale e del documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 5;
 - h) consultazione sui documenti contenenti il progetto di decisione congiunta sul capitale e il progetto di decisione congiunta sulla liquidità con l'ente impresa madre nell'UE e gli enti del gruppo, qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro;
 - i) dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate sul progetto di decisione congiunta sul capitale e sul progetto di decisione congiunta sulla liquidità;
 - j) raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 12;
 - k) comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate all'ente impresa madre nell'UE e agli enti del gruppo ai sensi dell'articolo 13;
 - l) raggiungimento di un accordo sul calendario dell'anno successivo per la programmazione della procedura di adozione della decisione congiunta.
3. Il calendario per l'adozione della decisione congiunta soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- a) tiene conto dell'entità e della complessità di ciascun compito in funzione delle dimensioni, importanza sistemica, natura, ampiezza e complessità delle attività del gruppo e del relativo profilo di rischio;
 - b) tiene conto, per quanto possibile, degli impegni che incombono all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle autorità competenti interessate in base al programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 116, paragrafo 1, terzo comma, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.
4. Se del caso, in particolare per tenere conto dell'urgenza di eventuali aggiornamenti straordinari ai sensi degli articoli 20 e 21, il calendario per l'adozione della decisione congiunta è riesaminato.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate comunicano agli enti del gruppo dei quali sono rispettivamente responsabili, nella misura in cui tali enti sono interessati, la data indicativa della consultazione, di cui al paragrafo 2, lettera (h), sugli aspetti dei documenti contenenti il progetto di decisione congiunta.
- L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate comunicano agli enti del gruppo dei quali sono rispettivamente responsabili la data stimata della comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera (k).

Articolo 4

Coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere altre autorità competenti e autorità competenti di paesi terzi nella stesura della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Questa decisione si basa sulla rilevanza della succursale o dell'ente nel gruppo e sulla sua significatività per il mercato locale.

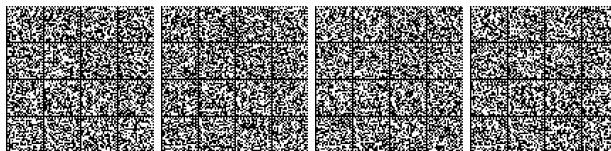
Il coinvolgimento è soggetto a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE e, laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

L'equivalenza è valutata dall'autorità di vigilanza su base consolidata e da tutte le autorità competenti interessate.

2. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata decida di coinvolgere un'altra autorità competente, come definita all'articolo 2, paragrafo 2, o un'autorità competente di un paese terzo, entrambe le autorità raggiungono un accordo sull'ampiezza del coinvolgimento dell'altra autorità competente o dell'autorità competente del paese terzo. Tali accordi sono ammessi per i seguenti scopi:

- a) fornire all'autorità di vigilanza su base consolidata contributi alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;
- b) aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera (a) alla bozza o alla versione finale della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).



3. L'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora decida di coinvolgere altre autorità competenti o autorità competenti di paesi terzi, fornisce loro la bozza e la versione finale delle relazioni contenenti la valutazione del rischio del gruppo e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità del gruppo solo previo consenso di tutte le autorità competenti interessate.

4. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene le autorità competenti interessate pienamente informate sull'ampiezza, il livello e la natura del coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo e sulla misura in cui la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo ha beneficiato dei loro contributi.

Articolo 5

Preparazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità

1. Per favorire la debita considerazione della valutazione del rischio delle filiazioni nella decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b).

2. Le relazioni SREP sono preparate utilizzando il modello di cui all'allegato I. Esse sono integrate dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato II e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale utilizzando la tabella 2 dell'allegato II.

Le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità sono preparate utilizzando il modello di cui all'allegato V. Esse sono integrate dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato VI e dalla sinossi della valutazione della liquidità utilizzando la tabella 2 dell'allegato VI.

Le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità possono includere altre informazioni rilevanti.

Articolo 6

Preparazione della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e una bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo sulla base di tutti i seguenti aspetti:

- a) la propria relazione SREP o la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità riguardante l'ente impresa madre nell'UE e il gruppo;
- b) le relazioni SREP o le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità riguardanti le succursali fornite dalle autorità competenti interessate ai sensi dell'articolo 5;
- c) i contributi di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), insieme ai contributi di cui al suddetto paragrafo, lettera (c), sono aggiunte come allegati alla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

3. La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo contengono i risultati della valutazione effettuata per determinare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dal gruppo e dai relativi enti, nonché i fondi propri e la liquidità da essi detenuti, assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi.

4. La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è preparata utilizzando il modello di cui all'allegato III. La relazione è integrata dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato IV e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale utilizzando la tabella 2 dell'allegato IV.

La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo è preparata utilizzando il modello di cui all'allegato VII. La relazione è integrata dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato VIII e dalla sinossi della valutazione della liquidità utilizzando la tabella 2 dell'allegato VIII.



5. Conformemente al principio di proporzionalità, l'autorità di vigilanza su base consolidata assicura il soddisfacimento di tutti i seguenti requisiti:

- a) la valutazione congiunta tiene conto della rilevanza degli enti nel gruppo e della loro significatività nel mercato locale;
- b) la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo indicano in che modo tali rilevanza e significatività sono state prese in considerazione.

6. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce le bozze di relazione alle autorità competenti interessate con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (c).

7. Fatto salvo l'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di vigilanza su base consolidata può fornire alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

Articolo 7

Dialogo sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata decide in merito alla forma e all'ambito del dialogo con le autorità competenti interessate sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate discutono la conciliazione tra le proposte quantitative incluse nelle singole relazioni SREP e nelle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le proposte quantitative della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo, secondo il caso.

3. Le proposte quantitative di cui al paragrafo 2 consistono almeno nelle seguenti proposte:

- a) i livelli proposti dei fondi propri che un gruppo di enti a livello consolidato e tutti gli enti di questo gruppo a livello individuale sono tenuti a detenere ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
- b) i livelli proposti dei requisiti specifici in materia di liquidità che un gruppo di enti a livello consolidato e tutti gli enti di questo gruppo a livello individuale sono tenuti a soddisfare ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 8

Perfezionamento della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

1. Alla luce del dialogo di cui all'articolo 7, l'autorità di vigilanza su base consolidata perfeziona la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo utilizzando il formato e il contenuto della rispettiva bozza ai sensi dell'articolo 6. L'autorità di vigilanza su base consolidata illustra le eventuali modifiche sostanziali introdotte nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Le modifiche tengono conto dell'esito del dialogo e includono gli opportuni aggiornamenti degli allegati alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

2. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo alle autorità competenti interessate con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (e).

3. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, la trasmissione alle autorità competenti interessate della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo determina l'avvio del periodo di quattro mesi per il raggiungimento della decisione congiunta sul capitale.

4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, la trasmissione alle autorità competenti interessate della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo determina l'avvio del periodo di un mese per il raggiungimento della decisione congiunta sulla liquidità.

5. Fatto salvo l'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di vigilanza su base consolidata può fornire alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.



Articolo 9

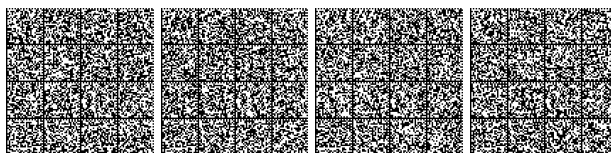
Preparazione dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità

1. Le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i loro contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (f). I contributi riguardano tutti gli enti di un gruppo di enti che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata contribuisce al progetto di decisione congiunta sul capitale. I suoi contributi includono tutti gli elementi seguenti:
 - a) tutti gli enti di un gruppo, a livello individuale, che sono autorizzati nella giurisdizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta;
 - b) il gruppo di enti a livello consolidato.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata contribuisce al progetto di decisione congiunta sulla liquidità. I suoi contributi includono tutti gli elementi seguenti:
 - a) tutti gli enti di un gruppo, a livello individuale, qualora autorizzati nella giurisdizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta;
 - b) il gruppo di enti a livello consolidato.
4. I contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale includono ciascuno degli elementi di cui all'articolo 10.
5. I contributi al progetto di decisione congiunta sulla liquidità includono ciascuno degli elementi di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Preparazione del progetto di decisione congiunta sul capitale

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta sul capitale pienamente motivata che riguarda il gruppo e i suoi enti. Il progetto di decisione congiunta sul capitale include ciascuno dei seguenti elementi:
 - a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nella procedura di adozione della decisione congiunta sul capitale;
 - b) la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta sul capitale si riferisce e si applica;
 - c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni congiunte sul capitale;
 - d) la data del progetto di decisione congiunta sul capitale e degli eventuali aggiornamenti rilevanti;
 - e) la conclusione sull'applicazione degli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE;
 - f) la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dal gruppo di enti a livello consolidato;
 - g) la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti da ciascun ente del gruppo a livello individuale;
 - h) la conclusione sul livello dei fondi propri che ogni ente del gruppo è tenuto a detenere a livello individuale conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
 - i) la conclusione sul livello dei fondi propri che il gruppo di enti è tenuto a detenere a livello consolidato conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
 - j) le informazioni sui requisiti prudenziali minimi applicabili a ciascun ente ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 103, 129, 130, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE e su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;
 - k) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (i);
 - l) il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere (h) e (i), a seconda dei casi.



2. La conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), include ciascuno dei seguenti elementi:
 - a) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare, mantenere e distribuire il capitale interno e se tali strategie e processi sono aggiornati;
 - b) una valutazione che stabilisca se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno sono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui gli enti del gruppo sono esposti o potrebbero essere esposti;
 - c) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati per conformarsi a tutti gli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;
 - d) una valutazione che stabilisca se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti del gruppo assicurano una gestione e una copertura adeguate dei rischi;
 - e) informazioni sull'applicazione di misure e poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 102 e dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da b) a l), della direttiva 2013/36/UE per fronteggiare le carenze individuate in relazione a quanto indicato alle lettere da (a) a (d).
3. Le conclusioni di cui al paragrafo 1, lettere (f) e (g), sono legate alla conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), e sono da essa avvalorate.
4. Le conclusioni di cui al paragrafo 1, lettere (h) e (i), soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono formulate come importo o rapporto o una loro combinazione;
 - b) forniscono informazioni dettagliate sulla qualità dei fondi propri aggiuntivi richiesti;
 - c) sono legate alla conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), e sono da essa avvalorate.
5. Le conclusioni concernenti ciascun ente del gruppo a livello individuale e il gruppo di enti a livello consolidato sono chiaramente identificabili nel documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale.
6. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate il documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (g).

Articolo 11

Preparazione del progetto di decisione congiunta sulla liquidità

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta sulla liquidità pienamente motivata che riguarda il gruppo e i suoi enti. Il progetto di decisione congiunta sulla liquidità include ciascuno dei seguenti elementi:
 - a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nella procedura di adozione della decisione congiunta sulla liquidità;
 - b) la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta sulla liquidità si riferisce e si applica;
 - c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni congiunte sulla liquidità;
 - d) la data del progetto di decisione congiunta sulla liquidità e degli eventuali aggiornamenti rilevanti;
 - e) la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per il gruppo a livello consolidato;
 - f) la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per ciascun ente del gruppo a livello individuale;
 - g) la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della stessa per ciascun ente del gruppo a livello individuale e per il gruppo a livello consolidato;



- h) le informazioni su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;
 - i) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (g);
 - j) il calendario di attuazione della conclusione di cui alla lettera (g), se applicabile.
2. La conclusione di cui al paragrafo 1, lettere (e) e (f), include ciascuno dei seguenti elementi:
- a) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali;
 - b) una valutazione che stabilisca se la liquidità detenuta dagli enti del gruppo a livello individuale e dal gruppo a livello consolidato garantisce una copertura sufficiente dei rischi di liquidità;
 - c) una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati per conformarsi a tutti gli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.
3. La conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (g), fornisce informazioni dettagliate sulla natura delle misure adottate. Qualora tali misure si riferiscano alla necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, la conclusione fornisce informazioni dettagliate sull'articolazione di tali requisiti specifici in materia di liquidità.
4. Le conclusioni concernenti ciascun ente del gruppo a livello individuale e il gruppo di enti a livello consolidato sono chiaramente identificabili nel documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità.
5. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate il documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (g).

Articolo 12

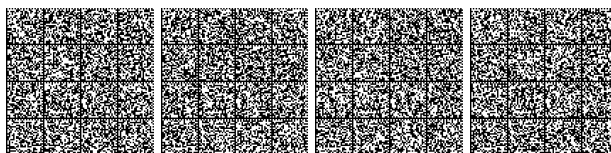
Raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

- 1. In seguito al dialogo con le autorità competenti interessate riguardo al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (i), l'autorità di vigilanza su base consolidata rivede entrambi i progetti di decisione congiunta nella misura necessaria al loro perfezionamento.
- 2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e tutte le autorità competenti interessate raggiungono un accordo riguardo alla decisione congiunta sul capitale e alla decisione congiunta sulla liquidità.
- 3. L'accordo è documentato per iscritto dai rappresentanti dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate autorizzati ad assumere impegni per conto delle rispettive autorità competenti.

Articolo 13

Comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

- 1. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'organo di amministrazione dell'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione congiunta sul capitale e il documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (k). L'autorità di vigilanza su base consolidata conferma l'avvenuta comunicazione alle autorità competenti interessate.
- 2. Le autorità competenti interessate di uno Stato membro forniscono agli organi di amministrazione degli enti autorizzati in detto Stato le rispettive parti del documento contenente la decisione congiunta sul capitale e del documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità di interesse per ciascuno di tali enti con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (k).
- 3. Se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata discute con l'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione congiunta sul capitale e il documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità, per illustrarne le caratteristiche e l'applicazione.



4. Se del caso, le autorità competenti interessate di uno Stato membro discutono con gli enti ivi stabiliti le rispettive parti del documento contenente la decisione congiunta sul capitale e del documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità di interesse per ciascuno di tali enti, per illustrarne le caratteristiche e l'applicazione.

Articolo 14

Controllo dell'applicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica alle autorità competenti interessate l'esito della discussione tenuta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, qualora l'ente impresa madre nell'UE sia tenuto a intraprendere una delle azioni di seguito specificate:

- a) soddisfare requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE a livello individuale o consolidato;
- b) fronteggiare aspetti significativi o risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità o soddisfare specifici requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE a livello individuale o consolidato.

2. Le autorità competenti interessate di uno Stato membro comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata l'esito della discussione tenuta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, qualora un ente autorizzato in detto Stato membro sia tenuto a intraprendere una delle azioni di seguito specificate:

- a) soddisfare requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE a livello individuale;
- b) fronteggiare aspetti significativi o risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità o soddisfare specifici requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE a livello individuale.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette alle altre autorità competenti interessate l'esito della discussione tenuta ai sensi del paragrafo 2.

4. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate controllano l'applicazione delle decisioni congiunte sul capitale e delle decisioni congiunte sulla liquidità di interesse per ciascun ente del gruppo di cui sono rispettivamente responsabili.

CAPO III

DISACCORDI E DECISIONI ADOTTATE IN ASSENZA DI DECISIONE CONGIUNTA

Articolo 15

Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta

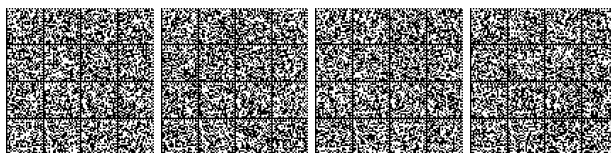
1. Se non è raggiunta una decisione congiunta sul capitale o una decisione congiunta sulla liquidità tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate entro i periodi di tempo di cui all'articolo 8, rispettivamente paragrafo 3 o paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 113, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE sono documentate per iscritto e sono adottate entro la data più lontana tra le seguenti:

- a) la data che cade un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 3 o paragrafo 4, a seconda dei casi;
- b) la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- c) la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, primo o secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.

2. Le autorità competenti interessate comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata le decisioni adottate a livello individuale in assenza di decisione congiunta.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata include le decisioni di cui al paragrafo 2 e le decisioni da essa adottate a livello individuale e consolidato in un unico documento, che trasmette a tutte le autorità competenti interessate.

4. In caso di consultazione dell'ABE, il documento di cui al paragrafo 3 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.



Articolo 16

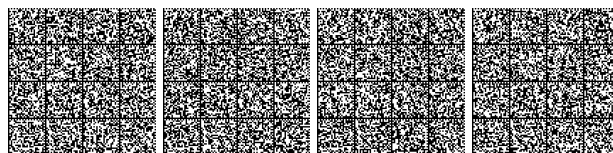
Elaborazione delle decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale

1. La decisione sul capitale adottata in assenza di decisione congiunta sul capitale è inclusa in un documento contenente tutti i seguenti elementi:
- a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente interessata che adotta la decisione sul capitale;
 - b) la denominazione del gruppo di enti o dell'ente del gruppo al quale la decisione sul capitale si riferisce e si applica;
 - c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni sul capitale;
 - d) la data della decisione sul capitale;
 - e) la conclusione sull'applicazione degli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE;
 - f) per le decisioni sul capitale adottate su base consolidata, la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dal gruppo di enti a livello consolidato;
 - g) per le decisioni sul capitale adottate su base individuale, la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dall'ente d'interesse a livello individuale;
 - h) per le decisioni sul capitale adottate su base consolidata, la conclusione sul livello dei fondi propri che il gruppo di enti è tenuto a detenere a livello consolidato ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
 - i) per le decisioni sul capitale adottate su base individuale, la conclusione sul livello dei fondi propri che l'ente d'interesse è tenuto a detenere a livello individuale ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
 - j) le informazioni sui requisiti prudenziali minimi applicabili agli enti d'interesse ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 103, 129, 130, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE e su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;
 - k) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (i);
 - l) la descrizione del modo in cui la valutazione del rischio, le osservazioni e le riserve espresse dalle altre autorità competenti interessate o dall'autorità di vigilanza su base consolidata sono state considerate, a seconda dei casi;
 - m) il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere (h) e (i), a seconda dei casi.
2. Le decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale a livello individuale o consolidato soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 4, a seconda dei casi.

Articolo 17

Elaborazione delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità

1. La decisione sulla liquidità adottata in assenza di decisione congiunta sulla liquidità è inclusa in un documento contenente tutti i seguenti elementi:
- a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente interessata che adotta la decisione sulla liquidità;
 - b) la denominazione del gruppo di enti o dell'ente del gruppo al quale la decisione sulla liquidità si riferisce e si applica;
 - c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni sulla liquidità;
 - d) la data della decisione sulla liquidità;



- e) per le decisioni sulla liquidità adottate su base consolidata, la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per il gruppo di enti a livello consolidato;
 - f) per le decisioni sulla liquidità adottate su base individuale, la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per l'ente d'interesse a livello individuale;
 - g) per le decisioni sulla liquidità adottate su base consolidata, la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, ivi comprese l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della stessa per il gruppo a livello consolidato;
 - h) per le decisioni sulla liquidità adottate su base individuale, la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, ivi comprese l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente d'interesse a livello individuale conformemente all'articolo 105 della stessa;
 - i) la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (h);
 - j) le informazioni su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;
 - k) la descrizione del modo in cui la valutazione del rischio, le osservazioni e le riserve espresse dalle altre autorità competenti interessate o dall'autorità di vigilanza su base consolidata sono state considerate, a seconda dei casi;
 - l) il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere da (g) a (h), a seconda dei casi.
2. Le decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità a livello individuale o consolidato soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 3.

Articolo 18

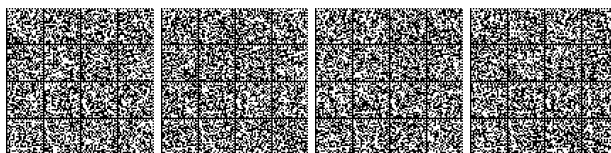
Comunicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'organo di amministrazione dell'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. Le autorità competenti interessate di uno Stato membro forniscono agli organi di amministrazione degli enti autorizzati in detto Stato le rispettive parti del documento contenente la decisione di cui al paragrafo 1 di interesse per ciascuno di tali enti.
3. Se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata discute con l'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione, per illustrare le caratteristiche e l'applicazione delle decisioni sul capitale o delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità.
4. Se del caso, le autorità competenti interessate di uno Stato membro discutono con gli enti ivi stabiliti le rispettive parti del documento contenente la decisione di interesse per ciascuno di tali enti, per illustrare le caratteristiche e l'applicazione delle decisioni sul capitale o delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità.

Articolo 19

Controllo dell'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità

L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate controllano l'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità, adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità, di interesse per ciascun ente del gruppo di cui sono rispettivamente responsabili.



CAPO IV

AGGIORNAMENTO E AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELLE DECISIONI CONGIUNTE E DELLE DECISIONI ADOTTATE IN ASSENZA DI DECISIONE CONGIUNTA*Articolo 20***Aggiornamento straordinario delle decisioni congiunte**

1. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o un'autorità competente interessata presenti una richiesta di aggiornamento straordinario di una decisione congiunta sul capitale o di una decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale richiesta a tutte le autorità competenti interessate. All'aggiornamento straordinario si applica la procedura di cui agli articoli da 9 a 14.

2. Qualora un'autorità competente interessata richieda, bilateralmente con l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'aggiornamento di una decisione congiunta in relazione a un ente diverso da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta è effettuata per iscritto e è pienamente motivata.

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la richiesta di cui al primo comma a tutte le autorità competenti interessate. La richiesta include un documento contenente un progetto di decisione congiunta sul capitale conforme agli obblighi di cui all'articolo 10 o un progetto di decisione congiunta sulla liquidità conforme agli obblighi di cui all'articolo 11. L'autorità di vigilanza su base consolidata impartisce alle autorità competenti interessate un termine per esprimersi in merito all'opportunità di trattare l'aggiornamento bilateralmente.

Se entro il termine specificato nessuna delle autorità competenti interessate chiede che l'aggiornamento non sia trattato bilateralmente, l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente interessata che ha richiesto l'aggiornamento straordinario concorrono bilateralmente al raggiungimento di un accordo sulla decisione congiunta.

3. Qualora un'autorità competente interessata non intenda fornire un contributo alla decisione congiunta aggiornata conformemente all'articolo 9, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la decisione congiunta aggiornata sulla base dell'ultimo contributo al documento contenente la decisione congiunta ricevuto dall'autorità competente interessata.

*Articolo 21***Aggiornamento annuale e straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta**

1. L'aggiornamento annuale delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta segue la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella misura in cui ciascuna fase della procedura sia pertinente per l'applicazione dell'articolo 97, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

2. Qualsiasi aggiornamento straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE segue la procedura di cui agli articoli da 9 a 14.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 22*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

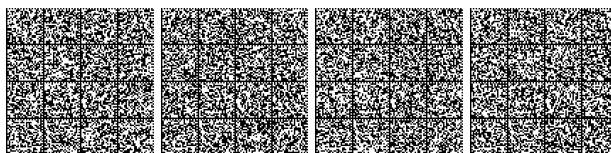
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO I

MODELLO DI RELAZIONE SREP

La relazione SREP è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (tabella 2).

Ente	
Categoria dell'ente	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento	
Attività totali (in milioni di euro) alla data di riferimento	
Autorità competente	

Valutazione complessiva SREP	Punteggio complessivo SREP (conformemente alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità):
<i>Questa sezione dovrebbe contenere una sintesi delle valutazioni riportate nelle sezioni seguenti.</i>	

Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (2) la proposta preliminare di decisione congiunta, compresa una dichiarazione sull'adeguatezza dei fondi propri a livello dell'entità e qualsiasi livello previsto di fondi propri superiori ai requisiti di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE (CRD) e al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR); (3) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (4) una descrizione di qualsiasi altra misura di vigilanza patrimoniale ⁽¹⁾.</i>
<i>Si prega di indicare in questa sezione anche come sono state determinate le stime patrimoniali dello SREP e come si è tenuto conto delle stime patrimoniali dell'ICAAP, laddove ritenute attendibili.</i>

Valutazione dell'adeguatezza della liquidità
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità; (2) la proposta di decisione congiunta, comprese una dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità a livello dell'entità e qualsiasi misura di vigilanza prevista, se applicabile; (3) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (4) una descrizione di qualsiasi altra misura di vigilanza, se applicabile, per colmare le carenze individuate.</i>
<i>A seconda della tempistica della decisione congiunta sulla liquidità, questa valutazione dovrebbe riflettere le risultanze sintetizzate nella relazione SREP sulla liquidità (cfr. modello nell'allegato 5) oppure fornire una valutazione aggiornata.</i>

⁽¹⁾ Ad esempio restrizioni sui dividendi.



A. Analisi del modello aziendale (attuabilità e sostenibilità)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del modello aziendale, della strategia e della posizione finanziaria nel periodo considerato; (2) la valutazione prudentiale dell'attuabilità del modello aziendale attuale e della sostenibilità della strategia; (3) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale.</i>	

B. Dispositivi interni di governance	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del quadro di governance interna nel periodo considerato; (2) le carenze individuate; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione ai requisiti per la governance interna; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C. Rischi per la solvibilità	
C.1 Rischio di credito e di controparte	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.2 Rischio di regolamento/consegna	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.3 Rischio di interconcentrazione	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	



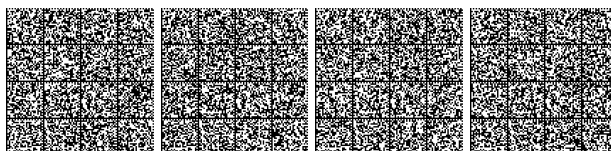
C.4 Rischio di mercato	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.5 Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.6 Rischio operativo	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.7 Rischio di leva finanziaria eccessiva	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.8 Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione degli altri rischi per la solvibilità individuati nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

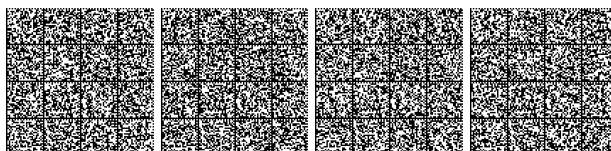


D. Rischi per la liquidità	Punteggio complessivo del rischio di liquidità:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding) nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i> <i>A seconda della tempistica della decisione congiunta sulla liquidità, questa valutazione dovrebbe riflettere le risultanze sintetizzate nella relazione SREP sulla liquidità (cfr. modello nell'allegato 5) oppure fornire una valutazione aggiornata.</i>	
<i>Qualora la valutazione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding) evidenzia questioni significative in relazione al rischio di finanziamento (funding), tali da richiedere stanziamenti di capitale per attenuare gli effetti degli accresciuti costi di finanziamento (funding), si prega di indicare come tali questioni sono state prese in considerazione nei requisiti aggiuntivi di fondi propri, se pertinente.</i>	

E. Rischio sistemico
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (3) qualsiasi misura di vigilanza, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale.</i>

F. Esame del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi delle risultanze della valutazione dell'attendibilità del quadro dell'ICAAP e la quantificazione da parte dell'ente dei rischi e del conseguente stanziamento di adeguato capitale interno; (2) una descrizione dell'evoluzione del quadro dell'ICAAP nel periodo considerato; (3) le carenze individuate; (4) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione all'ICAAP; (5) le misure di attenuazione che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i> <i>Questa sezione dovrebbe comprendere inoltre una dichiarazione sull'attendibilità delle stime ICAAP e sulla loro idoneità come contributo alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.</i>

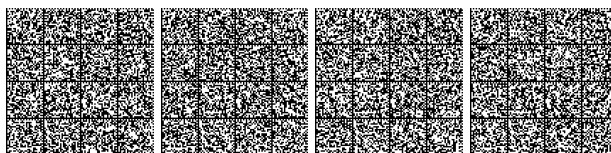
G. Effetti di diversificazione interrisk
<i>Tenendo conto dell'esito delle valutazioni ICAAP e delle stime del capitale interno, e soltanto qualora siano individuati effetti di diversificazione, si prega di inserire in questa sezione una descrizione dell'impatto degli effetti di diversificazione e di indicare in che misura si possa tener conto dei benefici che ne derivano nella determinazione dell'adeguatezza patrimoniale.</i>



H. Risultati delle prove di stress
<i>Si prega di sintetizzare in questa sezione i risultati delle prove di stress degli enti stessi e il loro impatto sull'adeguatezza patrimoniale, nonché la loro conciliazione con le prove di stress prudenziali, e di illustrare come è stata determinata la riserva delle prove di stress, se applicabile.</i>

Altre informazioni rilevanti
<i>Si prega di inserire in questa sezione le altre informazioni che l'autorità competente considera rilevanti ai fini della valutazione del rischio del gruppo che non sono fornite nelle sezioni precedenti.</i>

Indicatori quantitativi concordati dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti dello Stato SEE ospitante (conformemente alle norme tecniche di regolamentazione/norme tecniche di attuazione sui collegi delle autorità di vigilanza)
<i>Si prega di elencare tutti gli indicatori quantitativi concordati da condividere durante la preparazione della relazione congiunta contenente la valutazione dei rischi al fine di pervenire a una decisione congiunta.</i>



ALLEGATO II

MODELLO DI RELAZIONE SREP

Tabella 1.

Quadro sinottico dei punteggi

Ente		
Categoria dell'ente		[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento		
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento		
Autorità competente		
Elementi SERP		Punteggio
A.	Modello aziendale (attuabilità e sostenibilità)	
B.	Dispositivi interni di governance	
C.	Rischi per la solvibilità	
C.1	Rischio di credito e di controparte	
C.2	Rischio di regolamento / consegna	
C.3	Rischio di interconcentrazione	
C.4	Rischio di mercato	
C.5	Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB)	
C.6	Rischio operativo	
C.7	Rischio di leva finanziaria eccessiva	
C.8	Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)	
C.9	Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)	
D.	Rischi per la liquidità	[secondo i risultati della relazione SREP sulla liquidità] I punteggi dovrebbero essere coerenti con le valutazioni rispettive della decisione congiunta sulla liquidità. A seconda della tempistica della decisione congiunta sulla liquidità, questa valutazione dovrebbe riflettere le risultanze sintetizzate nella relazione SREP sulla liquidità oppure fornire una valutazione aggiornata.
E.	Rischio sistemico (rischio cui l'ente espone il sistema finanziario)	
Punteggio complessivo SREP		

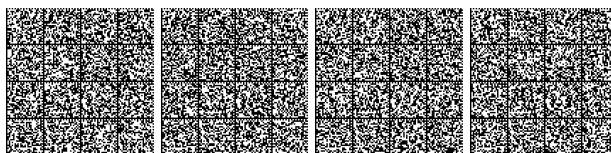
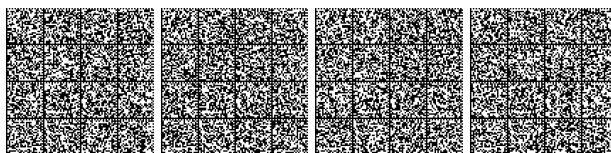


Tabella 2.
Sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Ente	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]		
Categoria dell'ente			
Data di riferimento			
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento			
Autorità competente			
Elementi SERP	Voci per memoria		Requisito patrimoniale complessivo/stima complessiva SREP (compresa, se applicabile, la proxy di vigilanza) (in milioni di EUR)
	Requisiti patrimoniali del primo pilastro (se applicabile) (in milioni di EUR)	Stima ICAAP (in milioni di EUR)	
A. Modello aziendale (attuabilità e sostenibilità)			
B. Dispositivi interni di governance			
C. Rischi per la solvibilità (rischi e controlli)			
C.1 Rischio di credito e di controparte			
C.2 Rischio di regolamento / consegna			
C.3 Rischio di interconcentrazione			
C.4 Rischio di mercato			
C.5 Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB)			
C.6 Rischio operativo			
C.7 Rischio di leva finanziaria eccessiva			
C.8 Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)			
C.9 Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)			
D. Rischi per la liquidità — Rischio di finanziamento (funding) (prospettiva di costo del finanziamento (funding))			
E. Rischio sistemico (rischio cui l'ente espone il sistema finanziario)			
F. Effetti di diversificazione interrischio			
G. Pianificazione patrimoniale / riserva delle prove di stress (se applicabile)			
	Pianificazione patrimoniale / riserva delle prove di stress basata sui risultati delle prove di stress ICAAP, se applicabile	Conciliazione delle prove di stress ICAAP con le prove di stress prudenziali e risultante pianificazione patrimoniale / riserva delle prove di stress, se applicabile	

Risultato patrimoniale SREP (proposta preliminare per la discussione della decisione congiunta)				
H.	Requisito patrimoniale complessivo/stima complessiva	Totale dei requisiti patrimoniali del primo pilastro	Totale della stima patrimoniale ICAAP	Totale della stima patrimoniale SREP
	Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (capitale considerato adeguato/inadeguato)			
	Requisiti aggiuntivi di fondi propri			
	Voci per memoria (valori alla data di riferimento))			
	Fondi propri totali alla data di riferimento (in milioni di EUR)			
	Fondi propri di classe 1 alla data di riferimento (in milioni di EUR)			
	Fondi propri del capitale primario di classe 1 alla data di riferimento (in milioni di EUR)			
	Totale delle attività ponderato per il rischio alla data di riferimento (in milioni di EUR)			
	Requisiti di fondi propri applicabili nello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto delle misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso e delle disposizioni transitorie previste nella parte X dello stesso			
	Livello della riserva di conservazione del capitale che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE			
	Livello della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE			
	Livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE			
	Livello della riserva per i G-SII o della riserva per gli O-SII che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 128, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2013/36/UE			
	Altri requisiti prudenziali applicabili all'ente, compreso a norma dell'articolo 103 della direttiva 2013/36/UE, misure macroprudenziali e raccomandazioni dell'ABE e del CERS			



ALLEGATO III

MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL GRUPPO

Alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo sono allegate tutte le relazioni SREP presentate dalle autorità competenti interessate. La relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (tabella 2).

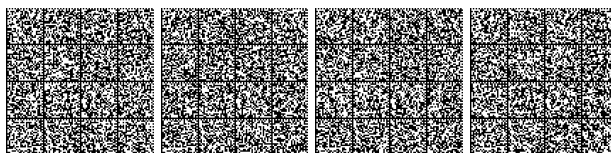
Gruppo	
Categoria del gruppo	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento	
Attività totali (in milioni di euro) alla data di riferimento:	

Valutazione complessiva SREP del gruppo	Punteggio complessivo SREP (conformemente alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità):
<i>Questa sezione dovrebbe contenere una sintesi delle valutazioni riportate nelle sezioni seguenti.</i>	

Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (2) la proposta di decisione congiunta, compresa una dichiarazione sull'adeguatezza dei fondi propri a livello del gruppo e qualsiasi livello previsto di fondi propri superiori ai requisiti di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE (CRD) e al regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR); (3) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (4) una descrizione di qualsiasi altra misura di vigilanza patrimoniale ⁽¹⁾.</i>
<i>Si prega di indicare in questa sezione anche come sono state determinate le stime patrimoniali dello SREP e come si è tenuto conto delle stime patrimoniali dell'ICAAP, laddove ritenute attendibili.</i>

Valutazione dell'adeguatezza della liquidità
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità; (2) la proposta di decisione congiunta, comprese una dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità a livello del gruppo e qualsiasi misura di vigilanza prevista, se applicabile; (3) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (4) una descrizione di qualsiasi altra misura di vigilanza, se applicabile, per colmare le carenze individuate.</i>
<i>A seconda della tempistica della decisione congiunta sulla liquidità, questa valutazione dovrebbe riflettere le risultanze sintetizzate nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo (cfr. modello nell'allegato 7) oppure fornire una valutazione aggiornata.</i>

⁽¹⁾ Ad esempio restrizioni sui dividendi.



A. Analisi del modello aziendale (attuabilità e sostenibilità)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del modello aziendale, della strategia e della posizione finanziaria nel periodo considerato; (2) la valutazione prudentiale dell'attuabilità del modello aziendale attuale e della sostenibilità della strategia; (3) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale.</i>	

B. Dispositivi interni di governance	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del quadro di governance interna nel periodo considerato; (2) le carenze individuate; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione ai requisiti per la governance interna; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C. Rischi per la solvibilità	
C.1 Rischio di credito e di controparte	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.2 Rischio di regolamento/consegna	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.3 Rischio di interconcentrazione	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	



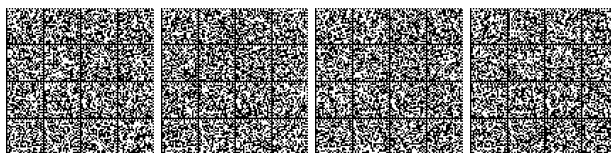
C.4 Rischio di mercato	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.5 Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.6 Rischio operativo	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.7 Rischio di leva finanziaria eccessiva	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

C.8 Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione degli altri rischi per la solvibilità individuati nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	



D. Rischi per la liquidità	Punteggio complessivo del rischio di liquidità:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding) nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i> <i>A seconda della tempistica della decisione congiunta sulla liquidità, questa valutazione dovrebbe riflettere le risultanze sintetizzate nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo (cfr. modello nell'allegato 7) oppure fornire una valutazione aggiornata.</i>	
<i>Qualora la valutazione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding) evidenzia questioni significative in relazione al rischio di finanziamento (funding), tali da richiedere stanziamenti di capitale per attenuare gli effetti degli accresciuti costi di finanziamento (funding), si prega di indicare come tali questioni sono state prese in considerazione nei requisiti aggiuntivi di fondi propri, se pertinente.</i>	

E. Rischio sistemico
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio nel periodo considerato; (2) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (3) qualsiasi misura di vigilanza, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale.</i>

F. Esame del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi delle risultanze della valutazione dell'attendibilità del quadro dell'ICAAP e la quantificazione da parte dell'ente dei rischi e del conseguente stanziamento di adeguato capitale interno; (2) una descrizione dell'evoluzione del quadro dell'ICAAP nel periodo considerato; (3) le carenze individuate; (4) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione all'ICAAP; (5) le misure di attenuazione che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente, comprese misure di vigilanza patrimoniale e non patrimoniale, per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i> <i>Questa sezione dovrebbe comprendere inoltre una dichiarazione sull'attendibilità delle stime ICAAP e sulla loro idoneità come contributo alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.</i>

G. Effetti di diversificazione interrisk
<i>Tenendo conto dell'esito delle valutazioni ICAAP e delle stime del capitale interno, e soltanto qualora siano individuati effetti di diversificazione, si prega di inserire in questa sezione una descrizione dell'impatto degli effetti di diversificazione e di indicare in che misura si possa tener conto dei benefici che ne derivano nella determinazione dell'adeguatezza patrimoniale.</i>



H. Risultati delle prove di stress

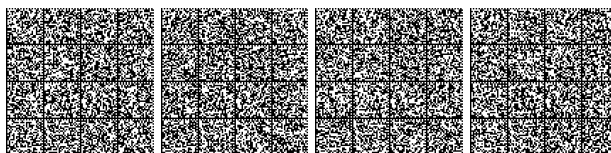
Si prega di sintetizzare in questa sezione i risultati delle prove di stress degli enti stessi e il loro impatto sull'adeguatezza patrimoniale, nonché la loro conciliazione con le prove di stress prudenziali, e di illustrare come è stata determinata la riserva delle prove di stress, se applicabile

Altre informazioni rilevanti

Si prega di inserire in questa sezione le altre informazioni che le autorità competenti considerano rilevanti ai fini della valutazione del rischio del gruppo che non sono fornite nelle sezioni precedenti (ad esempio le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione.

Indicatori quantitativi concordati dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti dello Stato SEE ospitante (conformemente alle norme tecniche di regolamentazione/norme tecniche di attuazione sui collegi delle autorità di vigilanza)

Si prega di elencare tutti gli indicatori quantitativi concordati da condividere durante la preparazione della relazione congiunta contenente la valutazione dei rischi al fine di pervenire a una decisione congiunta.



ALLEGATO IV

MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL GRUPPO

Tabella 1.

Quadro sinottico dei punteggi

Ente	Entità X / Sottogruppo X	Entità Y / Sottogruppo Y	Gruppo consolidato
Categoria dell'ente			
Data di riferimento			
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento			
Autorità competente			
Elementi SREP	Punteggio	Punteggio	Punteggio
A. Modello aziendale (attuabilità e sostenibilità)			
B. Dispositivi interni di governance			
C. Rischi per la solvibilità			
C.1 Rischio di credito e di controparte			
C.2 Rischio di regolamento / consegna			
C.3 Rischio di interconcentrazioni			
C.4 Rischio di mercato			
C.5 Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB)			
C.6 Rischio operativo			
C.7 Rischio di leva finanziaria eccessiva			
C.8 Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare)			
C.9 Altri rischi importanti per l'ente, se applicabile (si prega di specificare))			
D. Rischi per la liquidità	[secondo i risultati della relazione SREP sulla liquidità]	[secondo i risultati della relazione SREP sulla liquidità]	[secondo i risultati della relazione SREP sulla liquidità]
E. Rischio sistemico (rischio cui l'ente espone il sistema finanziario)			
Punteggio complessivo SREP			

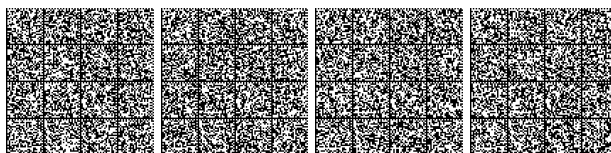


Sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

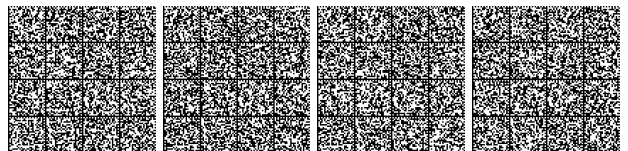
Ente	Entità X / Sottogruppo X		Entità Y / Sottogruppo Y		Gruppo consolidato	
Categoria dell'ente						
Data di riferimento						
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento						
Autorità competente						
Elementi SREP	Voci per memoria		Voci per memoria		Voci per memoria	
A. Modello aziendale (attuabilità e sostenibilità)	Requisiti patrimoniali del primo pilastro (se applicabile) (in milioni di EUR)		Requisito patrimoniale complessivo/stima complessiva SREP (compresa, se applicabile, la proxy di vigilanza) (in milioni di EUR)		Requisito patrimoniale complessivo / stima complessiva SREP (compresa, se applicabile, la proxy di vigilanza) (in milioni di EUR)	
B. Dispositivi interni di governance						
C. Rischi per la solvibilità (rischi e controlli)						
C.1 Rischio di credito e di controparte						
C.2 Rischio di regolamento / consegna						
C.3 Rischio di interconcentrazione						



— 47 —

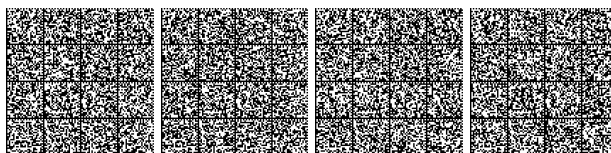


Risultato patrimoniale SREP (proposta preliminare per la discussione della decisione congiunta)							
H.	Requisito patrimoniale complessivo/stima complessiva	Totale dei requisiti patrimoniali del primo pilastro	Totale della stima patrimoniale e ICAAP	Totale della stima patrimoniale SREP	Totale dei requisiti patrimoniali del primo pilastro	Totale della stima patrimoniale e ICAAP	Totale della stima patrimoniale SREP
	Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (capitale considerato adeguato/inadeguato)			adeguato/inadeguato			adeguato/inadeguato
	Requisiti aggiuntivi di fondi propri			Somma dei componenti o approccio olistico (come importo o coefficiente oppure come combinazione dei due)			Somma dei componenti o approccio olistico (come importo o coefficiente oppure come combinazione dei due)
	Effetti di diversificazione, compreso infragruppo (-)						
	Concentrazione infragruppo (+)						
I.	Dispositivi di sostegno infragruppo (-)						
	Altri elementi infragruppo (+/-)						
	Decisione congiunta risultante (in base alla proposta preliminare (H), che rispecchia l'impatto degli elementi infragruppo, e ai risultati del dialogo tra autorità competenti)						
J.	Requisito patrimoniale complessivo/stima complessiva	Totale dei requisiti patrimoniali del primo pilastro	Totale della stima patrimoniale e ICAAP	Totale della stima patrimoniale SREP	Totale dei requisiti patrimoniali del primo pilastro	Totale della stima patrimoniale e ICAAP	Totale della stima patrimoniale SREP
	Valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (capitale considerato adeguato/inadeguato)			adeguato/inadeguato			adeguato/inadeguato
	Requisiti aggiuntivi di fondi propri			Somma dei componenti o approccio olistico (come importo o coefficiente oppure come combinazione dei due)			Somma dei componenti o approccio olistico (come importo o coefficiente oppure come combinazione dei due)



Voci per memoria (valori alla data di riferimento)							
Fondi propri totali alla data di riferimento (in milioni di EUR)							
Fondi propri di classe 1 alla data di riferimento (in milioni di EUR)							
Fondi propri del capitale primario di classe 1 alla data di riferimento (in milioni di EUR)							
Totale delle attività ponderato per il rischio alla data di riferimento (in milioni di EUR)							
Requisiti di fondi propri applicabili nello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto delle misure adottate o riconosciute conformemente all'articolo 458 dello stesso e delle disposizioni transitorie previste nella parte X dello stesso							
Livello della riserva di conservazione del capitale che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE							
Livello della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130 della direttiva 2013/36/UE							

— 50 —



ALLEGATO V

MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

La relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione della liquidità complessiva (tabella 2).

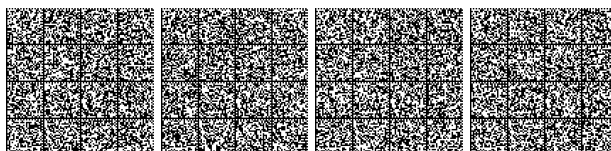
Ente	
Categoria dell'ente	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento	
Attività totali (in milioni di euro) alla data di riferimento	
Autorità competente	

Valutazione complessiva del rischio di liquidità nello SREP	Punteggio complessivo del rischio di liquidità::
<i>Questa sezione dovrebbe contenere una sintesi delle valutazioni riportate nelle sezioni seguenti.</i>	

Valutazione dell'adeguatezza della liquidità
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità; (2) la proposta di decisione congiunta, comprese una dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità a livello dell'entità e qualsiasi misura di vigilanza, se applicabile, per far fronte a aspetti significativi e risultanze rilevanti; (3) le prospettive per il periodo di valutazione successivo.</i>

A. Valutazione del rischio di liquidità	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio di liquidità nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

B. Valutazione del rischio di finanziamento (funding)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio di finanziamento (funding) nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	



Altre informazioni rilevanti
<i>Si prega di inserire in questa sezione le altre informazioni che l'autorità competente considera rilevanti ai fini della valutazione del rischio del gruppo che non sono fornite nelle sezioni precedenti.</i>

ALLEGATO VI

MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Tabella 1.

Quadro sinottico dei punteggi

Ente		
Categoria dell'ente		[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento		
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento		
Autorità competente		
Elementi di liquidità SREP		Punteggio
A.	Rischio di liquidità	
B.	Rischio di finanziamento (funding)	
C.	Gestione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding)	
E. Punteggio complessivo del rischio di liquidità		

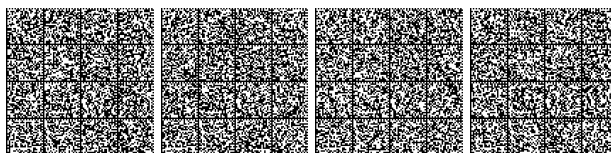
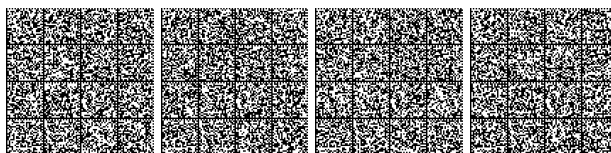


Tabella 2.

Sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Ente		
Categoria dell'ente		[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento		
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento		
Autorità competente		
Elementi di liquidità SREP		Esito della valutazione del rischio di liquidità
		(in milioni di EUR o informazione descrittiva delle misure)
A.	Valutazione dell'adeguatezza della liquidità	<i>adeguata/inadeguata</i>
B.	Proposta di decisione congiunta — Misure quantitative (articoli 104 e 105)	
	Requisiti specifici in materia di riserve di liquidità [da precisare in termini di attività ammissibili all'LCR una volta che l'LRC è introdotto come norma (facoltativo prima di tale data)]	
	Requisiti specifici in materia di finanziamento (funding) stabile [da precisare alla definizione dell'NSFR una volta che l'NSFR è introdotto come norma (facoltativo prima di tale data)]	
	Altri requisiti / limitazioni quantitativi	
D	Proposta di decisione congiunta — Misure qualitative (articoli 104 e 105)	
Voci per memoria (valori alla data di riferimento)		
	Coefficiente LCR effettivo o altro coefficiente nazionale equivalente (fino all'attuazione dell'LCR nel CRR)	
	Coefficiente NSFR effettivo o altro coefficiente nazionale equivalente (fino all'attuazione dell'NSFR nel CRR)	
	Eventuale riserva obbligatoria LCR ("primo pilastro")	
	Eventuale finanziamento (funding) stabile obbligatorio NSFR ("primo pilastro")	
	Altri requisiti prudenziali applicabili all'ente, compreso a norma dell'articolo 103 della direttiva 2013/36/UE, misure macroprudenziali e raccomandazioni dell'ABE e del CERS	



ALLEGATO VII

MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL GRUPPO

Alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo sono allegate tutte le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità presentate dalle autorità competenti interessate. La relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità (tabella 2).

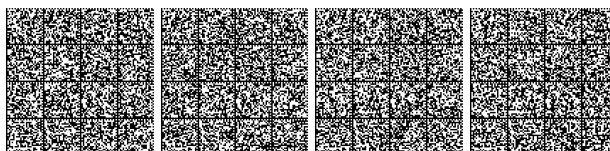
Gruppo	
Categoria del gruppo	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento	
Attività totali (in milioni di euro) alla data di riferimento	

Valutazione complessiva del rischio di liquidità nello SREP	Punteggio complessivo del rischio di liquidità:
<i>Questa sezione dovrebbe contenere una sintesi delle valutazioni riportate nelle sezioni seguenti.</i>	

Valutazione dell'adeguatezza della liquidità
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una sintesi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità; (2) la proposta di decisione congiunta, comprese una dichiarazione sull'adeguatezza della liquidità a livello di gruppo e qualsiasi misura di vigilanza, se applicabile, per far fronte a aspetti significativi e risultanze rilevanti; (3) le prospettive per il periodo di valutazione successivo.</i>

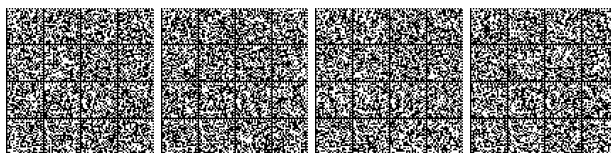
A. Valutazione del rischio di liquidità	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio di liquidità nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

B. Valutazione del rischio di finanziamento (funding)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione del rischio di finanziamento (funding) nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	



C. Valutazione della gestione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding)	Punteggio:
<i>Si prega di inserire in questa sezione: (1) una descrizione dell'evoluzione della gestione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding) nel periodo considerato; (2) le carenze individuate nei controlli; (3) i problemi di inosservanza del CRR e della CRD in relazione al rischio; (4) le prospettive per il periodo di valutazione successivo; (5) le misure di attenuazione del rischio che l'ente deve adottare; (6) qualsiasi misura di vigilanza pertinente per colmare le carenze e superare i problemi di inosservanza.</i>	

Altre informazioni rilevanti
<i>Si prega di inserire in questa sezione le altre informazioni che le autorità competenti considerano rilevanti ai fini della valutazione del rischio del gruppo che non sono fornite nelle sezioni precedenti (ad esempio le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione.</i>



ALLEGATO VIII

MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL GRUPPO

Tabella 1.

Quadro sinottico dei punteggi

Ente	Entità X/ Softogruppo X	Entità Y / Softogruppo Y	Gruppo consolidato
Categoria dell'ente	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento			
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento			
Autorità competente			
Elementi di liquidità SREP	Punteggio	Punteggio	Punteggio
A. Rischio di liquidità			
B. Rischio di finanziamento (funding)			
C. Gestione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding)			
E. Punteggio complessivo del rischio di liquidità			

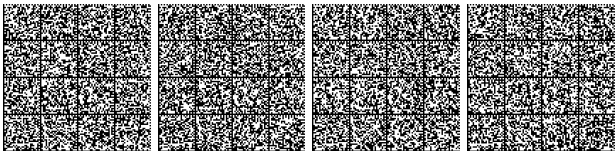
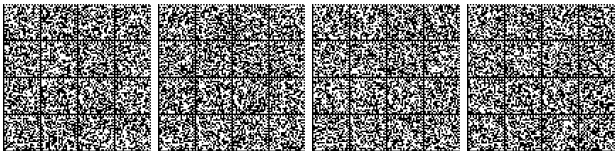


Tabella 2.
Sinossi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità

Ente	Entità X/ Sottogruppo X	Entità Y/ Sub-group Y
Categoria dell'ente	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]	[basata sulla classificazione nazionale fino all'attuazione del sistema di categorizzazione comune, ai sensi degli orientamenti dell'ABE per le metodologie e le procedure comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); la categoria alla quale l'ente è assegnato ne riflette anche l'importanza sistemica]
Data di riferimento		
Attività totali (in milioni di EUR) alla data di riferimento		
Autorità competente		
Elementi di liquidità SREP	Punteggio (in milioni di EUR o informazione descrittiva delle misure)	Esito della valutazione del rischio di liquidità (in milioni di EUR o informazione descrittiva delle misure)
A. Rischio di finanziamento (funding)		
Gestione dei rischi di liquidità e di finanziamento (funding)		
Requisiti specifici in materia di riserve di liquidità [da precisare in termini di attività ammissibili all'LCR una volta che l'LCR è introdotto come norma (facoltativo prima di tale data)]		
B. Requisiti specifici in materia di finanziamento (funding)		
Requisiti specifici in materia di finanziamento [da precisare alla definizione dell'NSFR una volta che l'NSFR è introdotto come norma (facoltativo prima di tale data)]		
Altri requisiti / limitazioni quantitativi		
D. Proposta di decisione congiunta - Misure qualitative (articoli 104 e 105)		



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 711/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché per l'ovoalbumina, evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

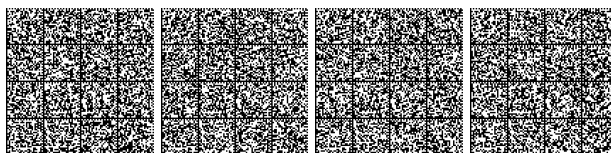
*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

*Per la Commissione**A nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	122,4	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	134,3 147,4	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	294,3 220,5 315,7 254,6	2 24 0 14	AR BR CL TH
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	135,0	2	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	312,5 323,6	0 0	BR CL
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	267,9	6	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

14CE1210



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 712/2014 DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

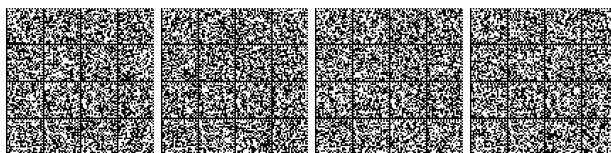
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	67,9
	TR	78,3
	ZZ	73,1
0707 00 05	MK	27,7
	TR	74,4
	ZZ	51,1
0709 93 10	TR	106,4
	ZZ	106,4
0805 50 10	AR	101,8
	BO	130,6
	TR	125,4
	ZA	116,4
	ZZ	118,6
0808 10 80	AR	110,6
	BR	99,0
	CL	112,0
	NZ	135,4
	US	147,4
	ZA	128,8
	ZZ	122,2
0809 10 00	TR	225,5
	ZZ	225,5
0809 29 00	TR	336,8
	ZZ	336,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE1211



REGOLAMENTO (UE) N. 713/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente, e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi ⁽¹⁾. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, per sei ulteriori prodotti.
- (2) Inoltre, in certi casi, è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un altro prodotto deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia classificazione è diventata obsoleta. Nel caso di tre prodotti devono essere aumentati i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Infine, nel caso di due prodotti è opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto, rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 2014 e dal 1° gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedereli a decorrere da tali date.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché alcuni adeguamenti dei contingenti tariffari autonomi di cui al presente regolamento devono produrre effetti a decorrere dal 1° luglio 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

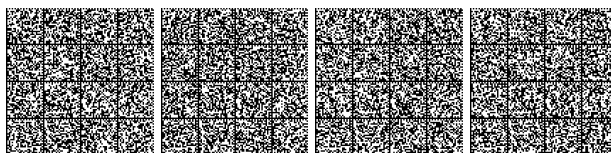
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificata:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa;
- 4) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014, ad eccezione dell'articolo 1, punto 4, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

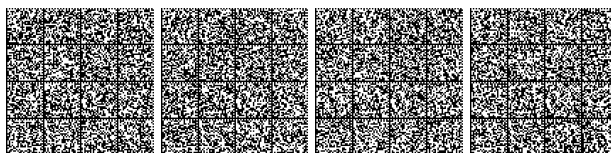
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

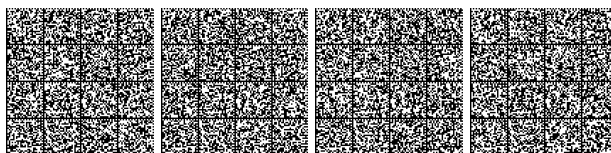


ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 1

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.7. — 31.12.	10 tonnellate	0 %
09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3,2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	1.7. — 31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa	1.7. — 31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	1.7. — 31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	1.7. — 31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi ⁽¹⁾	1.7. — 31.12.	2 900 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

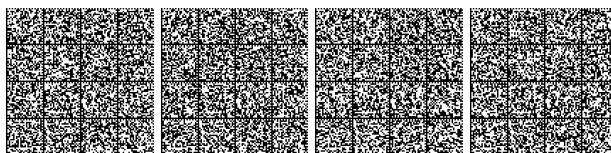


ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 2

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.1.—31.12.	12 000 tonnellate	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1.—31.12.	18 000 tonnellate	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO_2 non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al_2O_3 non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1700 °C	1.1.—31.12.	225 tonnellate	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽¹⁾	1.7.—31.12.	800 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	1.1.—31.12.	125 000 pezzi	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	1.1.—31.12.	97 000 pezzi	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 ⁽¹⁾	1.1.—31.12.	5 000 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).



REGOLAMENTO (UE) N. 714/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 giugno 2014****recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera greca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	07/TQ43
Stato membro	Grecia
Stock	BFT/AE45WM
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus Thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo
Data di chiusura	28.3.2014

14CE1213



REGOLAMENTO (UE) N. 715/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 prevede un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2016.
- (2) È necessario rilevare dati per controllare l'attuazione delle misure connesse con la revisione della politica agricola comune dopo il 2013, nonché delle misure per lo sviluppo rurale ⁽²⁾.
- (3) Le informazioni statistiche sull'impiego dei nutrienti, sull'irrigazione e sui diversi metodi di produzione agricola, in relazione ai dati strutturali, a livello delle singole aziende sono insufficienti. È quindi necessario migliorare la raccolta dei dati su tali aspetti a livello di aziende agricole, disporre di statistiche supplementari ai fini dell'elaborazione della politica agroambientale e migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.
- (4) Le modifiche da apportare all'elenco delle caratteristiche rispettano il principio del mantenimento dell'equilibrio degli oneri complessivi una volta che l'aggiunta di nuove variabili per rispondere all'evoluzione e all'aumento della domanda di dati statistici in campo agricolo generato dalla nuova politica agricola comune in vista del 2020, al fine principalmente di migliorarne le prestazioni ambientali e di disporre delle informazioni agroalimentari corrispondenti, sarà compensata dall'abbandono di variabili ormai obsolete in seguito alle modifiche apportate alla legislazione pertinente e dalla sospensione puntuale del rilevamento di talune variabili nel 2016, tenendo presente anche che il livello di contributo finanziario dell'UE all'indagine resterà invariato.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

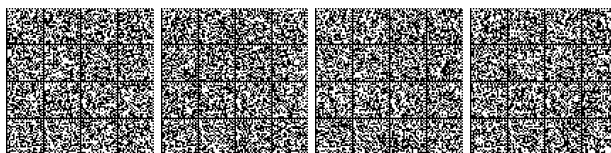
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

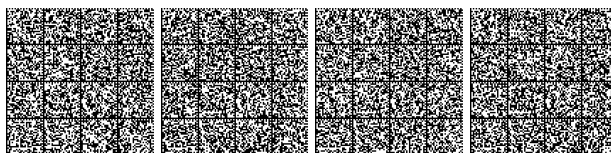


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle caratteristiche per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016

CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
I. CARATTERISTICHE GENERALI	
– Localizzazione dell'azienda ⁽¹⁾	
– – Regione NUTS ⁽²⁾ 3	Codice NUTS 3
– – L'azienda si trova in una zona svantaggiata (ZS)?	NM/M/N ⁽³⁾
– Personalità giuridica dell'azienda	
– – L'azienda è un'unità di terre comuni?	sì/no
– – La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:	
– – – una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?	sì/no
– – – – Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?	sì/no
– – – – – Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?	sì/no
– – – – – Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore?	sì/no
– – – una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?	sì/no
– – – una persona giuridica?	sì/no
– Titolo di possesso (rispetto al conduttore) e sistema di conduzione	
– – Superficie agricola utilizzata:	
– – – in proprietà	ha
– – – in affitto	ha
– – – a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione	ha
– – – terre comuni	ha
– Agricoltura biologica	
– – È praticata l'agricoltura biologica nell'azienda?	sì/no
– – Dati particolareggiati ⁽⁴⁾	
– – – Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
– – – Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
– – – Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi certificati di produzione dell'agricoltura biologica conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea o in fase di conversione da certificare:	
– – – – cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	ha



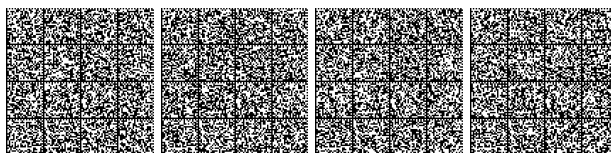
CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
---- legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)	ha
---- patate (comprese le patate primaticce e da semina)	ha
---- barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha
---- semi oleosi	ha
---- ortaggi freschi, meloni e fragole	ha
---- prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha
---- frutteti e piantagioni di bacche	ha
---- agrumeti	ha
---- oliveti	ha
---- vigneti	ha
---- altre colture (colture tessili ecc.) inclusi i pascoli magri	ha
--- Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	
---- bovini	capi
---- suini	capi
---- ovini e caprini	capi
---- pollame	capi
---- altri animali	sì/no
-- Destinazione della produzione dell'azienda:	
--- la famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda	sì/no
--- le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda	sì/no

II. SUPERFICI

- Seminativi	
-- Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):	
--- frumento (grano) tenero e spelta	ha
--- frumento (grano) duro	ha
--- segala	ha
--- orzo	ha
--- avena	ha
--- granturco	ha
--- riso	ha
--- altri cereali per la produzione di granella	ha
-- Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)	ha
--- di cui piselli, fave e favette, lupini dolci	ha



CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
-- Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	ha
-- Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha
-- Piantе sarchiate da foraggio (escluse le sementi)	ha
-- Colture industriali:	
--- tabacco	ha
--- luppolo	ha
--- cotone	ha
--- colza e ravizzone	ha
--- girasole	ha
--- soia	ha
--- semi di lino	ha
--- altri semi oleosi	ha
--- lino	ha
--- canapa	ha
--- altre colture tessili	ha
--- piante aromatiche, medicinali e spezie	ha
--- altre colture industriali, non menzionate altrove	ha
-- Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:	
--- coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha
---- coltivazione di pieno campo	ha
---- coltivazione in orti stabili	ha
--- coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)	ha
-- Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):	
--- coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)	ha
--- coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)	ha
-- Piantе raccolte verdi:	
--- erbai temporanei	ha
--- altre piante raccolte verdi:	
---- mais verde	ha
---- leguminose	ha
---- altre piante raccolte verdi non menzionate altrove	ha
-- Sementi e piantine per seminativi	ha
-- Altre coltivazioni per seminativi	ha
-- Terreni a riposo	ha



CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
– Orti familiari	ha
– Prati permanenti:	ha
– – prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha
– – pascoli magri	ha
– – prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha
– Colture permanenti	
– – Frutteti e piantagioni di bacche	ha
– – – frutta fresca, di cui:	ha
– – – – frutta di origine temperata	ha
– – – – frutta di origine subtropicale	ha
– – – bacche	ha
– – – frutta in guscio	ha
– – Agrumeti	ha
– – Oliveti	ha
– – – per la produzione di olive da tavola	ha
– – – per la produzione di olive da olio	ha
– – Vigneti per la produzione di:	ha
– – – vini di qualità	ha
– – – altri vini	ha
– – – uve da tavola	ha
– – – uva passa	ha
– – Vivai	ha
– – Altre coltivazioni permanenti	ha
– – Coltivazioni permanenti in serra	ha
– Altre superfici	
– – Superfici agricole non utilizzate	ha
– – Superficie boscata	ha
– – – di cui bosco ceduo a rotazione rapida	ha
– – Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce ecc.)	ha
– Funghi	ha
– Piante energetiche	ha
– Irrigazione	
– – Superficie irrigata	
– – – superficie irrigabile totale	ha



CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
--- superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei dodici mesi precedenti	ha
-- Metodi di irrigazione utilizzati	
--- irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, per infiltrazione laterale)	sì/no
--- irrigazione per aspersione	sì/no
--- irrigazione a goccia	sì/no
-- Acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione	
--- acque sotterranee all'interno dell'azienda	sì/no
--- acque superficiali all'interno dell'azienda (bacini naturali o artificiali)	sì/no
--- acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda	sì/no
--- acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua	sì/no
--- altre fonti	sì/no

III. PATRIMONIO ZOOTECNICO

- Equini	capi
- Bovini:	
-- bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine	capi
-- bovini da un anno a meno di due anni, maschi	capi
-- bovini da un anno a meno di due anni, femmine	capi
-- bovini di due anni e più, maschi	capi
-- giovenche di due anni e più	capi
-- vacche da latte	capi
-- altre vacche	capi
- Ovini e caprini:	
-- ovini (di tutte le età)	capi
--- femmine da riproduzione	capi
--- altri ovini	capi
-- caprini (di tutte le età)	capi
--- femmine da riproduzione	capi
--- altri caprini	capi
- Suini:	
-- lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	capi
-- scrofe da riproduzione di almeno 50 kg	capi
-- altri suini	capi
- Pollame:	
-- polli da carne	capi

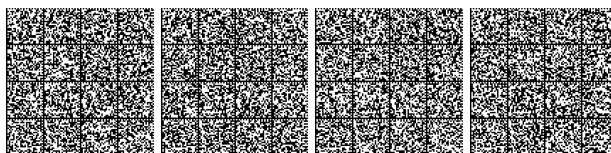


CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
-- galline ovaiole	capi
-- altro pollame	capi
--- tacchini	capi
--- anatre	capi
--- oche	capi
--- struzzi	capi
--- altro pollame, non menzionato altrove	capi
- Coniglie fattrici	capi
- Api	alveari
- Altri animali, non menzionati altrove	sì/no

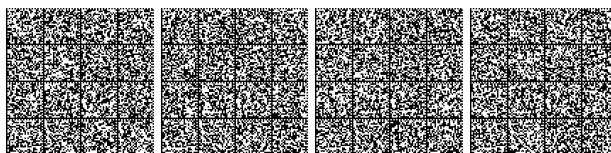
IV. MANODOPERA

IV. i) Lavoro agricolo nell'azienda

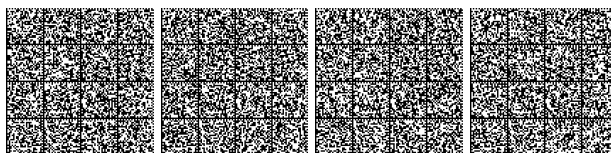
- Conduttore	
-- sesso	M/F
-- età	fasce d'età ⁽⁵⁾
-- lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)	fascia percentuale ULA 1 ⁽⁶⁾
- Capo azienda	
-- sesso	M/F
-- età	fasce d'età
-- lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)	fascia percentuale ULA 2 ⁽⁷⁾
- Formazione del capo azienda	
-- formazione agraria del capo azienda	tipologie di formazione ⁽⁸⁾
-- formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi dodici mesi	sì/no
- Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — maschi	
-- lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)	fascia percentuale ULA 2
- Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda — femmine	
-- lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)	fascia percentuale ULA 2
- Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — maschi	
-- lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)	fascia percentuale ULA 2
- Manodopera non familiare occupata in forma continuativa — femmine	
-- lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)	fascia percentuale ULA 2
- Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa — maschi e femmine	giornate di lavoro a tempo pieno



CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
IV. ii) <i>Altre attività remunerative: lavori non agricoli nell'azienda (non direttamente connesse all'azienda) e lavoro all'esterno dell'azienda</i>	
– Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda	P/S/N (%)
– Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico: attività principale	Numero di persone
– Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico: attività secondaria	Numero di persone
V. Altre attività remunerative dell'azienda (direttamente connesse all'azienda)	
V. i) <i>Elenco delle altre attività remunerative</i>	
– Servizi sanitari, sociali o educativi	sì/no
– Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero	sì/no
– Artigianato	sì/no
– Lavorazione di prodotti agricoli	sì/no
– Produzione di energia rinnovabile	sì/no
– Lavorazione del legno (ad esempio segatura)	sì/no
– Acquacoltura	sì/no
– Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda)	
– – agricoli (per altre aziende)	sì/no
– – non agricoli	sì/no
– Silvicultura	sì/no
– Altro	sì/no
– Chi partecipa?	
– – conduttore che è al tempo stesso il capo azienda	P/S/N
– – altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività principale	numero di persone
– – altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività secondaria	numero di persone
– – non membri della famiglia occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività principale	numero di persone
– – non membri della famiglia occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività secondaria	numero di persone
V. ii) <i>Importanza delle altre attività remunerative direttamente connesse all'azienda</i>	
– Percentuale della produzione finale dell'azienda	fasce percentuali ⁽¹⁰⁾
VI. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE	
– L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni ⁽¹¹⁾	sì/no
– – partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	sì/no
– – indennità Natura 2000 e direttiva quadro in materia di acque ⁽¹²⁾	sì/no
– – pagamenti agroambientali — Pagamenti per il clima	sì/no



CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
-- agricoltura biologica	sì/no
-- pagamenti per il benessere degli animali	sì/no
-- investimenti in immobilizzazioni materiali	sì/no
-- prevenzione e ripristino dei danni del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici	sì/no
-- sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	sì/no
-- investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	sì/no
-- forestazione e imboschimento	sì/no
-- allestimento di sistemi agroforestali	sì/no
-- prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate	sì/no
-- investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale delle foreste	sì/no
-- investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	sì/no
-- indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	sì/no
-- servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	sì/no
-- gestione del rischio	sì/no
VII. PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO E DEL LETAME APPLICATE NELLE AZIENDE AGRICOLE	
-- Metodi di lavorazione ⁽¹³⁾ del terreno a seminativo all'aperto	
-- lavorazione convenzionale	ha
-- lavorazione conservativa	ha
-- nessuna lavorazione del terreno (esclusi i seminativi esterni coltivati a piante pluriennali)	ha
-- Copertura del suolo ⁽¹⁴⁾ in seminativi all'aperto	
-- normale coltura invernale	ha
-- coltura di copertura o coltura intercalare	ha
-- residui colturali	ha
-- nessuna copertura	ha
-- seminativo all'aperto coltivato a piante pluriennali	ha
-- Rotazione colturale dei seminativi	
-- quota di seminativi inclusi nella rotazione colturale	fascia percentuale S ⁽¹⁵⁾
-- Aree di interesse ecologico — superficie totale dei terreni di confine, fasce tampone, siepi, alberi, terreni a riposo, biotopi, imboschimenti e elementi caratteristici del paesaggio	ha ⁽¹⁶⁾
-- Tecniche di applicazione del letame	
-- Spandimento a spaglio	
--- senza incorporazione	fascia percentuale del letame ⁽¹⁷⁾
--- incorporazione entro 4 ore	fascia percentuale del letame
--- incorporazione dopo 4 ore	fascia percentuale del letame



CARATTERISTICHE	UNITÀ/CATEGORIE
-- Spandimento in bande	
--- distributore a tubo flessibile	fascia percentuale del letame
--- distributore a barra	fascia percentuale del letame
-- Iniezione	
--- in superficie/solco aperto	fascia percentuale del letame
--- profonda/solco chiuso	fascia percentuale del letame
-- Letame introdotto nell'azienda/portato fuori dall'azienda	
-- Produzione totale di letame portato fuori dall'azienda	tonnellate
-- Letame introdotto nell'azienda	tonnellate

⁽¹⁾ Nel 2016 le coordinate geografiche non sono da indicare.

⁽²⁾ Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

⁽³⁾ NM- zona svantaggiata non montuosa; M- zona svantaggiata montuosa; N- zona normale (non-ZS). Tale classificazione potrà essere adeguata ulteriormente in funzione degli sviluppi della PAC in vista del 2020.

⁽⁴⁾ Questa parte è da compilare solo se la risposta fornita alla domanda precedente è affermativa.

⁽⁵⁾ Fasce d'età: (dalla fine della scuola dell'obbligo a 24 anni), (25-34), (35-39), (40-44), (45-54), (55-64), (65 anni e oltre).

⁽⁶⁾ Fascia percentuale 1 di unità di lavoro annuale (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

⁽⁷⁾ Fascia percentuale 2 di unità di lavoro annuale (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

⁽⁸⁾ Tipologie di formazione: (esclusivamente esperienza agraria pratica), (formazione agraria elementare), (formazione agraria completa).

⁽⁹⁾ P — attività principale, S — attività secondaria, N — nessuna partecipazione.

⁽¹⁰⁾ Fasce percentuali: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

⁽¹¹⁾ Misure di sviluppo rurale conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487) — tali caratteristiche dovrebbero essere rese disponibili da fonti amministrative.

⁽¹²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽¹³⁾ Seminativo all'aperto in lavorazione convenzionale + seminativo all'aperto in lavorazione conservativa + seminativo all'aperto in assenza totale di lavorazione del terreno + seminativo all'aperto coltivato a piante pluriennali = seminativo all'aperto totale.

⁽¹⁴⁾ Seminativo all'aperto coltivato a normale coltura invernale + seminativo all'aperto coltivato a coltura di copertura o coltura intercalare + seminativo all'aperto coltivato a residui colturali + seminativo all'aperto a suolo nudo + seminativo all'aperto coltivato a piante pluriennali = seminativo all'aperto totale.

⁽¹⁵⁾ Fascia percentuale dei seminativi (S): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

⁽¹⁶⁾ Da dichiarare unicamente per le aziende con più di 15 ha di seminativo.

⁽¹⁷⁾ % del totale di letame applicato con tecnica specifica: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).»

14CE1214



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 716/2014 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2014****relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

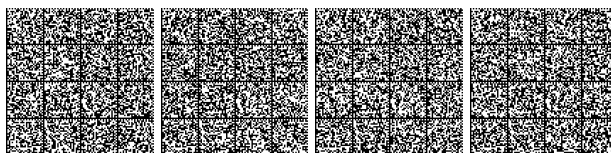
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (*Single European Sky Air Traffic Management Research and Development* — «SESAR»), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (nel prosieguo: «ATM») in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo. Esso si propone di garantire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di gestione del traffico aereo di elevata efficienza per consentire un funzionamento e uno sviluppo del traffico aereo sicuri e rispettosi dell'ambiente.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 ⁽²⁾ della Commissione ha definito i requisiti relativi al contenuto dei progetti comuni, nonché alla loro istituzione, adozione, attuazione e monitoraggio. Esso stabilisce che i progetti comuni devono essere attuati sulla base del programma di realizzazione il cui gestore assicura il coordinamento dei progetti di esecuzione.
- (3) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 i progetti comuni sono finalizzati a realizzare in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato le funzionalità ATM che sono mature per l'attuazione e che contribuiscono a realizzare le modifiche operative fondamentali individuate nel piano generale europeo ATM. Soltanto le funzionalità ATM che richiedono un'attuazione sincronizzata e che contribuiscono significativamente agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione possono essere incluse in un progetto comune.
- (4) Su richiesta della Commissione l'impresa comune SESAR ha messo a punto una bozza preliminare del primo progetto comune, indicato con il nome di «progetto comune pilota».
- (5) Tale bozza preliminare è stata analizzata e rivista dalla Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dell'Agenzia europea per la difesa, del gestore della rete, dell'organo di valutazione delle prestazioni, di Eurocontrol, degli organismi europei di normalizzazione e dell'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (Eurocae).
- (6) La Commissione ha quindi svolto una valutazione costi-benefici indipendente e integrale e ha tenuto adeguate consultazioni con gli Stati membri e i soggetti interessati.
- (7) Su tale base la Commissione ha messo a punto la proposta di progetto comune pilota. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, il gruppo degli utenti dello spazio aereo civile SESAR ha approvato la proposta il 30 aprile 2014; i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno approvato la proposta il 30 aprile 2014; gli operatori aeroportuali hanno approvato la proposta il 29 aprile 2014; il gestore della rete ha approvato la proposta il 25 aprile 2014; i servizi meteorologici nazionali europei hanno approvato la proposta il 30 aprile 2014.
- (8) Il progetto comune pilota ha individuato sei funzionalità ATM, ovvero la gestione estesa degli arrivi e la navigazione basata su requisiti di prestazione nelle aree terminali di controllo ad alta densità; integrazione e produttività degli aeroporti; gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere; gestione cooperativa della rete; gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema; condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale. L'introduzione di queste sei funzionalità ATM dovrebbe essere resa obbligatoria.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GUL 123 del 4.5.2013, pag. 1).

- (9) La funzionalità «gestione estesa degli arrivi e navigazione basata su requisiti di prestazione nelle aree terminali di controllo ad alta densità» dovrebbe permettere di migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento, come pure di stabilire meglio le sequenze di traffico in una fase precoce, consentendo così di ridurre il consumo di carburante e l'impatto ambientale nelle fasi di discesa/arrivo. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «sincronizzazione del traffico», quale definita nel piano generale europeo ATM.
- (10) La funzionalità «integrazione e produttività degli aeroporti» dovrebbe permettere di migliorare la sicurezza della pista e del traffico, garantendo benefici in termini di consumo di carburante e riduzione dei ritardi come pure di capacità degli aeroporti. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «integrazione degli aeroporti e traffico», quale definita nel piano generale europeo ATM.
- (11) La funzionalità «gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere» dovrebbe consentire un utilizzo più efficiente dello spazio aereo, garantendo così benefici significativi in termini di consumo di carburante e riduzione dei ritardi. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «passare dallo spazio aereo alla gestione delle traiettorie quadridimensionali», quale definita nel piano generale europeo ATM.
- (12) La funzionalità «gestione cooperativa della rete» dovrebbe migliorare la qualità e la tempestività delle informazioni sulla rete condivise dai soggetti interessati ATM, assicurando benefici significativi in termini di servizi di navigazione aerea (nel prosieguo: «ANS»), guadagni di produttività e risparmi derivanti dalla riduzione dei ritardi. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «gestione cooperativa della rete e bilanciamento della capacità dinamica», quale definita nel piano generale europeo ATM.
- (13) La funzionalità «gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema», che consiste in una serie di servizi forniti e utilizzati su una rete basata su protocollo Internet da sistemi abilitati alla funzione SWIM (Gestione delle informazioni a livello di sistema), dovrebbe apportare benefici significativi in termini di produttività degli ANS. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «SWIM», quale definita nel piano generale europeo ATM.
- (14) La funzionalità «condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale» con prestazioni migliorate in materia di elaborazione dei dati di volo dovrebbe permettere di migliorare la prevedibilità della traiettoria di volo a beneficio degli utilizzatori dello spazio aereo, del gestore della rete e dei fornitori di ANS, permettendo di ridurre gli interventi tattici e di migliorare la prevenzione delle situazioni di conflitto. Ciò dovrebbe avere un impatto positivo sulla produttività degli ANS, il risparmio di carburante e la variabilità del ritardo. Questa funzionalità comprende parte della Fase 1: Modifiche operative di fondo per la funzione fondamentale «passare dallo spazio aereo alla gestione delle traiettorie quadridimensionali» quale definita nel piano generale europeo ATM e, indirettamente, favorisce altre caratteristiche fondamentali che rientrano in altre funzionalità ATM mediante l'utilizzo delle informazioni condivise sulla traiettoria.
- (15) Al fine di cogliere tutti i benefici del progetto comune pilota, ci si aspetta che alcuni soggetti operativi di paesi terzi attuino parti del progetto. La loro partecipazione deve essere garantita dal gestore della realizzazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013. La partecipazione di soggetti operativi di paesi terzi lascia impregiudicata la distribuzione delle competenze in relazione ai servizi di navigazione aerea e alle funzionalità ATM.
- (16) Al fine di coadiuvare i soggetti operativi interessati ad attuare le funzionalità ATM, è opportuno che la Commissione pubblici materiale orientativo non vincolante, quale: materiale di supporto per le fasi di normalizzazione e industrializzazione, a cura dell'impresa comune SESAR, una tabella di marcia in relazione alle necessità di normalizzazione e regolamentazione e un'analisi globale costi-benefici a sostegno del progetto pilota comune. Il materiale di supporto, laddove possibile, deve essere elaborato in conformità alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, con la partecipazione delle autorità nazionali di vigilanza conformemente a tale regolamento.
- (17) L'attuazione del progetto comune pilota dovrebbe essere monitorata, per quanto possibile, utilizzando gli strumenti di monitoraggio e le strutture consultive disponibili a tal fine per coinvolgere tutti i soggetti operativi interessati.
- (18) È opportuno istituire opportuni meccanismi per il riesame del presente regolamento con la partecipazione del gestore della realizzazione, che dovrebbe garantire il coordinamento e la cooperazione con i soggetti di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, ovvero le autorità nazionali di vigilanza, le autorità militari, l'impresa comune SESAR, il gestore della rete e l'industria aeronautica, in particolare per consentire alla Commissione di modificare, se necessario, il presente regolamento. Il gestore della realizzazione, in conformità

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 26).



all'articolo 9, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, deve tenere conto dell'impatto sulle capacità nazionali e collettive di difesa. Il coordinamento con le autorità militari nell'ambito del progetto comune pilota resta una priorità conformemente alla dichiarazione generale degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo ⁽¹⁾. Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile/militare e, se e nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

- (19) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa. Il presente regolamento non contempla operazioni e addestramento militari.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce il primo progetto comune, nel prosieguo il «progetto comune pilota». Il progetto comune pilota individua la prima serie di funzionalità ATM da realizzare in modo tempestivo, coordinato e sincronizzato sulla base dal piano generale europeo ATM.
2. Il presente regolamento si applica alla rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN — *European Air Traffic Management Network*) e ai sistemi per i servizi di navigazione aerea, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2004. Esso si applica ai soggetti interessati di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

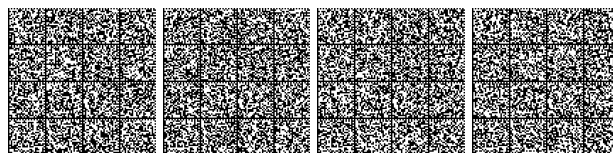
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

- 1) «aeroporto — processo decisionale collaborativo (A-CDM — *Airport-Collaborative Decision Making*)», un processo in cui le decisioni relative alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (nel prosieguo: ATFCM — *Air Traffic Flow and Capacity Management*) negli aeroporti sono adottate sulla base dell'interazione tra soggetti operativi e altri soggetti che partecipano all'ATFCM finalizzata a ridurre i ritardi, migliorare la prevedibilità degli eventi e ottimizzare l'uso delle risorse;
- 2) «piano operativo aeroportuale (AOP — *Airport Operations Plan*)», un piano unico, comune e definito di comune accordo a disposizione di tutti i soggetti aeroportuali, il cui obiettivo è fornire una migliore consapevolezza della situazione e costituire la base sulla quale i soggetti interessati possono adottare decisioni relative all'ottimizzazione del processo;
- 3) «piano operativo della rete (NOP — *Network Operations Plan*)», piano, e relativi strumenti di supporto, sviluppato dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati per l'organizzazione delle attività operative a breve e a medio termine conformemente agli orientamenti previsti dal piano strategico della rete. Per la parte specifica della configurazione della rete delle rotte europee il piano operativo della rete comprende il piano di miglioramento della rete di rotte europee;
- 4) «operare una funzionalità ATM», la funzionalità ATM in questione è messa in servizio ed è pienamente utilizzata nelle operazioni giornaliere;
- 5) «data di attuazione prevista», la data in cui la funzionalità ATM in questione deve essere completata e integralmente utilizzata sul piano operativo.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).



Articolo 3

Funzionalità ATM e loro attuazione

1. Il progetto comune pilota comprende le seguenti funzionalità ATM:

- a) gestione estesa degli arrivi e la navigazione basata su requisiti di prestazione nelle aree terminali di controllo ad alta densità;
- b) integrazione e produttività degli aeroporti;
- c) gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere;
- d) gestione cooperativa della rete;
- e) gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema;
- f) condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale.

Tali funzionalità ATM sono descritte nell'allegato.

2. I soggetti operativi indicati nell'allegato e il gestore della rete attuano le funzionalità ATM di cui al paragrafo 1 e le procedure operative associate per consentirne un funzionamento senza intoppi in conformità all'allegato e al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione. I soggetti operativi militari attuano le predette funzionalità ATM soltanto nella misura necessaria a conformarsi all'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004.

Articolo 4

Materiale di riferimento e di supporto

La Commissione pubblica sul proprio sito web il seguente materiale di riferimento e di supporto per l'attuazione delle funzionalità ATM di cui all'articolo 3, paragrafo 1:

- a) un elenco indicativo del materiale di supporto per la fase di normalizzazione e industrializzazione, a cura dell'impresa comune SESAR, comprese le date di consegna previste;
- b) una tabella di marcia in relazione alle necessità di normalizzazione e regolamentazione, compresi i riferimenti alle norme di esecuzione e alle specifiche comunitarie definite in conformità agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 552/2004 e le relative date di consegna previste;
- c) l'analisi globale costi-benefici per la quale si tiene in considerazione l'approvazione dei soggetti partecipanti al progetto comune pilota.

Articolo 5

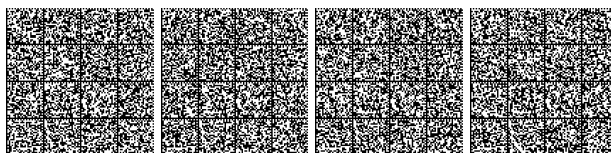
Monitoraggio

Il monitoraggio da parte della Commissione, di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, viene effettuato utilizzando, in particolare, i seguenti strumenti di pianificazione e rendicontazione:

- a) i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione del piano generale europeo ATM;
- b) il piano strategico della rete e il piano operativo della rete;
- c) i piani prestazionali, in particolare con riferimento alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 5 e all'allegato II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 ⁽¹⁾;
- d) le tabelle di rendicontazione, con particolare riferimento alle informazioni di cui al rigo 3.8 della tabella 1 e punto 2, lettera m) dell'allegato II e i righe 2.1 e 2.4 della tabella 3 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione ⁽²⁾;
- e) il monitoraggio dei progetti di attuazione di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 da parte del gestore della realizzazione;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128, del 9.5.2013, pag. 31).



- f) i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo;
- g) i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione in relazione alla normalizzazione.

Articolo 6

Riesame

La Commissione intende riesaminare il presente regolamento alla luce: delle informazioni e consigli trasmessi dal gestore della realizzazione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo aver assolto i compiti di coordinamento e consultazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013; le informazioni ricavate dalle attività di monitoraggio di cui all'articolo 5; e gli sviluppi tecnologici in ambito ATM, presentando i risultati del riesame al comitato per il cielo unico.

Il riesame è incentrato in particolare sui seguenti aspetti:

- a) i progressi nell'applicazione delle funzionalità ATM di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) l'uso degli incentivi esistenti ai fini della realizzazione del progetto comune pilota e le possibilità di nuovi incentivi;
- c) il contributo del progetto comune pilota al conseguimento degli obiettivi prestazionali e all'uso flessibile dello spazio aereo;
- d) i costi e i benefici effettivi dell'attuazione delle funzionalità ATM di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresa l'individuazione di un impatto negativo a livello locale o regionale su una qualsiasi categoria specifica di soggetti operativi;
- e) la necessità di adattare il progetto comune pilota, in particolare il suo ambito personale e geografico e le date di attuazione previste di cui all'allegato;
- f) i progressi nello sviluppo del materiale di riferimento e di supporto di cui all'articolo 4.

La Commissione avvia il primo riesame del regolamento al più tardi 18 mesi dopo l'approvazione del programma di realizzazione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

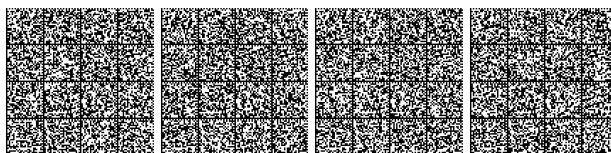
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

1. GESTIONE ESTESA DEGLI ARRIVI E NAVIGAZIONE BASATA SU REQUISITI DI PRESTAZIONE NELLE AREE DI MANOVRA AEROPORTUALI AD ALTA DENSITÀ

La gestione estesa degli arrivi (AMAN — *Extended Arrival Management*) e la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN — *Performance Based Navigation*) nelle aree terminali di controllo ad alta densità (TMA — *Terminal Manoeuvring Areas*) permettono di migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e di facilitare le sequenze di traffico aereo in una fase precoce. L'AMAN estesa contribuisce ad ampliare l'orizzonte di pianificazione fino a un minimo di 180-200 miglia nautiche, includendo la fase di inizio della discesa dei voli in arrivo. La PNB nelle TMA ad alta densità prevede lo sviluppo e l'attuazione di procedure di arrivo e partenza [Prestazioni di navigazione richieste 1 Partenze strumentali standard — *Required Navigation Performance 1 Standard Instrument Departures* (RNP 1 SID), Rotte standard di arrivo — *Standard Arrival Routes* (STAR)] e di avvicinamento [Prestazioni di navigazione richieste per l'avvicinamento — *Required Navigation Performance Approach* (RNP APCH)] più rispettose dell'ambiente e più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante.

Questa funzionalità si suddivide in due sottofunzionalità:

- gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route»,
- miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP.

1.1. Ambito operativo e tecnico**1.1.1. Gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route»**

La gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route» amplia l'orizzonte AMAN da 100-120 miglia nautiche a 180-200 miglia nautiche dall'aeroporto di arrivo. Le sequenze di traffico possono essere definite nelle fasi di rotta e nelle prime fasi dell'inizio della discesa.

I servizi di controllo del traffico aereo (ATC) nelle TMA che utilizzano le operazioni AMAN si dovranno coordinare con le unità dei servizi di traffico aereo (ATS) responsabili dei tratti di rotta adiacenti.

Per attuare questa funzionalità possono essere utilizzate le tecniche esistenti per la gestione dei vincoli AMAN, in particolare le perdite o guadagni di tempo (*Time to Lose or Gain*) e i consigli sulla velocità (*Speed Advice*).

Requisiti del sistema

- I sistemi AMAN forniscono ai sistemi ATC informazioni sul tempo di sequenza all'arrivo fino a 180-200 miglia nautiche di distanza dall'aeroporto di arrivo
- I sistemi ATC delle unità dei servizi di traffico aereo (ATS) a monte (*upstream*) gestiscono i vincoli AMAN. Lo scambio e l'elaborazione dei dati e la visualizzazione delle informazioni nelle pertinenti postazioni di lavoro dei controllori nelle unità ATS devono essere adatti per la gestione dei vincoli in arrivo. Lo scambio di dati tra le unità ATS può essere effettuato con le tecnologie esistenti in attesa dell'attuazione dei servizi di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM — *System-Wide Information Management*).

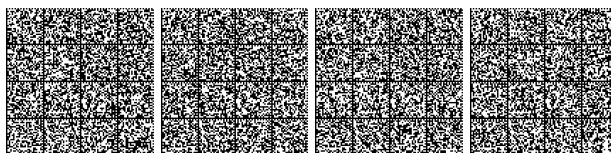
1.1.2. Miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP

Il miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP consiste nell'attuazione di procedure più rispettose dell'ambiente nelle fasi di arrivo/partenza e avvicinamento utilizzando la PNB nelle TMA ad alta densità, come indicato nelle seguenti specifiche di navigazione:

- SID e STAR utilizzando la specifica RNP 1 con fine di traiettoria di tipo RF (*radius to fix*),
- prestazioni di navigazione richieste per l'avvicinamento con la procedura di avvicinamento con guida verticale (RNP APCH con APV — *Approach Procedure with Vertical guidance*).

Il miglioramento dello spazio aereo terminale utilizzando operazioni basate sulle RNP comprende:

- SID e STAR utilizzando la specifica RNP 1 e transizioni (combinata con la funzionalità RF),
- RNP APCH (navigazione laterale/verticale (LNAV/VNAV — *Lateral Navigation/Vertical Navigation*) e minimi di prestazioni di allineamento di pista con guida verticale (LPV — *Localiser Performance with Vertical guidance*).



Requisiti del sistema

I sistemi e le reti di sicurezza ATC consentono le operazioni PNB nell'area terminale e nella fase di avvicinamento

- Per consentire le operazioni RNP 1 è necessario che l'errore totale di sistema laterale e longitudinale (TSE) sia compreso tra ± 1 miglio nautico per almeno il 95 % del tempo di volo e che siano presenti un sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni, una funzione di allarme e banche dati di navigazione ad alta integrità
- Per consentire le operazioni RNP APCH è necessario che l'errore totale di sistema laterale e longitudinale (TSE) sia compreso tra $\pm 0,3$ miglia nautiche per almeno il 95 % del tempo di volo per il segmento di avvicinamento finale; sono richiesti un sistema di bordo per il monitoraggio delle prestazioni, una funzione di allarme e banche dati di navigazione ad alta integrità

Le funzionalità RNP 1 e RNP APCH necessitano di dati provenienti dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)

- La navigazione verticale in supporto alle operazioni APV può essere fornita da un sistema satellitare europeo di incremento della precisione (SBAS) basato sul GNSS o mediante altimetri barometrici.

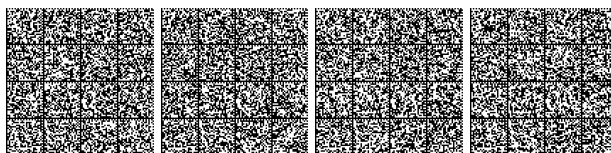
1.2. Ambito di applicazione geografico**1.2.1. Stati membri dell'UE e dell'EFTA**

Le funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità, e settori associati en-route, saranno utilizzate nei seguenti aeroporti:

- Londra-Heathrow
- Parigi-CDG
- Londra-Gatwick
- Parigi-Orly
- Londra-Stansted
- Milano-Malpensa
- Francoforte International
- Madrid-Barajas
- Amsterdam Schiphol
- Monaco di Baviera Franz Josef Strauss
- Roma-Fiumicino
- Barcellona El Prat
- Zurigo Kloten ⁽¹⁾
- Düsseldorf International
- Bruxelles National
- Oslo Gardermoen ⁽²⁾
- Stoccolma-Arlanda
- Berlino Brandenburg Airport
- Manchester Ringway

⁽¹⁾ Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

⁽²⁾ Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo SEE



- Palma Di Maiorca Son San Juan
- Copenhagen Kastrup
- Vienna Schwechat
- Dublino
- Nizza Cote d'Azur

1.2.2. Altri paesi terzi

Le funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità dovrebbero essere attuate nell'aeroporto Ataturk di Istanbul.

1.3. Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di attuazione prevista

I fornitori di ATS e il gestore della rete dovranno assicurarsi che le unità ATS che forniscono servizi ATC nello spazio aereo terminale degli aeroporti di cui al punto 1.2, e nei settori «en-route» associati, attuino le funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.4. Necessità di sincronizzazione

L'attuazione delle funzionalità AMAN estesa e PBN in TMA ad alta densità dovrà essere coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione negli aeroporti di cui al punto 1.2. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei sistemi e dei cambiamenti procedurali previsti dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di molteplici operatori aeroportuali e fornitori di servizi di navigazione aerea. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture.

1.5. Prerequisiti essenziali

Non vi sono prerequisiti per questa funzionalità. Il fatto che l'AMAN sia già operativa può facilitare l'integrazione di questa funzionalità ATM nei sistemi esistenti.

1.6. Interdipendenza con altre funzionalità ATM

- Lo scambio di dati tra le unità ATS, in particolare per quanto concerne l'AMAN estesa, deve essere attuato utilizzando i servizi di gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM), laddove sia disponibile la funzionalità iSWIM di cui al punto 5
- La funzionalità AMAN deve utilizzare, se disponibili, le informazioni downlink sulla traiettoria, come specificato al punto 6.

2. INTEGRAZIONE E PRODUTTIVITÀ DEGLI AEROPORTI

La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti facilita la fornitura di servizi di controllo di avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità della pista, potenziando l'integrazione e la sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista.

Questa funzionalità si suddivide in cinque sottofunzionalità:

- gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza,
- gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra,
- separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale,
- assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra,
- reti di sicurezza degli aeroporti.



2.1. Ambito operativo e tecnico

2.1.1. Gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza

La gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza è uno strumento finalizzato a migliorare i flussi in partenza in uno o più aeroporti, calcolando l'orario previsto per il decollo (TTOT — *Target Take Off Time*) e l'orario previsto per il via libera al volo (TSAT — *Target Start Approval Time*) per ciascun volo, tenendo conto di limiti e preferenze multipli. La gestione prepartenza consiste in una misurazione del flusso in partenza su una pista gestendo gli orari di sblocco dalla piazzola (*Off-block-Times*) (sulla base dei tempi di messa in moto) che tiene conto della capacità disponibile della pista. In combinazione con la funzionalità «Aeroporto — Processo decisionale collaborativo (A-CDM)», la gestione prepartenza riduce i tempi di rullaggio e aumenta il rispetto e la prevedibilità degli orari di partenza nell'ambito della funzionalità banda oraria di partenza per la gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM-Slot — *Air Traffic Flow Management-Slot*). La gestione delle partenze ha l'obiettivo di massimizzare il flusso di traffico in pista stabilendo una sequenza con separazioni ottimizzate minime.

I soggetti operativi che partecipano alla funzionalità A-CDM stabiliscono congiuntamente sequenze di prepartenza, tenendo conto dei principi concordati da applicare per ragioni specifiche (quali tempo di attesa in pista, rispetto delle bande orarie, itinerari di partenza, preferenze degli utilizzatori dello spazio aereo, chiusura notturna, liberazione della piazzola/gate per un aereo in arrivo, condizioni difficili, comprese le operazioni di sghiacciamento, effettiva capacità di rullaggio/pista, limiti attuali ecc.).

Requisiti del sistema

- La gestione delle partenze (DMAN) e i sistemi A-CDM dovranno essere integrati e favorire una sequenza di prepartenza ottimizzata con sistemi di gestione delle informazioni per gli utenti dello spazio aereo [quali informazioni sull'orario auspicato di partenza dalla piazzola di sosta — *Target Off Block Time* (TOBT)] e l'aeroporto (informazioni sui dati contestuali).
- I sistemi DMAN dovranno elaborare una sequenza collaborativa e fornire sia le indicazioni TSAT che TTOT. Gli orari TSAT e TTOT dovranno tener conto dei tempi variabili di rullaggio ed essere aggiornati sulla base del decollo effettivo degli aeromobili. I sistemi DMAN forniranno ai controllori del traffico aereo l'elenco degli orari TSAT e TTOT per la messa in sequenza degli aeromobili.

2.1.2. Gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra

La gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra è uno strumento ATM che determina i piani ottimali dei movimenti a terra (quali i piani degli itinerari di rullaggio), mediante il calcolo e la messa in sequenza dei movimenti e un uso che permette di ottimizzare l'uso delle risorse (ad esempio, impianti di sghiacciamento). La sequenza di partenza a livello di pista sarà ottimizzata sulla base della situazione reale del traffico che tiene conto di tutti i cambiamenti relativi agli aeromobili che hanno lasciato il gate o che sono in fase di rullaggio verso la pista.

I sistemi avanzati di controllo e di guida dei movimenti di superficie (A-SMGCS — *Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems*) forniranno un tempo di rullaggio ottimizzato e miglioreranno la prevedibilità dei tempi di decollo, monitorando il traffico reale a terra e tenendo conto dei tempi di rullaggio aggiornati nella gestione delle partenze.

Requisiti del sistema

- I sistemi DMAN tengono conto dei tempi di rullaggio variabili e aggiornati per il calcolo degli orari TTOT e TSAT. Sarà necessario sviluppare interfacce tra i sistemi DMAN e A-SMGCS
- Nei sistemi di trattamento dei dati di volo per la sequenza di partenza e il calcolo della rotta dovranno essere integrati sistemi DMAN che tengono conto dei limiti A-SMGCS utilizzando un sistema digitale, quali lo strip elettronico di progresso del volo (EFS — *Electronic Flight Strips*) con una funzione avanzata di smistamento A-SMGCS
- Dovrà essere attuata una funzione di smistamento A-SMGCS.

2.1.3. Separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale

La separazione basata su intervalli di tempo (TBS — *Time-Based Separation*) consiste nella separazione degli aeromobili in sequenza nella fase di avvicinamento alla pista utilizzando intervalli di tempo anziché distanze. La TBS può essere applicata nella fase di avvicinamento finale, garantendo ai controllori informazioni equivalenti a quelle basate sulla distanza, tenendo conto delle condizioni dei venti. I valori minimi di separazione radar e i parametri per determinare la separazione per la turbolenza di scia saranno integrati in uno strumento di supporto TBS che fornisce assistenza ai controllori del traffico aereo per consentire la separazione degli aeromobili in fase di avvicinamento finale sulla base di intervalli di tempo, tenendo conto delle condizioni di vento in prua.



Requisiti del sistema

- I sistemi di elaborazione dei dati di volo e i sistemi AMAN dovranno essere compatibili con lo strumento di supporto TBS ed essere programmati per passare dalle regole radar per determinare la separazione per la turbolenza di scia basate su intervalli di tempo a quelle basate sulla distanza
- La postazione di lavoro dei controllori dovrà integrare lo strumento di supporto TBS nelle reti di sicurezza per consentire ai controllori di calcolare la distanza TBS rispettando i valori minimi di separazione radar utilizzando condizioni di vento effettive per la discesa
- Lo strumento di supporto TBS dovrà ricevere informazioni sulle condizioni meteorologiche locali indicanti le condizioni di vento effettive per la discesa
- Lo strumento di supporto TBS dovrà garantire un servizio automatico di monitoraggio e segnalazione dei comportamenti anomali in materia di velocità dell'aria in fase di avvicinamento finale, di violazione dei limiti di separazione e di errata assegnazione di un aeromobile a un indicatore di separazione
- Lo strumento di supporto TBS e l'associata postazione di lavoro del controllore di volo dovranno essere in grado di calcolare la distanza dell'indicatore e visualizzarla sugli schermi del controllore
- Le operazioni TBS dovranno essere compatibili con le reti di sicurezza che intercettano i segnali automatici di monitoraggio e segnalazione in caso di violazione dei limiti di separazione.

2.1.4. Assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra

Le funzioni di smistamento e pianificazione dei sistemi A-SMGCS dovranno generare in modo automatico i percorsi di rullaggio, e i relativi tempi di rullaggio stimati, e garantire la gestione di potenziali conflitti.

I percorsi di rullaggio possono essere modificati manualmente dai controllori del traffico aereo prima di essere assegnati ad aeromobili e veicoli. Tale percorsi dovranno essere immessi nei sistemi di elaborazione dei dati di volo.

Requisiti del sistema

- La funzione di smistamento e pianificazione dei sistemi A-SMGCS deve poter individuare il percorso operativamente più pertinente e il più possibile libero da conflitti per consentire all'aeromobile di spostarsi dalla piazzola alla pista, dalla pista alla piazzola e di effettuare altri movimenti a terra
- La postazione di lavoro dei controllori del traffico aereo dovrà consentire loro di gestire le traiettorie degli spostamenti a terra
- I sistemi di elaborazione dei dati di volo dovranno essere in grado di ricevere le informazioni sugli itinerari pianificati e approvati assegnati a aeromobili e veicoli e di gestire lo stato di tali itinerari per tutti gli aeromobili e i veicoli interessati.

2.1.5. Reti di sicurezza degli aeroporti

Le reti di sicurezza degli aeroporti consistono nell'individuazione e nell'emissione di segnali di allarme in caso di autorizzazioni ATC divergenti e di deviazione di aeromobili e veicoli rispetto alle istruzioni, alle procedure o agli itinerari loro assegnati che possono comportare rischi di collisione per aeromobili e veicoli. L'ambito di applicazione di questa sottofunzionalità include la zona interessata dagli spostamenti a terra nell'aeroporto e sulla pista.

Gli strumenti di supporto ATC dell'aeroporto dovranno garantire l'individuazione di autorizzazioni ATC divergenti mediante i sistemi ATC sulla base dell'acquisizione di dati quali le autorizzazioni date dai controllori del traffico aereo agli aeromobili e ai veicoli, la pista assegnata e il punto di attesa. Il controllore del traffico aereo dovrà inserire tutte le autorizzazioni date a veicoli o aeromobili nel sistema ATC mediante un sistema digitale quale l'EFS.

Dovranno poter essere individuati diversi tipi di autorizzazioni divergenti (ad esempio, allineamento invece di decollo). Alcuni potrebbero essere fondati esclusivamente su informazioni inserite dai controllori di volo; altri potrebbero utilizzare anche dati aggiuntivi, quali i dati di sorveglianza A-SMGCS.



Gli strumenti della rete di sorveglianza degli aeroporti dovranno avvisare i controllori del traffico aereo quando un aeromobile o un veicolo si discostano dalle istruzioni, procedure o itinerari ATC. Le istruzioni dei controllori di volo disponibili in formato elettronico (mediante un sistema digitale quale l'EFS) dovranno essere integrate con altri dati, quali il piano di volo, la sorveglianza, l'itinerario (*routing*) e le norme e procedure pubblicate. L'integrazione di tali dati dovrà consentire al sistema di monitorare le informazioni e, in caso di individuazione di incongruenze, di inviare un messaggio ai controllori di volo (ad esempio, «*push-back*» non autorizzato).

Requisiti del sistema

- Le reti di sicurezza degli aeroporti dovranno integrare i dati di sorveglianza A-SMGCS e le autorizzazioni dei controllori relative alla pista. La verifica della conformità in aeroporto dovrà integrare lo smistamento dei movimenti a terra A-SMGCS, i dati di sorveglianza e le autorizzazioni dei controllori relative all'itinerario
- I sistemi A-SMGCS dovranno includere la funzione avanzata di smistamento e pianificazione, di cui al precedente punto 2.14, per attivare i messaggi di allarme della funzione verifica della conformità
- I sistemi A-SMGCS dovranno includere una funzione atta a generare e trasmettere gli opportuni messaggi di allerta. Tali messaggi di allerta saranno attivati come ulteriore livello in aggiunta ai messaggi di allerta esistenti dei sistemi A-SMGCS (livello 2) e non in sostituzione di questi ultimi
- La postazione di lavoro dei controllori dovrà poter visualizzare avvisi e allarmi con un'adeguata interfaccia uomo-macchina che consenta l'eliminazione di tali avvisi e allarmi
- I sistemi digitali, quali gli EFS, dovranno integrare le istruzioni impartite dai controllori del traffico aereo con altri dati quali il piano di volo, la sorveglianza, l'itinerario (*routing*) e le norme e procedure pubblicate.

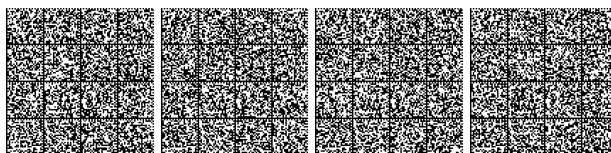
2.2. Ambito di applicazione geografico

2.2.1. Stati membri dell'UE e dell'EFTA

Le seguenti funzionalità: gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza, gestione delle partenze che integra i limiti di gestione della superficie, assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra e reti di sicurezza degli aeroporti saranno attivate nei seguenti aeroporti:

- Londra-Heathrow
- Parigi-CDG
- Londra-Gatwick
- Parigi-Orly
- Londra-Stansted
- Milano-Malpensa
- Francoforte International
- Madrid-Barajas
- Amsterdam Schiphol
- Monaco di Baviera Franz Josef Strauss
- Roma-Fiumicino
- Barcellona El Prat
- Zurigo Kloten ⁽¹⁾
- Düsseldorf International
- Bruxelles National

⁽¹⁾ Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo



- Oslo Gardermoen ⁽¹⁾
- Stoccolma-Arlanda
- Berlino Brandenburg Airport
- Manchester Ringway
- Palma Di Maiorca Son San Juan
- Copenhagen Kastrup
- Vienna Schwechat
- Dublino
- Nizza Cote d'Azur

La separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale sarà attivata nei seguenti aeroporti:

- Londra-Heathrow
- Londra-Gatwick
- Parigi-Orly
- Milano-Malpensa
- Francoforte International
- Madrid-Barajas
- Amsterdam-Schiphol
- Monaco di Baviera Franz Josef Strauss
- Roma-Fiumicino
- Zurigo Kloten ⁽²⁾
- Düsseldorf International
- Oslo Gardermoen ⁽³⁾
- Manchester Ringway
- Copenhagen Kastrup
- Vienna Schwechat
- Dublino

2.2.2. Altri paesi terzi

Tutte le sottofunzionalità di cui al presente punto dovrebbero essere attivate all'aeroporto Ataturk di Istanbul.

2.3. Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste

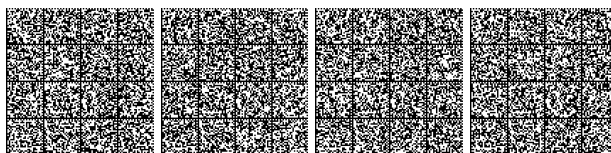
I fornitori di ATS e gli operatori aeroportuali che forniscono servizi negli aeroporti di cui al punto 2.2 attiveranno le seguenti funzionalità:

- gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza a decorrere dal 1° gennaio 2021,
- gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra a decorrere dal 1° gennaio 2021,
- separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale a decorrere dal 1° gennaio 2024,
- assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra a decorrere dal 1° gennaio 2024,
- reti di sicurezza degli aeroporti a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁾ Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo SEE

⁽²⁾ Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

⁽³⁾ Subordinatamente all'inclusione del presente regolamento nell'accordo SEE



2.4. Necessità di sincronizzazione

La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti dovrà essere coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione negli aeroporti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei sistemi e dei cambiamenti procedurali previsti dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di molteplici operatori aeroportuali e fornitori di servizi di navigazione aerea. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture e gli enti di normalizzazione.

2.5. Prerequisiti essenziali

Sono richiesti i seguenti prerequisiti:

- sistemi digitali quali EFS, A-CDM e DMAN iniziale per la gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza,
- sistemi digitali quali EFS, DMAN iniziale e A-SMGCS, livelli 1 e 2, per la gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra,
- sistemi digitali quali EFS per TBS,
- sistemi digitali quali EFS e A-SMGCS, livelli 1 e 2, per l'assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra,
- sistemi digitali quali EFS e A-SMGCS (sorveglianza) per le reti di sicurezza degli aeroporti.

2.6. Interdipendenza con altre funzionalità ATM

- Non vi è interdipendenza con altre funzionalità ATM
- Le sottofunzionalità gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza e separazione basata su intervalli di tempo per l'avvicinamento finale possono essere attuate indipendentemente dalle altre sottofunzionalità. L'attuazione delle sottofunzionalità gestione delle partenze che integra i limiti di gestione dei movimenti a terra e reti di sicurezza degli aeroporti richiedono la disponibilità della sottofunzionalità assistenza automatizzata ai controllori di volo per la pianificazione dei movimenti e dello smistamento a terra (-A-SMGCS livello 2+).

3. GESTIONE FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO E ROTTE LIBERE

Il funzionamento combinato della gestione flessibile dello spazio aereo e delle rotte libere consente agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. Esso consente inoltre di eseguire attività che impongono segretezza, ad esempio l'addestramento militare, in modo sicuro e flessibile e con un impatto minimo su altri utenti dello spazio aereo.

Questa funzionalità si suddivide in due sottofunzionalità:

- gestione dello spazio aereo e uso avanzato flessibile dello spazio aereo,
- rotte libere.

3.1. Ambito operativo e tecnico

3.1.1. Gestione dello spazio aereo e uso avanzato flessibile dello spazio aereo

La gestione dello spazio aereo (ASM — *Airspace Management*) e l'uso avanzato flessibile dello spazio aereo (A-FUA — *Advanced Flexible Use of Airspace*) mirano a consentire una gestione più flessibile delle riserve di spazio aereo in risposta alle necessità degli utenti dello spazio aereo. Le modifiche alla condizione dello spazio aereo saranno condivise con tutti gli utenti interessati, in particolare il gestore della rete, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo (centro operazioni di volo/centro operazioni di stormo (aeronautica militare) — [Flight Operations Centre/Wing Operations Centre (FOC/WOC)]). Le procedure e i processi di gestione dello spazio aereo si svolgeranno in un contesto in cui lo spazio aereo è gestito in modo dinamico e privo di reti di rotte fisse.



La condivisione dei dati sarà potenziata dalla disponibilità di strutture di spazio aereo a sostegno di una gestione dello spazio aereo più dinamica e della realizzazione di uno spazio aereo a rotte libere (FRA — *Free Routing Airspace*). Lo spazio aereo a rotte libere è definito a livello laterale e verticale e consente la libertà di rotta con una serie di punti di ingresso e di uscita. All'interno di questo spazio aereo i voli restano soggetti al controllo del traffico aereo.

Le soluzioni di gestione dello spazio aereo andranno a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo, consentendo l'allineamento dello spazio aereo a rotte libere (FRA), delle rotte condizionali (CDR) e delle rotte dirette pubblicate (DCT). Le soluzioni di gestione dello spazio aereo saranno basate sulle previsioni della domanda ricevute dalla funzione locale di gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (ATFCM) e/o dal gestore della rete.

Requisiti del sistema

- I sistemi di supporto alla gestione dello spazio aereo fungeranno da supporto alle reti di rotte fisse e condizionali attuali, come pure alle DCT, al FRA e alle configurazioni flessibili di settore. Il sistema dovrà essere in grado di rispondere a modifiche della domanda di spazio aereo. Miglioramenti del piano operativo della rete (NOP — *Network Operations Plan*) saranno realizzati mediante un processo decisionale cooperativo con la partecipazione di tutti i soggetti operativi interessati. Il sistema dovrà essere compatibile con lo svolgimento delle attività transfrontaliere implicanti un uso condiviso dello spazio aereo interdetto, a prescindere dai confini nazionali
- Le configurazioni dello spazio aereo dovranno essere accessibili tramite i sistemi del gestore della rete, contenenti le configurazioni aggiornate e previste dello spazio aereo, onde consentire agli utenti dello spazio aereo di inserire e modificare i propri piani di volo sulla base di informazioni tempestive e accurate
- I sistemi ATC dovranno consentire la configurazione flessibile dei settori in modo che le loro dimensioni e orari operativi possano essere ottimizzati conformemente ai requisiti del NOP
- Il sistema dovrà consentire una valutazione continua dell'impatto sulla rete delle modifiche alle configurazioni dello spazio aereo
- I sistemi ATC dovranno riprodurre in modo corretto l'attivazione e disattivazione delle riserve di spazio aereo configurabili e il passaggio di un volume di spazio aereo da una rete a rotte fisse a un FRA
- Il sistema di elaborazione dei piani di volo (IFPS — *Flight Plan Processing System*) sarà modificato per tenere conto dei cambiamenti nella definizione dello spazio aereo e delle rotte in modo che le rotte, la tabella di marcia dei voli e le informazioni associate siano disponibili nei sistemi ATC
- I sistemi ASM, ATFCM e ATC dovranno essere interfacciati in modo sicuro per consentire la fornitura di servizi di navigazione aerea basati su una valutazione comune del contesto dello spazio aereo e del traffico. I sistemi ATC saranno modificati per consentire questa funzionalità nella misura necessaria per conformarsi all'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004
- I sistemi dei servizi centralizzati di informazione aeronautica (AIS), quali l'*European AIS Database* (EAD), dovranno mettere tempestivamente a disposizione di tutti i soggetti operativi interessati dati ambientali relativi alle strutture flessibili dello spazio aereo, consentendo di effettuare una pianificazione sulla base di informazioni accurate e pertinenti per il periodo delle operazioni pianificate. I sistemi AIS locali dovranno attivare tale funzione e l'inserimento di dati locali modificati
- I soggetti operativi dovranno garantire un'interfaccia con il NOP come specificato al punto 4. Le interfacce saranno configurate in modo da consentire l'invio di dati dinamici a tutti i sistemi dei soggetti operativi e da permettere a questi ultimi di trasmettere le informazioni in modo accurato e tempestivo. I sistemi dei soggetti operativi di cui trattasi dovranno essere modificati per consentire tali interfacce.

3.1.2. Rotte libere

La funzionalità rotte libere può essere realizzata sia mediante lo spazio aereo con rotte dirette sia mediante il FRA. Lo spazio aereo con rotte dirette è definito a livello laterale e verticale con una serie di punti di ingresso e di uscita e all'interno del quale sono disponibili rotte dirette pubblicate. All'interno di questo spazio aereo i voli restano soggetti al controllo del traffico aereo. Per facilitarne una rapida attivazione, prima della data di attuazione prevista di cui al punto 3.3, la funzionalità rotte libere potrebbe essere attuata in modo limitato durante periodi definiti. Dovranno essere stabilite procedure per la transizione dalle operazioni a rotte fisse alle operazioni a rotte libere. L'attuazione iniziale della funzionalità rotte libere potrebbe avvenire su una base strutturalmente limitata, ad esempio fissando restrizioni ai punti disponibili di ingresso/uscita per determinati flussi di traffico, mediante la pubblicazione di DCT in base alle quali gli utenti dello spazio aereo potranno programmare i propri voli. La disponibilità di DCT potrà essere subordinata a limiti di tempo e/o domanda di traffico. L'attuazione del FRA sulla base delle DCT potrebbe consentire l'eliminazione della rete di rotte ATS. FRA e DCT saranno divulgati nelle pubblicazioni aeronautiche, come illustrato nel piano di miglioramento della rete di rotte europee del gestore della rete.



Requisiti del sistema

- I sistemi di gestione della rete dovranno attuare:
 - l'elaborazione e la verifica dei piani di volo per DCT e FRA,
 - le proposte di rotta IFPS sulla base del FRA,
 - la modifica dinamica delle rotte,
 - la pianificazione ed esecuzione ATFCM all'interno del FRA,
 - il calcolo e la gestione dei carichi di traffico.
- I sistemi ATC dovranno attuare:
 - i sistemi di elaborazione dei dati di volo, comprese le interfacce uomo-macchina (HMI), per gestire la pianificazione di traiettoria/volo senza riferimento alla rete fissa ATS,
 - i sistemi di pianificazione dei voli a supporto del FRA e delle operazioni transfrontaliere,
 - l'ASM/ATFCM per la gestione del FRA,
 - per il FRA, l'individuazione dei conflitti di traiettoria a medio termine (MTCD — *Medium Term Conflict Detection*), compresi gli strumenti di individuazione dei conflitti (CDT — *Conflict Detection Tools*), lo strumento di risoluzione dei conflitti (CORA — *Conflict Resolution Assistant*), il monitoraggio della conformità e l'allarme per prossimità di area (APW) per volumi/settori dinamici di spazio aereo; la previsione delle traiettorie e la prevenzione di conflitti di traiettoria dovranno essere compatibili con uno strumento MTCD automatizzato e adattato per operare in ambiente FRA e, se necessario, sulle DCT.
- I sistemi ATC potrebbero ricevere e utilizzare dati di volo aggiornati provenienti da un aeromobile (ADS-C EPP) sul quale è disponibile la funzionalità di collegamento dati
- I sistemi degli utenti dello spazio aereo dovranno attivare sistemi di pianificazione del volo per gestire le configurazioni dinamiche dei settori e il FRA.
- I sistemi di elaborazione dei dati di volo dovranno essere compatibili con FRA, DCT e A-FUA.
- La postazione di lavoro dei controllori dovrà essere compatibile con i contesti operativi pertinenti.

3.2. Ambito di applicazione geografico

Le funzionalità gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere sarà fornita e attivata nello spazio aereo di competenza degli Stati membri e al di sopra del livello di volo 310 nella regione EUR dell'ICAO.

3.3. Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste

Il gestore della rete, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo attiveranno:

- le DCT a partire dal 1° gennaio 2018,
- il FRA a partire dal 1° gennaio 2022.

3.4. Necessità di sincronizzazione

L'attuazione delle funzionalità gestione flessibile dello spazio aereo e rotte libere sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti procedurali dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di numerosi prestatori di servizi di navigazione aerea civili e militari, degli utenti dello spazio aereo e del gestore della rete. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture.



3.5. Prerequisiti essenziali

Non vi sono prerequisiti per questa funzionalità.

3.6. Interdipendenza con altre funzionalità ATM

— Laddove disponibili FRA e DCT dovranno essere compatibili con i sistemi del gestore della rete e i sistemi SWIM di cui ai punti 4 e 5.

4. GESTIONE COLLABORATIVA DELLA RETE

La gestione collaborativa della rete permette di migliorare le prestazioni della rete ATM europea, in particolare la capacità e l'efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle informazioni sulla traiettoria. La gestione del flusso sarà spostata verso un ambiente di gestione cooperativa del traffico (CTM — *Cooperative Traffic Management*) per ottimizzare lo smistamento del traffico in settori e aeroporti e le misure necessarie per la gestione del flusso del traffico aereo e della capacità (ATFCM).

Questa funzionalità si suddivide in quattro sottofunzionalità:

- potenziamento delle misure ATFCM a breve termine,
- NOP collaborativo,
- tempo di decollo calcolato in rapporto agli orari obiettivo a fini ATFCM,
- supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo.

4.1. Ambito operativo e tecnico

4.1.1. Potenziamento delle misure ATFCM a breve termine

La gestione della capacità tattica utilizzando misure ATFCM a breve termine (STAM) dovrà garantire un coordinamento stretto ed efficiente tra le funzioni ATC e le funzioni del gestore della rete. La gestione della capacità tattica attuerà le STAM utilizzando un processo decisionale cooperativo di gestione dei flussi prima che i voli entrino in un settore.

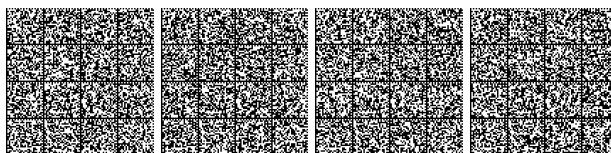
Requisiti del sistema

- La pianificazione ATFCM sarà gestita a livello di rete dal gestore della rete e a livello locale dal posto di gestione dei flussi per consentire l'individuazione di punti sensibili («hot spot»), l'esecuzione di STAM, la valutazione della rete e il monitoraggio continuo delle attività di rete. La pianificazione ATFCM a livello di rete dovrà coordinarsi con quella a livello locale.

4.1.2. NOP collaborativo

Il gestore della rete attuerà un NOP collaborativo consistente in una migliore integrazione delle informazioni contenute nel NOP e nel piano operativo aeroportuale (AOP — *Airport Operations Plan*). Il NOP collaborativo sarà aggiornato mediante scambi di dati tra i sistemi del gestore della rete e dei soggetti operativi al fine di coprire l'intero ciclo di vita della traiettoria e di tenere conto delle priorità, laddove necessario. Nel NOP saranno integrati i vincoli di configurazione degli aeroporti e le informazioni meteorologiche e sullo spazio aereo. Se disponibili, le informazioni sui vincoli degli aeroporti saranno ricavate dall'AOP. Gli orari obiettivo ATFCM potranno essere usati come input per la messa in sequenza degli arrivi. Se disponibili e richiesti ai fini della messa in sequenza del traffico, gli orari obiettivo per gli arrivi saranno ricavati dall'AOP. Qualora gli orari obiettivo siano utilizzati dal sistema ATFCM per gestire la congestione aeroportuale, essi possono essere soggetti a un allineamento all'AOP come parte dei processi di coordinamento ATFCM. Gli orari obiettivo saranno inoltre utilizzati come ausilio nei processi di messa in sequenza degli arrivi in aeroporto durante la fase di rotta. Le configurazioni integrate degli aeroporti e le informazioni di tipo meteorologico e sullo spazio aereo dovranno poter essere lette e modificate dai soggetti operativi autorizzati che partecipano alla gestione e al funzionamento della rete.

Punto nodale nello sviluppo del NOP collaborativo sarà la disponibilità di informazioni condivise di pianificazione operativa e di dati in tempo reale.



Requisiti del sistema

- I soggetti operativi dovranno avere accesso ai dati loro necessari introducendo richieste in ambito NOP
- I sistemi di terra dei soggetti operativi dovranno essere adattati per interfacciarsi con i sistemi di gestione della rete. Al fine di attuare il NOP collaborativo dovrà essere creata un'interfaccia tra i sistemi AOP e NOP
- L'interfaccia tra i sistemi dei soggetti operativi e i sistemi di gestione della rete sarà realizzata utilizzando servizi di gestione delle informazioni a livello di sistema, una volta disponibili.

4.1.3. *Tempo di decollo calcolato in rapporto agli orari obiettivo a fini ATFCM*

Gli orari obiettivo (TT — *Target Times*) saranno applicati a una selezione di voli a fini di ATFCM per la gestione ATFCM nel punto di congestione anziché soltanto in partenza. Se disponibili, gli orari di arrivo obiettivo (TTA — *Target Times of Arrival*) saranno ricavati dal piano operativo aeroportuale (AOP). I TTA saranno utilizzati come ausilio nei processi di messa in sequenza degli arrivi in aeroporto durante la fase di rotta.

Requisiti del sistema

- I sistemi del gestore della rete dovranno favorire la condivisione degli orari obiettivo. I sistemi dovranno essere in grado di adeguare gli orari calcolati di decollo (CTOT — *Calculated Take-off Times*) sulla base di TTA più precisi e concordati nell'aeroporto di destinazione. I TTA saranno integrati nell'AOP al fine di definire con maggiore precisione il NOP
- I sistemi di elaborazione dei dati di volo potrebbero necessitare adeguamenti al fine di elaborare i dati sulla traiettoria trasmessi in downlink (ADS-C EPP).

4.1.4. *Supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo*

Le informazioni sulla traiettoria prevista e sulla rete e la registrazione dei dati analitici di operazioni passate saranno usate per prevedere la complessità del traffico e le situazioni potenziali di carico eccessivo, consentendo l'applicazione di strategie di mitigazione a livello locale e di rete.

Il piano di volo esteso (EFPL — *Extended Flight Plan*) sarà utilizzato per migliorare la qualità delle informazioni sulla traiettoria prevista, permettendo così di migliorare la pianificazione del volo e le valutazioni della complessità.

Requisiti del sistema

- I sistemi del gestore della rete dovranno essere adattati a strutture flessibili di spazio aereo, configurazioni di rotta che consentano la gestione dei carichi di traffico e della complessità in modo cooperativo a livello di posizione di gestione del flusso e di rete
- I sistemi di elaborazione dei dati di volo dovranno essere interfacciati con il NOP
- I sistemi di pianificazione dei voli dovranno essere compatibili con l'EFPL, che dovrà poter essere elaborato dai sistemi del gestore della rete
- Le informazioni fornite tramite il documento sulla disponibilità delle rotte (RAD — *Route Availability Document*) e le restrizioni alla modulazione dei profili di rotta (PTR — *Profile Tuning Restriction*) dovranno essere armonizzate nell'ambito di processi decisionali collaborativi (CDM — *Collaborative Decision Making*) della configurazione della rete delle rotte europee e delle funzioni ATFM del gestore della rete, in modo che i fornitori di sistemi di pianificazione dei voli siano in grado di produrre un piano di volo con rotte che saranno accettate per la traiettoria più efficiente
- Gli strumenti ASM/ATFCM dovranno essere in grado di gestire situazioni diverse di disponibilità di spazio aereo e capacità di settore, compresi l'uso avanzato flessibile dello spazio aereo (A-FUA) (quale specificato al punto 3), l'adeguamento del documento sulla disponibilità delle rotte (RAD) e le STAM.

4.2. **Ambito di applicazione geografico**

La gestione collaborativa della rete sarà attuata all'interno della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN). Nei centri ATC degli Stati membri in cui le operazioni civili-militari non sono integrate ⁽¹⁾, la gestione collaborativa della rete sarà attuata nella misura prevista dall'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004.

⁽¹⁾ Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna



4.3. Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di attuazione prevista

I soggetti operativi e il gestore della rete attueranno la gestione collaborativa della rete a partire dal 1° gennaio 2022.

4.4. Necessità di sincronizzazione

L'attuazione della funzionalità gestione collaborativa della rete sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti procedurali dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione degli investimenti vedrà il coinvolgimento di numerosi prestatori di servizi di navigazione e del gestore della rete. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione (in particolare industria delle forniture e enti di normalizzazione).

4.5. Prerequisiti essenziali

Non vi sono prerequisiti per questa funzionalità. Una prima fase esistente di attuazione delle STAM può facilitare l'integrazione di questa funzionalità ATM nei sistemi esistenti.

4.6. Interdipendenza con altre funzionalità ATM

- I sistemi di gestione della rete utilizzeranno la funzionalità AMAN, come specificato al punto 1.
- Se disponibile, i sistemi AOP utilizzeranno la funzionalità DMAN, come specificato al punto 2.
- I sistemi di gestione della rete dovranno essere compatibili con la funzionalità utilizzo flessibile dello spazio aereo e rotte libere, come specificato al punto 3.
- I requisiti sullo scambio di informazioni utilizzeranno i sistemi SWIM, una volta disponibili, come specificato al punto 5.
- Laddove disponibili, le informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink, come specificato al punto 6, saranno integrate nel NOP per elaborare TTO/TTA.

5. GESTIONE INIZIALE DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA

La gestione delle informazioni a livello di sistema (SWIM — *System Wide Information Management*) riguarda lo sviluppo di servizi di scambio di informazioni. La SWIM comprende norme, infrastrutture e governance che consentono la gestione di informazioni e il loro scambio tra soggetti operativi mediante servizi interoperabili.

La gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema (iSWIM — *Initial System Wide Information Management*) permette uno scambio di informazioni basato su norme e veicolato su una rete basata su protocollo Internet (IP) tramite sistemi abilitati SWIM. Essa è costituita da:

- componenti infrastrutturali comuni,
- infrastruttura tecnica e profili SWIM,
- scambio di informazioni aeronautiche,
- scambio di informazioni meteorologiche,
- scambio di informazioni tra reti cooperative,
- scambio di informazioni di volo.

5.1. Ambito operativo e tecnico

5.1.1. Componenti infrastrutturali comuni

Le componenti infrastrutturali comuni sono:

- il registro, che sarà usato per la pubblicazione e l'individuazione di informazioni relative a fornitori e utilizzatori di servizi, il modello logico di informazione, i servizi abilitati SWIM, informazioni di tipo economico, tecnico e strategico,



- l'infrastruttura di certificazione a chiave pubblica (PKI — *Public Key Infrastructure*) che sarà utilizzata per la firma, il rilascio e il mantenimento dei certificati e gli elenchi di revoca degli stessi e che garantisce il trasferimento sicuro delle informazioni.

5.1.2. Infrastruttura tecnica e profili SWIM

Il profilo di attuazione dell'infrastruttura tecnica (TI) SWIM sarà basato su norme e su prodotti e servizi interoperabili. I servizi di scambio di informazioni saranno realizzati su uno dei seguenti profili:

- il profilo TI SWIM blu per lo scambio di informazioni di volo tra i centri ATC e tra ATC e gestore della rete,
- il profilo TI SWIM giallo, per lo scambio di qualsiasi altra tipologia di dati ATM (aeronautici, meteorologici, aeroportuali ecc.).

5.1.3. Scambio di informazioni aeronautiche

I soggetti operativi attueranno servizi compatibili con lo scambio delle seguenti informazioni aeronautiche utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

- notifica dell'attivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES — *Airspace Reservation/Restriction*),
- notifica della disattivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES),
- pre-notifica dell'attivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES),
- notifica dello svincolo di una riserva/restrizione di spazio aereo (ARES),
- elementi di informazione aeronautica su richiesta, con filtraggio delle informazioni possibile per tipo di elemento e nome e, a livello avanzato, per operatori spaziali, temporali e logici,
- domanda di informazioni su riserve/restrizioni di spazio aereo (ARES),
- fornitura di dati cartografici sugli aerodromi e mappe degli aeroporti,
- piani di utilizzo dello spazio aereo (AUP, UUP) — livelli ASM 1, 2 e 3,
- D-Notam.

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili del modello di riferimento per l'informazione aeronautica (AIRM — *Aeronautical Information Reference Model*), del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale relativo al modello di riferimento per i servizi di informazione (ISRM — *Information Service Reference Model*).

Requisiti del sistema

- I sistemi ATM dovranno essere in grado di utilizzare i servizi di scambio delle informazioni aeronautiche.

5.1.4. Scambio di informazioni meteorologiche

I soggetti operativi attueranno servizi atti a consentire lo scambio delle seguenti informazioni meteorologiche utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

- previsioni delle condizioni meteorologiche a intervalli brevi negli aeroporti interessati:
 - direzione e velocità del vento,
 - temperatura dell'aria,
 - regolazione dell'altimetro barometrico,
 - portata visiva di pista (RVR — *Runway visual range*),



- concentrazione di massa delle polveri vulcaniche,
- servizi specifici di informazione meteorologica,
- servizio di informazione sui venti in quota,
- informazioni meteorologiche a sostegno dei processi ATC aerodromo e aeroporto lato terra (*Landside*) o ausili che necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni,
- informazioni meteorologiche a sostegno dei processi ATC in rotta/avvicinamento o ausili che necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni,
- informazioni meteorologiche a sostegno dei processi di gestione delle informazioni di rete o ausili che necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni.

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili dell'AIRM, del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale ISRM.

Requisiti del sistema

- I sistemi ATM dovranno essere in grado di utilizzare i servizi di scambio delle informazioni meteorologiche.

5.1.5. *Scambio di informazioni tra reti cooperative*

I soggetti operativi attueranno servizi a supporto dello scambio delle seguenti informazioni tra reti cooperative utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

- capacità aeroportuale massima sulla base delle condizioni meteorologiche attuali e a breve,
- sincronizzazione del piano operativo della rete e del piano operativo aeroportuale,
- regolamenti,
- bande orarie,
- misure ATFCM a breve termine,
- punti di congestione ATFCM,
- restrizioni,
- struttura, disponibilità e utilizzo dello spazio aereo,
- piani operativi di rete e di avvicinamento in rotta.

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili dell'AIRM, del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale ISRM.

Requisiti del sistema

- Il portale del gestore della rete dovrà fornire assistenza a tutti i soggetti operativi nello scambio elettronico di dati con il gestore della rete. Il portale del gestore della rete dovrà assistere i soggetti operativi nella scelta tra un accesso online predefinito o una connessione mediante i loro dispositivi utilizzando servizi da sistema a sistema (B2B) basati su una tecnologia web.



5.1.6. *Scambio di informazioni di volo*

Le informazioni di volo saranno scambiate durante le fasi pretattica e tattica dai sistemi ATC e dal gestore della rete.

I soggetti operativi attueranno servizi a supporto dello scambio delle seguenti informazioni di volo, come indicato nella tabella riportata di seguito, utilizzando il profilo TI SWIM blu:

- diverse operazioni relative a un oggetto di volo (FO — *Flight Object*): conferma ricevimento, conferma accordo a un FO, fine dell'abbonamento a una distribuzione di FO, abbonamento a una distribuzione di FO, modifica dei vincoli di un FO, modifica della rotta, designazione della pista di arrivo, aggiornamento delle informazioni relative al coordinamento, modifica del codice SSR, designazione delle STAR, non integrazione della ATSU nel dialogo di coordinamento,
- condivisione di informazioni sull'oggetto di volo. L'oggetto di volo comprende lo «flight script» che si compone dei vincoli ATC e della traiettoria 4D.

I soggetti operativi attueranno i seguenti servizi per lo scambio delle informazioni di volo utilizzando il profilo TI SWIM giallo:

- convalida di piani di volo e rotte,
- piani di volo, traiettoria 4D, dati sulle prestazioni di volo, stato del volo,
- elenco di voli e dati di volo dettagliati,
- informazioni relative al messaggio di aggiornamento dei dati di volo (informazioni sulla partenza).

L'attuazione del servizio dovrà essere conforme alle versioni applicabili dell'AIRM, del materiale fondamentale AIRM e del materiale fondamentale ISRM.

Requisiti del sistema

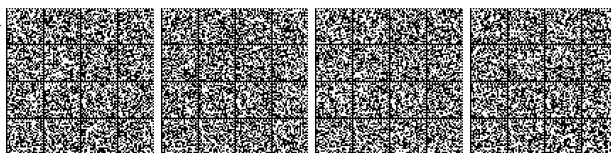
- I sistemi ATC dovranno utilizzare i servizi di scambio delle informazioni di volo.

5.2. **Ambito di applicazione geografico**

La funzionalità iSWIM sarà attuata nell'EATMN come indicato nella tabella. Nei centri degli Stati membri in cui la fornitura di servizi civili-militari non è integrata ⁽¹⁾, la funzionalità iSWIM sarà attuata nella misura prevista dall'allegato II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 552/2004.

	Fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) civili (esclusi i fornitori di servizi meteorologici)	Aeroporti	Coordinamento civile e militare	Utenti dello spazio aereo	Fornitori di servizi meteorologici	Gestore della rete
Scambio di informazioni aeronautiche	Centri di controllo d'area, aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo riportati in appendice	Ambito di applicazione geografico di cui al punto 1.2	Tutti i centri negli Stati membri in cui la fornitura di servizi civili-militari non è integrata ⁽¹⁾	Fornitori di sistemi AOC	—	Gestore della rete
Scambio di informazioni meteorologiche	Centri di controllo d'area, aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo riportati in appendice	Ambito di applicazione geografico di cui al punto 1.2	Tutti i centri negli Stati membri in cui la fornitura di servizi civili-militari non è integrata ⁽¹⁾	Fornitori di sistemi AOC	Tutti i fornitori di servizi meteorologici	Gestore della rete

⁽¹⁾ Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna



	Fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) civili (esclusi i fornitori di servizi meteorologici)	Aeroporti	Coordinamento civile e militare	Utenti dello spazio aereo	Fornitori di servizi meteorologici	Gestore della rete
Scambio di informazioni tra reti cooperative	Centri di controllo d'area, aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo riportati in appendice	Ambito di applicazione geografico di cui al punto 1.2	—	Fornitori di sistemi AOC	—	Gestore della rete
Scambio di informazioni di volo	Centri di controllo d'area e aree terminali di controllo (TMA) riportati in appendice	—	—	—	—	Gestore della rete

(¹) Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Spagna

5.3. Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di attuazione prevista

I soggetti operativi e il gestore della rete di cui al punto 5.2 dovranno fornire e applicare la funzionalità iSWIM a partire dal 1° gennaio 2025.

5.4. Necessità di sincronizzazione

L'attuazione delle funzionalità gestione iniziale delle informazioni a livello di sistema sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti nella fornitura del servizio dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione permetterà di apportare modifiche mirate nell'ambito della funzionalità ATM di cui ai precedenti punti da 1 a 4 e di realizzare progetti futuri comuni. La sincronizzazione riguarderà tutti i soggetti ATM di terra (fornitori di servizi di navigazione aerea civili/militari, utenti dello spazio aereo — per i sistemi AOC, operatori aeroportuali, fornitori di servizi meteorologici e il gestore della rete). Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture e gli enti di normalizzazione.

5.5. Prerequisiti essenziali

Per garantire la compatibilità con il profilo TI SWIM blu, centri a capacità elevata e molto elevata saranno collegati ai servizi di rete paneuropei (PENS — *Pan-European Network Services*).

5.6. Interdipendenza con altre funzionalità ATM

- I servizi SWIM permettono di assicurare la funzionalità AMAN descritta al punto 1, la funzionalità A-FUA descritta al punto 3, la funzionalità gestione collaborativa della rete descritta al punto 4 e lo scambio di informazioni downlink sulla traiettoria (da un sistema all'altro di elaborazione dei dati di volo) tra le unità ATS, come previsto dalla funzionalità condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale di cui al punto 6
- L'attuazione dell'infrastruttura e dei servizi SWIM di cui al punto 5 garantirà un migliore scambio di informazioni tra tutte le funzionalità ATM menzionate.

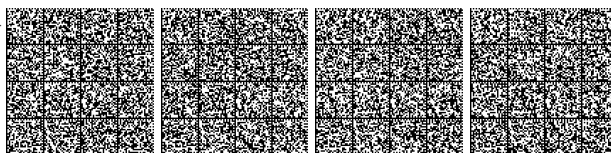
6. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA TRAIETTORIA INIZIALE

La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale (i4D) consiste in un uso migliore degli orari obiettivo e delle informazioni sulla traiettoria, anche mediante l'utilizzo dei dati di bordo sulla traiettoria 4D, se disponibili, da parte del sistema ATC di terra e dei sistemi del gestore della rete, riducendo in questo modo gli interventi tattici e migliorando le possibilità di risoluzione dei conflitti.

6.1. Ambito operativo e tecnico

Gli orari obiettivo e i dati sulla traiettoria 4D saranno utilizzati per migliorare le prestazioni dei sistemi ATM.

Le informazioni sulla traiettoria e gli orari obiettivo saranno migliorati utilizzando lo scambio di traiettorie aria-terra.



Requisiti del sistema

- Gli aeromobili adeguatamente equipaggiati trasmetteranno in downlink le informazioni sulla traiettoria utilizzando il profilo di proiezione esteso (EPP — *Extended Projected Profile*) ADS-C nell'ambito dei servizi ATN B2. I dati sulla traiettoria saranno trasmessi automaticamente dal sistema di bordo e utilizzati per aggiornare il sistema ATM secondo i termini contrattuali
- I sistemi di terra per le comunicazioni data link dovranno essere compatibili con l'ADS-C (comunicazione downlink della traiettoria dell'aeromobile utilizzando l'EPP) nell'ambito dei servizi ATN B2
- Le postazioni di lavoro dei controllori dei sistemi di elaborazione dei dati di volo e i sistemi del gestore della rete utilizzeranno le traiettorie inviate in downlink
- Lo scambio di traiettorie da FDP a FDP tra unità ATS e tra unità ATS e i sistemi del gestore della rete sarà assicurato mediante lo scambio di oggetti di volo come indicato al punto 5.

6.2. Ambito di applicazione geografico

La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale sarà attuata in tutte le unità ATS che forniscono servizi di traffico aereo nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri nella regione EUR dell'ICAO.

6.3. Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste

I fornitori di ATS e il gestore della rete dovranno garantire l'attivazione della condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale a partire dal 1° gennaio 2025.

Il gestore della realizzazione metterà a punto una strategia, basata anche su incentivi, per garantire che almeno il 20 % degli aeromobili che operano all'interno dello spazio aereo dei paesi della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) ⁽¹⁾ nella regione EUR dell'ICAO, corrispondente ad almeno il 45 % dei voli operati in tali paesi, sia equipaggiato per trasmettere in downlink la traiettoria dell'aeromobile utilizzando l'ADS-C EPP a partire dal 1° gennaio 2026.

6.4. Necessità di sincronizzazione

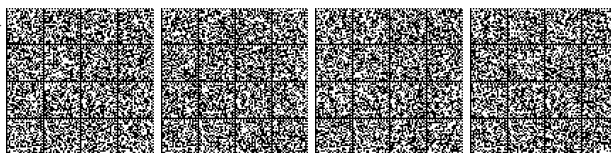
L'attuazione della funzionalità condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale sarà coordinata visto l'impatto potenziale sull'efficienza della rete che potrebbe avere un ritardo di attuazione in un ampio ambito di applicazione geografico con il coinvolgimento di una serie di soggetti interessati. Da un punto di vista tecnico l'attuazione dei previsti sistemi e cambiamenti nella fornitura del servizio dovrà essere sincronizzata per garantire il conseguimento degli obiettivi prestazionali. La sincronizzazione permetterà di apportare modifiche mirate nell'ambito della funzionalità ATM di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4 e di realizzare progetti futuri comuni. La sincronizzazione vedrà il coinvolgimento di tutti i prestatori di servizi di navigazione aerea del gestore della rete e degli utenti dello spazio aereo. La sincronizzazione e coerenza delle tabelle di marcia dell'avionica per garantire la massima efficienza economica e interoperabilità per gli utenti dello spazio aereo dovranno essere conseguite mediante accordi cooperativi nell'ambito del memorandum di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nell'aviazione civile concluso tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione ⁽²⁾. Dovrà inoltre essere garantita la sincronizzazione nella relativa fase di industrializzazione, in particolare per quanto riguarda l'industria delle forniture e gli enti di normalizzazione e certificazione.

6.5. Prerequisiti essenziali

La capacità di collegamento dati, di cui al regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, è un prerequisito essenziale per questa funzionalità ATM.

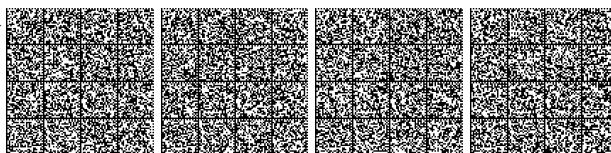
⁽¹⁾ Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

⁽²⁾ Allegato 1 al memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea, SESAR-NEXTGEN cooperazione per un'interoperabilità su scala mondiale, GUL 89 del 5.4.2011, pag. 8.



6.6. Interdipendenza con altre funzionalità ATM

- La traiettoria dell'aeromobile trasmessa in downlink potrebbe essere usata per migliorare la funzionalità AMAN descritta al punto 1
- Le informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink potrebbero essere integrate nel calcolo delle misure ATFCM a breve termine potenziate e nel supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo, come specificato al punto 3
- Se disponibili, le informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink saranno integrate nel NOP, come specificato al punto 4, per elaborare i TTO/TTA
- La funzionalità iSWIM, di cui al punto 5, dovrà consentire lo scambio da FDP a FDP tra le unità ATS delle informazioni sulla traiettoria trasmesse in downlink.

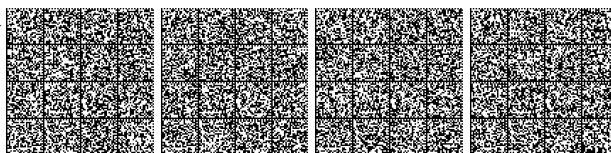


*Appendice**Centri di controllo d'area*

- LONDON ACC CENTRAL
- KARLSRUHE UAC
- UAC MAASTRICHT
- MARSEILLE EAST + WEST
- PARIS EAST
- ROMA ACC
- LANGEN ACC
- ANKARA ACC
- MUENCHEN ACC
- PRESTWICK ACC
- ACC WIEN
- MADRID ACC (LECMACN + LEC)
- BORDEAUX U/ACC
- BREST U/ACC
- PADOVA ACC
- BEOGRADE ACC
- REIMS U/ACC
- BUCURESTI ACC
- BARCELONA ACC
- BUDAPEST ACC
- ZUERICH ACC
- AMSTERDAM ACC

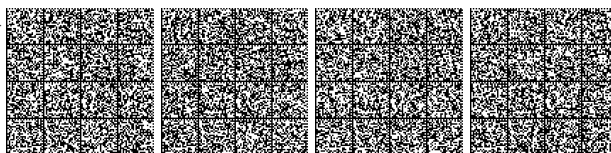
Aree terminali di controllo (TMA) e torri di controllo:

- LONDON TMA TC
- LANGEN ACC
- PARIS TMA/ZDAP
- MUENCHEN ACC
- BREMEN ACC
- ROMA TMA
- MILANO TMA
- MADRID TMA
- PALMA TMA
- ARLANDA APPROACH
- OSLO TMA
- BARCELONA TMA
- APP WIEN
- CANARIAS TMA
- COPENHAGEN APP
- ZUERICH APP
- APP BRUSSELS
- PADOVA TMA



- HELSINKI APPROACH
- MANCHESTER APPROACH
- AMSTERDAM ACC
- DUBLIN TMA

14CE1215



REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2014

**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis ⁽³⁾ e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1998/2006 ⁽⁵⁾ della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche vigenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato escluso dal campo di applicazione di tali regolamenti. La Commissione ha già adottato una serie di regolamenti che prevedono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 875/2007 ⁽⁶⁾. In virtù di detto regolamento, si riteneva che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica operante nel settore della pesca non soddisfacesse tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se non superava 30 000 EUR per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5 % della produzione annua del settore della pesca. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 875/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (3) È opportuno mantenere il massimale di 30 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza se l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni è inferiore a un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari al 2,5 % del fatturato annuo del settore della pesca, ossia delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura (limite nazionale).

⁽¹⁾ GUL 142 del 14.5.1998, pag. 1.

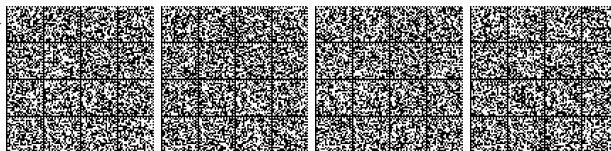
⁽²⁾ GU C 92 del 29.3.2014, pag. 22.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).



- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽¹⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽²⁾. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽³⁾ e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate dovrebbe essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.
- (5) Considerato il campo di applicazione della politica comune della pesca e la definizione del settore della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (6) In base a un principio generale, non dovrebbero essere concessi aiuti in caso di inosservanza del diritto dell'Unione, e in particolare delle norme della politica comune della pesca. Tale principio si applica anche agli aiuti «de minimis».
- (7) In considerazione della necessità di garantire la coerenza con gli obiettivi della politica comune della pesca e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, in particolare, gli aiuti per l'acquisto di pescherecci, gli aiuti per l'ammodernamento o la sostituzione di motori principali o ausiliari dei pescherecci e gli aiuti a favore di operazioni non ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽⁷⁾. Tale principio si applica anche al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (10) Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in altri settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ⁽⁸⁾, detto regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi in relazione a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-00289).

⁽²⁾ Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

⁽³⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

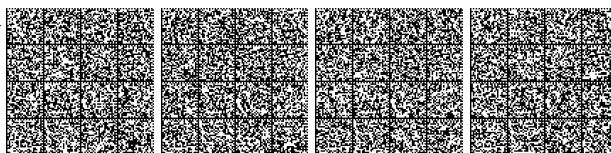
⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).



- (11) Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore o alle prime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Dovrebbe altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- (13) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non dovrebbero essere presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente o limite nazionale è rispettato.
- (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento ed è tenuto ad applicare le norme sul cumulo.
- (16) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote, occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽¹⁾.
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito che non superano 150 000 EUR e una durata di cinque anni oppure 75 000 EUR e una durata di dieci anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (18) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio ⁽²⁾, non dovrebbero essere considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».

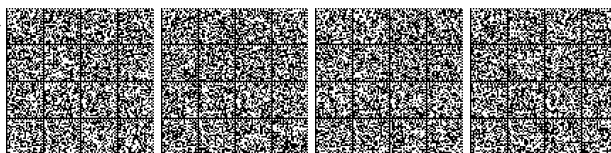
⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).



- (19) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate ⁽¹⁾. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non dovrebbero pertanto applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito non superiore a 225 000 EUR e durata non superiore a cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito non supera 112 500 EUR e la durata della garanzia non è superiore a dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (20) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, è opportuno assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (21) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (22) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere «aiuti de minimis», gli Stati membri dovrebbero informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale pertinente e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato dovrebbe ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che i nuovi aiuti non superino il massimale pertinente.
- (23) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento né del massimale «de minimis» né del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.
- (24) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

⁽¹⁾ Ad esempio, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

2. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento.

3. Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione⁽¹⁾, il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) «prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).



c) «trasformazione e commercializzazione»: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

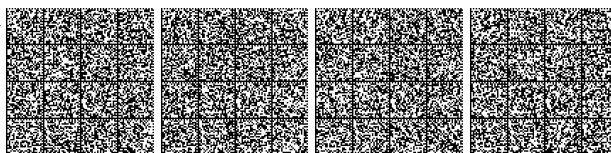
5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale pertinenti, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

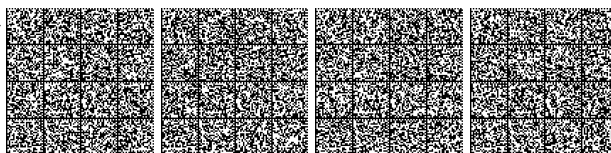


9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.
3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché
 - b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché
 - b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
 - d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento ed è stato accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
 - ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.



Articolo 5

Cumulo

1. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per questi ultimi settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
2. Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.
3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Monitoraggio

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, non è stato superato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis».



*Articolo 7***Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.
2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 31 luglio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

*Articolo 8***Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

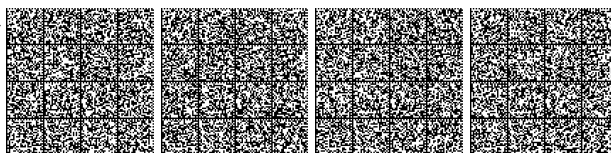
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

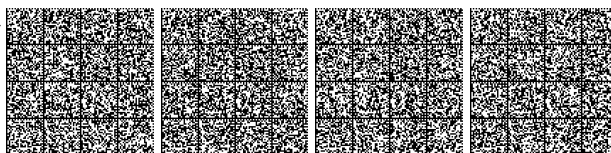


ALLEGATO

Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Stato membro	Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro nel settore della pesca e dell'acquacoltura (EUR)
Belgio	11 240 000
Bulgaria	1 270 000
Repubblica ceca	3 020 000
Danimarca	51 720 000
Germania	55 520 000
Estonia	3 930 000
Irlanda	20 820 000
Grecia	27 270 000
Spagna	165 840 000
Francia	112 550 000
Croazia	6 260 000
Italia	96 310 000
Cipro	1 090 000
Lettonia	4 450 000
Lituania	8 320 000
Lussemburgo	0
Ungheria	975 000
Malta	2 500 000
Paesi Bassi	22 960 000
Austria	1 510 000
Polonia	41 330 000
Portogallo	29 200 000
Romania	2 460 000
Slovenia	990 000
Slovacchia	860 000
Finlandia	7 450 000
Svezia	18 860 000
Regno Unito	114 780 000

14CE1216



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2014 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

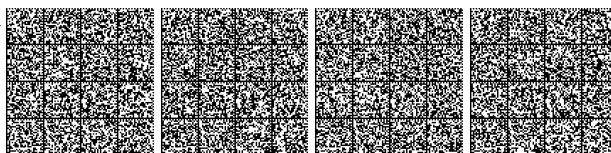
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) La comparsa e la gravità dei recenti incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) In particolare, per le partite di uve da tavola originarie del Perù e di albicocche secche originarie della Turchia, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (5) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Stante quanto sopra la voce dell'elenco relativa al curry originario dell'India dovrebbe essere soppressa.
- (6) L'elenco dovrebbe infine essere altresì modificato per aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le stesse fonti di informazione indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alla *Brassica oleracea* originaria della Cina dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.
- (7) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

- (8) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede un periodo di transizione di cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, durante il quale i requisiti minimi per i punti di entrata designati (PED) possono essere applicati progressivamente. Durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzate ad effettuare i controlli di identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi dai PED. In tali casi, i punti di controllo dovrebbero soddisfare i requisiti minimi per i PED stabiliti nel regolamento in questione. Tale periodo di transizione si conclude il 14 agosto 2014.
- (9) Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione di trovarsi tuttora di fronte a difficoltà pratiche connesse con l'applicazione dei requisiti minimi per i PED. È inoltre attualmente in corso un riesame delle disposizioni applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale a seguito dell'adozione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali⁽¹⁾. Ciò può comportare modifiche dei requisiti applicabili ai PED e ai controlli alle frontiere in generale. In attesa dell'esito di tale riesame è opportuno prorogare il periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 per un ulteriore periodo di cinque anni, al fine di rendere più agevole l'entrata in vigore di eventuali nuovi requisiti derivanti da tale riesame.
- (10) È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1. All'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»

2. L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

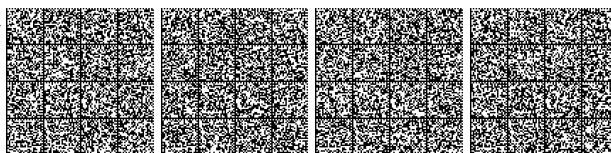
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1/2005 del Consiglio, (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 652/2014, delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) [COM(2013) 265 final].

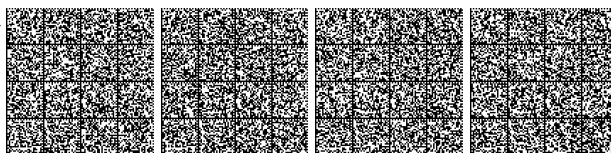


ALLEGATO

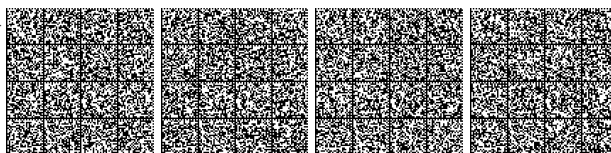
«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

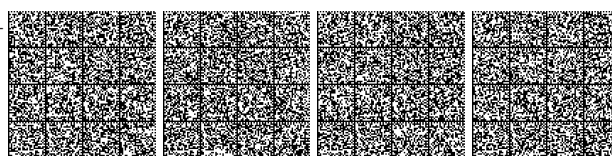
Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisi- one TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
Fragole (congelate) (Alimenti)	0811 10		Cina (CN)	Norovirus ed epatite A	5
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) ⁽²⁾ (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽³⁾	50
Pomeli (Alimenti — freschi)	ex 0805 40 00	31; 39	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽⁴⁾	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽⁵⁾	10
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽⁶⁾	10
— Melone amaro (<i>Momordica charantia</i>)	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	70 70			
(Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)					



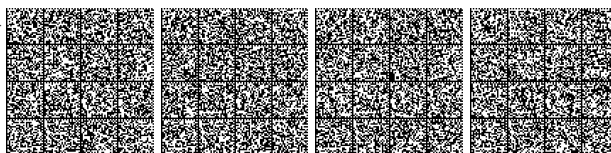
Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e di identità (%)
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo (6)	20
— Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)	— 0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
— Arance (fresche o secche)	— 0805 10 20; 0805 10 80		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo (7)	10
— Fragole fresche (Alimenti)	— 0810 10 00				
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo (8)	10
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella (9)	10
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10		India (IN)	Aflatossine	10
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00	10			
— Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0904 21 90				
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00				
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti)	3507		India (IN)	Cloramfenicolo	50
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisi- one TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e di identità (%)
— Piselli non sgranati	— ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁰⁾	10
— Fagioli non sgranati	— ex 0708 20 00	40			
(Alimenti — freschi o refrigerati)					
Menta	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹¹⁾	10
(Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)					
Fagioli secchi	0713 39 00		Nigeria (GN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹²⁾	50
(Alimenti)					
Uve da tavole	0806 10 10		Perù (PE)	Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	10
(Alimenti — freschi)					
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus lanatus</i>) e prodotti derivati	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
(Alimenti)					
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Sudan (SD)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum spp.</i>)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁴⁾	10
(Alimenti — freschi o refrigerati)					
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.)	ex 1404 90 00	10	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
(Alimenti)					



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisi- one TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e di identità (%)
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
(Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)					
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁵⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
(Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)					
— Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipe- dalis)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁵⁾	20
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
(Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)					
Albicocche secche (Alimenti)	0813 10 00		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁶⁾	10
— Peperoni dolci (Capsicum annuum)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁷⁾	10
(Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)					
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁸⁾	10
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁹⁾	20
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
(Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)					



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisi- one TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e di identità (%)
— Gombo	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multire- siduo basati su GC-MS e LC- MS o metodi monoresiduo ⁽¹⁹⁾	20
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99	20			
(Alimenti — <i>freschi o refrigerati</i>)					

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar *albuglabra*. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare jielan".

⁽³⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

⁽⁴⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), fentoato, metidatione.

⁽⁵⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].

⁽⁶⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilnilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma di metiocarb e di metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

⁽⁷⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitroton, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

⁽⁸⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazolo, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.

⁽⁹⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.

⁽¹¹⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), flutriafole, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaon, espressa in malation).

⁽¹²⁾ In particolare residui di diclorvos.

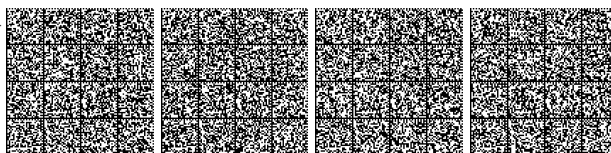
⁽¹³⁾ In particolare residui di diniconazolo, etefon, metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil).

⁽¹⁴⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimudone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.



- (15) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
- (16) Metodi di riferimento EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
- (17) In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfentazina, diafenturon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
- (18) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS 2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e di solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozone, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.
- (19) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo.»

14CE1217



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 719/2014 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

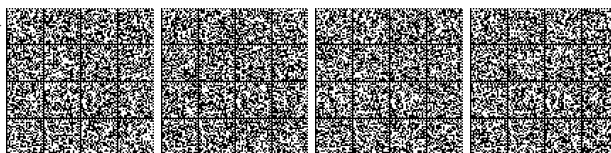
*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

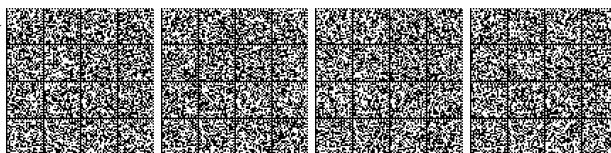
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	66,2
	TR	54,6
	ZZ	60,4
0707 00 05	MK	32,3
	TR	74,4
	ZZ	53,4
0709 93 10	TR	108,4
	ZZ	108,4
0805 50 10	AR	114,3
	BO	130,6
	TR	125,4
	ZA	112,8
	ZZ	120,8
0808 10 80	AR	105,8
	BR	86,3
	CL	103,9
	NZ	132,3
	US	146,5
	ZA	127,4
	ZZ	117,0
	ZZ	117,0
0809 10 00	TR	220,7
	ZZ	220,7
0809 29 00	TR	301,6
	ZZ	301,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE1218



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 720/2014 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2014****relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.
- (2) Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura possono essere rilasciati i titoli di importazione fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾ in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) Al fine di garantire una gestione efficace della procedura di rilascio dei titoli di importazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 27,09851 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

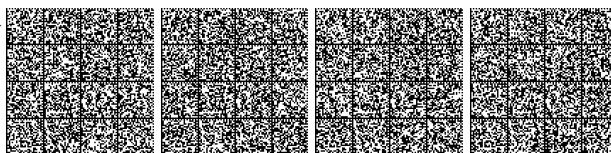
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha subito sostanziali modifiche ⁽⁴⁾. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.
- (3) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 97/23/CE dovrebbe pertanto essere adeguata a tale decisione.
- (4) La presente direttiva disciplina le attrezzature a pressione e gli insiemi che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire le attrezzature a pressione o gli insiemi completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo.
- (5) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 101.

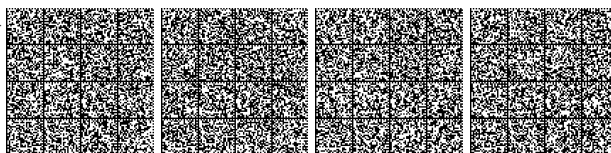
⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2014.

⁽³⁾ Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato V, parte A.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

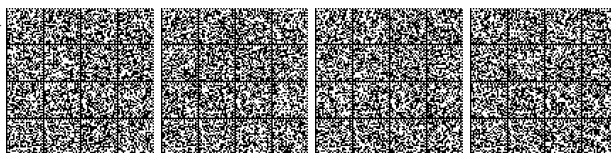
⁽⁶⁾ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).



- (6) La presente direttiva si dovrebbe applicare alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non presentano rischi significativi connessi alla pressione; la loro libera circolazione nell'Unione non dovrebbe quindi essere ostacolata.
- (7) La presente direttiva si dovrebbe applicare anche agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua. Qualora il fabbricante di un insieme destini quest'ultimo a essere commercializzato e messo in servizio in quanto tale, e non gli elementi costitutivi non montati, tale insieme dovrebbe essere conforme alla presente direttiva. Tuttavia la presente direttiva non si dovrebbe applicare al montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità di un utilizzatore che non è il fabbricante, come gli impianti industriali.
- (8) La presente direttiva dovrebbe armonizzare le disposizioni nazionali per quanto concerne il rischio derivante dalla pressione. Gli altri rischi che possono presentare tali attrezzature sono contemplati da altre direttive al riguardo.
- (9) Tuttavia talune attrezzature a pressione sono oggetto di altre direttive adottate in base all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le disposizioni previste da talune di queste direttive riguardano anche il rischio derivante dalla pressione. Dette direttive sono considerate sufficienti per un'adeguata prevenzione dei rischi derivanti dalla pressione che le attrezzature in questione presentano ove il loro livello di rischio sia modesto. È pertanto opportuno escludere tali attrezzature dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (10) Per talune attrezzature a pressione contemplate in accordi internazionali i rischi connessi con il trasporto internazionale, con il trasporto nazionale, nonché i pericoli e i rischi dovuti alla pressione, sono trattati in direttive dell'Unione basate su detti accordi. Tali direttive estendono l'applicazione delle disposizioni di detti accordi al trasporto nazionale, al fine di garantire la libera circolazione delle merci pericolose migliorando la sicurezza del trasporto. Tali attrezzature, oggetto della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (11) Talune attrezzature a pressione, anche se sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar, non presentano rischi significativi derivanti dalla pressione; pertanto non si dovrebbero frapporre ostacoli alla libera circolazione nell'Unione di attrezzature siffatte che siano state legalmente fabbricate o commercializzate in uno Stato membro. Non è necessario, per assicurarne la libera circolazione, includerle nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Di conseguenza ne dovrebbero essere espressamente escluse.
- (12) Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva altre attrezzature a pressione, sottoposte a una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar e che presentano un rischio rilevante derivante dalla pressione, per le quali sono comunque garantiti la libera circolazione e un adeguato livello di sicurezza. Tali deroghe dovrebbero tuttavia essere riesaminate periodicamente onde accertare l'eventuale necessità di avviare azioni a livello dell'Unione.
- (13) Il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe fondarsi su una definizione generale di «attrezzatura a pressione» per tener conto dello sviluppo tecnico dei prodotti.
- (14) Al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza. Detti requisiti dovrebbero essere suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare. I requisiti specifici, in particolare, dovrebbero tenere conto di particolari tipi di attrezzature a pressione. Alcuni tipi di attrezzature a pressione delle categorie III e IV dovrebbero essere soggetti ad una valutazione finale comprendente un'ispezione finale e prove.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

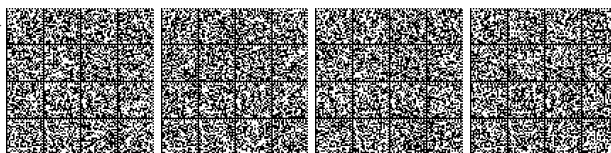
⁽²⁾ Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).



- (15) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di permettere, in occasione di fiere commerciali, la presentazione di attrezzature a pressione non ancora conformi ai requisiti della presente direttiva. Nel corso delle dimostrazioni dovrebbero essere prese le misure di sicurezza adeguate per garantire la sicurezza delle persone, in applicazione delle norme generali di sicurezza dello Stato membro interessato.
- (16) La direttiva 97/23/CE opera una classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo. Viene effettuata anche una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽¹⁾. Il 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 introduce nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle previste dalla direttiva 67/548/CEE. È pertanto opportuno adeguare la direttiva 97/23/CE al regolamento (CE) n. 1272/2008, mantenendo nel contempo i livelli esistenti di protezione garantiti dalla direttiva.
- (17) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi ai requisiti della presente direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
- (18) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.
- (19) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.
- (20) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale.
- (21) È necessario garantire che le attrezzature a pressione e gli insiemi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali attrezzature a pressione o tali insiemi. È pertanto opportuno prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato attrezzature a pressione o insiemi conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato attrezzature a pressione o insiemi che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Dovrebbe essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura delle attrezzature a pressione o degli insiemi e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
- (22) All'atto dell'immissione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi in questione il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. È opportuno prevedere eccezioni qualora le dimensioni o la natura delle attrezzature a pressione o degli insiemi non consentano tale indicazione. Queste comprendono il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sulle attrezzature o sugli insiemi.

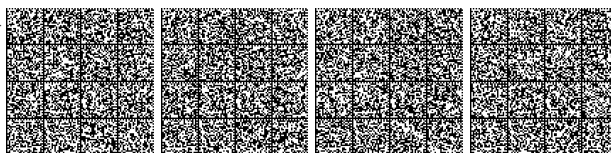
⁽¹⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



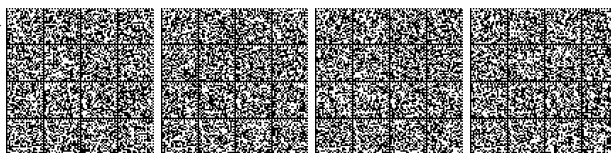
- (23) Il distributore mette le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
- (24) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato attrezzature a pressione o insiemi con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi attrezzature a pressione o insiemi in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
- (25) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi in questione.
- (26) Garantire la rintracciabilità delle attrezzature a pressione o degli insiemi in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno commercializzato attrezzature a pressione o insiemi non conformi.
- (27) Nel conservare le informazioni previste dalla presente direttiva per l'identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni in merito agli altri operatori economici che hanno fornito loro o ai quali essi hanno fornito attrezzature a pressione o insiemi.
- (28) È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare i requisiti essenziali di sicurezza. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti, è necessario prevedere una presunzione di conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi conformi alle norme armonizzate adottate a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, specialmente per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e le prove delle attrezzature a pressione o degli insiemi.
- (29) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.
- (30) La fabbricazione di attrezzature a pressione esige l'impiego di materiali sicuri. In mancanza di norme armonizzate è opportuno definire le caratteristiche dei materiali destinati ad un uso ripetuto. Tali caratteristiche dovrebbero essere attuate mediante approvazioni europee di materiali rilasciate da uno degli organismi notificati specialmente designati per questo compito. I materiali conformi a siffatta approvazione dovrebbero beneficiare di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.
- (31) Data la natura dei rischi determinati dall'impiego delle attrezzature a pressione e degli insiemi, e per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che le attrezzature a pressione o gli insiemi messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. Tali procedure dovrebbero essere concepite tenendo conto del grado di pericolo caratteristico delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Pertanto ad ogni categoria di attrezzature a pressione dovrebbe essere attribuita una procedura adeguata o una selezione di procedure diverse ma ugualmente

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).



rigorose. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. I particolari aggiunti alle suddette procedure sono giustificati dalla natura della verifica richiesta per le attrezzature a pressione.

- (32) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di autorizzare gli ispettorati degli utilizzatori a svolgere compiti definiti per valutare la conformità nell'ambito della presente direttiva. A tal fine, la direttiva dovrebbe definire i criteri per l'autorizzazione di detti ispettorati da parte degli Stati membri.
- (33) In base a talune procedure per la valutazione della conformità ciascun elemento dovrebbe poter essere ispezionato e verificato da un organismo notificato o un ispettorato degli utilizzatori nel quadro della valutazione finale dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. In altri casi è opportuno prendere misure per assicurare che la valutazione finale possa essere verificata da un organismo notificato per mezzo di visite effettuate senza preavviso.
- (34) I fabbricanti dovrebbero redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma della presente direttiva sulla conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.
- (35) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, nei casi in cui un'attrezzatura a pressione o un insieme siano regolamentati da vari atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.
- (36) È necessario verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza per garantire una tutela effettiva dei consumatori, degli altri utilizzatori e dei terzi.
- (37) In generale, le attrezzature a pressione e gli insiemi dovrebbero recare la marcatura CE. La marcatura CE, che indica la conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE e le sue relazioni con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.
- (38) La marcatura CE non dovrebbe essere apposta alle attrezzature a pressione di cui alla presente direttiva che implicano solo un rischio minimo connesso alla pressione e per le quali non si giustifica pertanto alcuna procedura di certificazione.
- (39) Talune procedure di valutazione della conformità di cui alla presente direttiva richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.
- (40) L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 97/23/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.
- (41) Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la conformità ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni fissate nella direttiva.

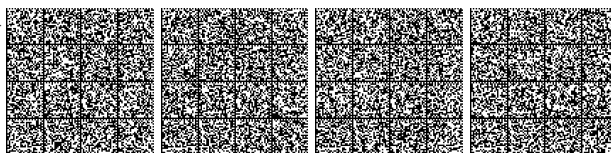


- (42) Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi di valutazione della conformità.
- (43) Il sistema previsto dalla direttiva dovrebbe essere completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.
- (44) L'accREDITamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.
- (45) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per le attrezzature a pressione o gli insiemi da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.
- (46) È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.
- (47) Poiché gli organismi di valutazione della conformità possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.
- (48) Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi di valutazione della conformità applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, dovrebbe essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi di valutazione della conformità.
- (49) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che le attrezzature a pressione e gli insiemi possano essere immessi in commercio solo se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. Le attrezzature a pressione o gli insiemi dovrebbero essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla presente direttiva solo in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
- (50) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (51) Per l'adozione di atti di esecuzione che richiedono allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti per la loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (52) Per l'adozione di atti di esecuzione riguardanti le approvazioni europee di materiali che presentano carenze e per le quali i riferimenti sono già stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame, dato che tali decisioni potrebbero avere conseguenze sulla presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili.
- (53) Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alle attrezzature a pressione o agli insiemi conformi che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, per gli animali domestici o per i beni, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (54) Conformemente alla prassi in uso, il comitato istituito a norma della presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l'applicazione della direttiva stessa che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.
- (55) Ogniquale volta si esaminino questioni relative alla presente direttiva, ad eccezione della sua attuazione o di sue violazioni, vale a dire in un gruppo di esperti della Commissione, il Parlamento europeo dovrebbe ricevere, in linea con la prassi corrente, tutte le informazioni e la documentazione, nonché, ove opportuno, l'invito a partecipare a tali riunioni.
- (56) La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri nei confronti di apparecchiature a pressione o insiemi non conformi siano giustificate o meno.
- (57) Al fine di tenere conto di fondati motivi di sicurezza dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della classificazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi. La riclassificazione dovrebbe essere basata in ciascun caso su prove e motivazioni adeguate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (58) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (59) La direttiva 97/23/CE prevede un regime transitorio che consente la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi rispondenti alla normativa nazionale in vigore alla data di applicazione della direttiva 97/23/CE. Per motivi di certezza del diritto, è necessario che anche la presente direttiva contempli tale regime transitorio.
- (60) È pertanto opportuno prevedere un regime transitorio ragionevole che consenta di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, attrezzature a pressione e insiemi che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 97/23/CE. I distributori dovrebbero quindi poter fornire attrezzature a pressione e insiemi immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
- (61) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che tali regole siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.



- (62) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che le attrezzature a pressione o gli insiemi sul mercato soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e di protezione degli animali domestici e dell'integrità dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (63) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.
- (64) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alla data di applicazione della direttiva indicati nell'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), a partire da, ed ivi compreso, l'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
 - b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
 - c) i recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - d) gli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
 - e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
 - i) direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45).

⁽²⁾ Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40).

⁽³⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



- ii) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- iii) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
 - i) direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - ii) direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - iii) direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - iv) direttiva 93/42/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾;
 - v) direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
 - vi) direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
- g) le attrezzature di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b) TFUE;
- h) le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
- i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;
- j) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
 - i) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
 - ii) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

⁽³⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

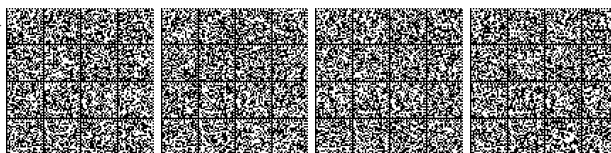
⁽⁴⁾ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

⁽⁶⁾ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

⁽⁷⁾ Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).



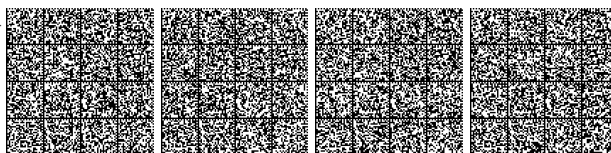
- k) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi;
- l) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
- m) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
- n) navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
- o) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
- p) i silenziatori di scarico e di immissione;
- q) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
- r) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar-L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
- s) le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile;
- t) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- u) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.

Articolo 2

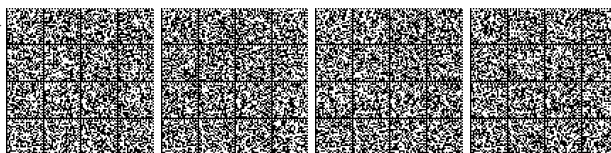
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «attrezzature a pressione»: recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione, compresi, se del caso, elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;
- 2) «recipiente»: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati; esso comprende gli elementi annessi diretti sino al dispositivo previsto per il collegamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più scomparti;
- 3) «tubazioni»: i componenti di una condotta destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;
- 4) «accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili, compresi i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l'attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);



- 5) «accessori a pressione»: i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
- 6) «insiemi»: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;
- 7) «pressione»: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo;
- 8) «pressione massima ammissibile (PS)»: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante e definita in un punto da esso specificato, ovvero il punto in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza, oppure la parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, qualsiasi altro punto specificato;
- 9) «temperatura minima/massima ammissibile (TS)»: le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;
- 10) «volume (V)»: il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;
- 11) «dimensione nominale (DN)»: la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione. È contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero;
- 12) «fluidi»: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele; un fluido può contenere una sospensione di solidi;
- 13) «giunzioni permanenti»: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;
- 14) «approvazione europea di materiali»: un documento tecnico che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata;
- 15) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 16) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;
- 17) «messa in servizio»: la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;
- 18) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;
- 19) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- 20) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo;

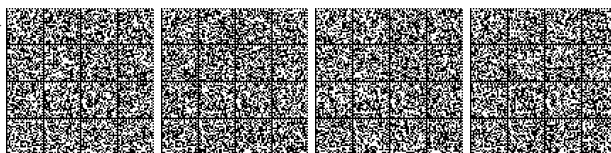


- 21) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;
- 22) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- 23) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;
- 24) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 25) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 26) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 27) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;
- 28) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- 29) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;
- 30) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;
- 31) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- 32) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

Articolo 3

Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

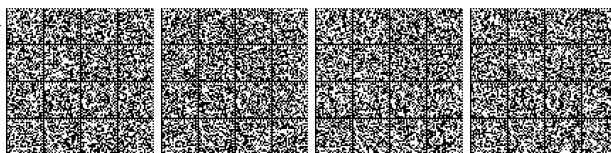
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che le attrezzature a pressione e gli insiemi possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori in occasione dell'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi in questione, sempre che ciò non implichi loro modifiche non contemplate dalla presente direttiva.
3. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, gli Stati membri non vietano l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che dette attrezzature o detti insiemi non possono essere messi a disposizione sul mercato e/o messi in servizio fintanto che non siano messi in conformità. In occasione delle dimostrazioni sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire l'incolumità delle persone.



Articolo 4

Requisiti tecnici

1. Le attrezzature a pressione indicate di seguito soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nell'allegato I:
 - a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a:
 - i) gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:
 - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 25 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1),
 - per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 50 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1 000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);
 - ii) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1 013 mbar), entro i seguenti limiti:
 - per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS·V è superiore a 200 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3),
 - per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS·V è superiore a 10 000 bar·L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1 000 bar (allegato II, tabella 4);
 - b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 °C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);
 - c) tubazioni destinate a:
 - i) gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar), entro i seguenti limiti:
 - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6),
 - per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS·DN è superiore a 1 000 bar (allegato II, tabella 7);
 - ii) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:
 - per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS·DN è superiore a 2 000 bar (allegato II, tabella 8),
 - per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS·DN è superiore a 5 000 bar (allegato II, tabella 9);
 - d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.



2. Gli insiemi seguenti comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza enunciati nell'allegato I:

- a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110 °C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;
- b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio come insiemi.

In deroga al primo comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore o pari a 110 °C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS·V superiore a 50 bar·L soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.

3. Le attrezzature a pressione e gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l'uso.

Tali attrezzature o tali insiemi non recano la marcatura CE di cui all'articolo 18, fatte salve le altre norme applicabili dell'Unione in materia di armonizzazione che ne prevedono l'affissione.

Articolo 5

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3.

2. Uno Stato membro che ha designato un ispettorato degli utilizzatori in base alle prescrizioni stabilite all'articolo 25 non può, per rischi dovuti alla pressione, vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall'articolo 16, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nell'articolo 25.

3. Gli Stati membri possono esigere, se necessario per un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi, che le informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, siano fornite nella lingua ufficiale dell'Unione che può essere determinata dallo Stato membro in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione sul mercato.

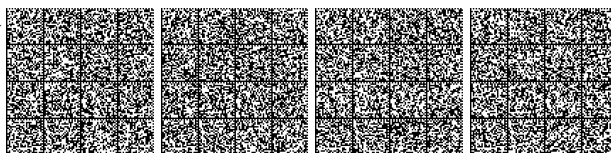
CAPO 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 6

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.



All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo comma del presente paragrafo, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

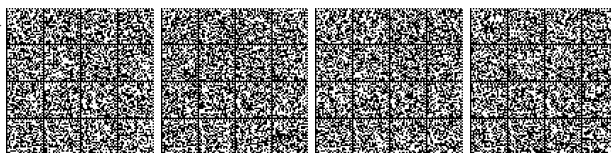
5. I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle attrezzature.

6. I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.

7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3 siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'articolo 4, paragrafo 3, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.



9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Articolo 7

Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

- a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato;
- b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi;
- c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 8

Obblighi degli importatori

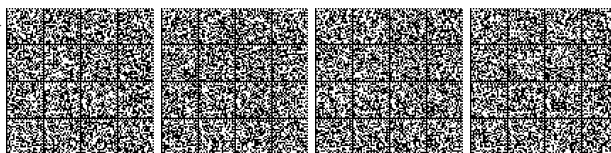
1. Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi.

2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 14. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da adeguate istruzioni per l'uso e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che l'attrezzatura a pressione o l'insieme non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li immette sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.



4. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'attrezzatura a pressione o di un insieme in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

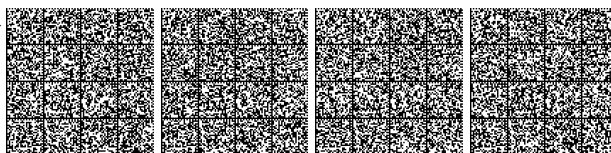
Articolo 9

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori nello Stato membro in cui l'attrezzatura a pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o l'insieme presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.



Prima di mettere l'attrezzatura a pressione o l'insieme di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

3. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato non siano conformi alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione ovvero tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato.

Articolo 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 11

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

- a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;
- b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.

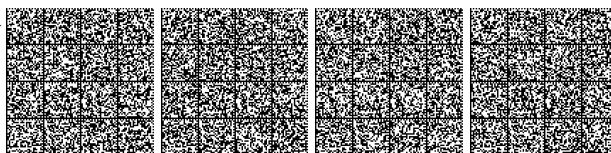
CAPO 3

CONFORMITÀ E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE E DEGLI INSIEMI

Articolo 12

Presunzione di conformità

1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.



2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I.

Articolo 13

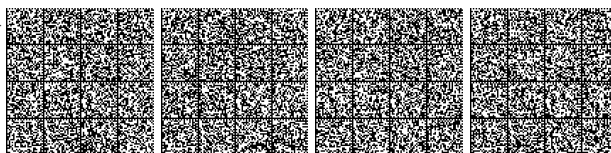
Classificazione delle attrezzature a pressione

1. Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.

Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:

a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:

- i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
- ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
- iii) gas comburenti, categoria 1;
- iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
- v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
- vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
- vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
- viii) liquidi piroforici, categoria 1;
- ix) solidi piroforici, categoria 1;
- x) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
- xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
- xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
- xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
- xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
- xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
- xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
- xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.



Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;

b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).

2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.

Articolo 14

Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure di valutazione della conformità da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all'articolo 13, in cui è classificata l'attrezzatura.

2. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

a) categoria I:

— modulo A

b) categoria II:

— modulo A2

— modulo D1

— modulo E1

c) categoria III:

— moduli B (tipo di progetto) + D

— moduli B (tipo di progetto) + F

— moduli B (tipo di produzione) + E

— moduli B (tipo di produzione) + C2

— modulo H

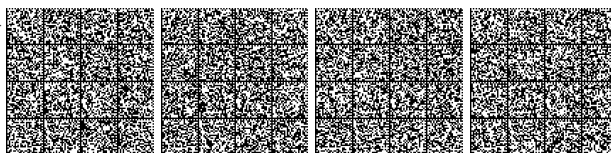
d) categoria IV:

— moduli B (tipo di produzione) + D

— moduli B (tipo di produzione) + F

— modulo G

— modulo H1



Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite all'allegato III.

3. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformità, a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista.

4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualità delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo trattino, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzino al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonché nel punto 5.4 del modulo H1.

5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature a pressione della categoria III di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato.

6. Gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformità che comprende le seguenti valutazioni:

- a) la valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformità né di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature;
- b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria più elevata tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza;
- c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria applicabile alle attrezzature da proteggere.

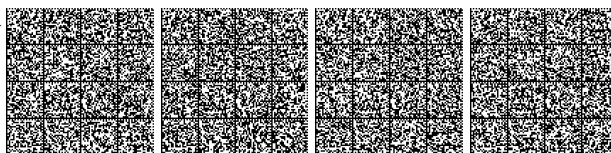
7. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.

8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

Articolo 15

Approvazione europea di materiali

1. L'approvazione europea di materiali è rilasciata, su richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 20, specificamente designati per questo compito. L'organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti della presente direttiva. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima del 29 novembre 1999, l'organismo notificato tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformità.



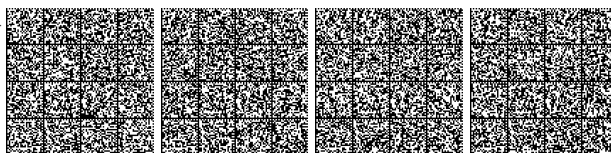
2. Prima di rilasciare un'approvazione europea di materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri e la Commissione trasmettendo loro le informazioni pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la Commissione può presentare osservazioni ed esporre i propri motivi. L'organismo notificato può rilasciare l'approvazione europea di materiali tenendo conto delle osservazioni presentate.
3. Una copia dell'approvazione europea di materiali è trasmessa agli Stati membri, agli organismi notificati e alla Commissione.
4. Qualora l'approvazione europea di materiali soddisfi i requisiti in essa contemplati ed elencati nell'allegato I, la Commissione provvede alla pubblicazione dei riferimenti di tale approvazione. La Commissione provvede altresì all'aggiornamento dell'elenco di tali approvazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorché il tipo di materiale è contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri, gli altri organismi notificati e la Commissione di ogni revoca di approvazione.
6. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che un'approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non soddisfino interamente i requisiti essenziali di sicurezza in essa contemplati ed elencati nell'allegato I, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se ritirare i riferimenti di tale approvazione europea di materiali dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Articolo 16

Ispettorati degli utilizzatori

1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio l'immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformità ai requisiti essenziali di sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato in base al paragrafo 7.
2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono recare la marcatura CE.
3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al paragrafo 1 possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.
4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per il gruppo di cui fanno parte.
5. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità da parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e G, stabiliti all'allegato III.
6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori che hanno autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati nonché, per ognuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni del paragrafo 3.
7. Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori gli Stati membri applicano le prescrizioni stabilite nell'articolo 25 e si accertano che il gruppo di cui fa parte l'ispettorato applichi i criteri indicati al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo.



*Articolo 17***Dichiarazione di conformità UE**

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'attrezzatura a pressione o l'insieme viene immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. Se alle attrezzature a pressione o agli insiemi si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

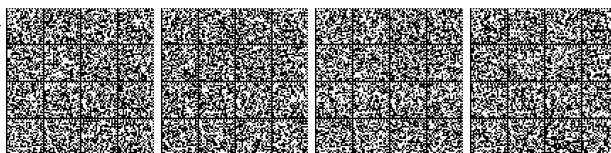
*Articolo 18***Principi generali della marcatura CE**

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

*Articolo 19***Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE**

1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile:
 - a) su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o sulla sua targhetta;
 - b) su ciascun insieme di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o sulla sua targhetta.
- Qualora la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consenta o non giustifichi l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
- L'attrezzatura o l'insieme di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono completi o in uno stato che consenta la verifica finale quale descritta al punto 3.2 dell'allegato I.
2. Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura.
 3. La marcatura CE è apposta sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme prima della loro immissione sul mercato.
 4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.



5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione di cui al paragrafo 4 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

6. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

CAPO 4

NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 20

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità a norma degli articoli 14, 15 o 16 e le entità terze da essi riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.

Articolo 21

Autorità di notifica

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 27.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta *mutatis mutandis* le prescrizioni di cui all'articolo 22. Inoltre, esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 22

Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

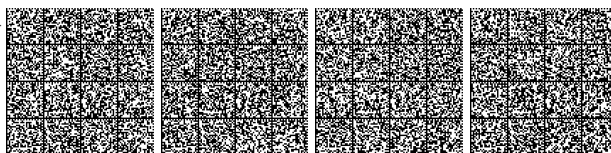
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

4. L'autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.



*Articolo 23***Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica**

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettori degli utilizzatori, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

*Articolo 24***Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute**

1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato o l'entità terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'attrezzatura a pressione o dall'insieme che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'impresa o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali attrezzature per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 14 o all'articolo 15 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.



In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo di valutazione della conformità dalle altre attività;
- c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

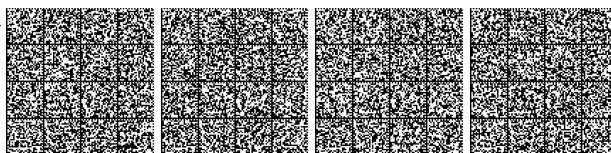
- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali;
- d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 14, dell'articolo 15 o dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3, o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.



11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione di conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 25

Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori

1. Ai fini della notifica, l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'ispettorato degli utilizzatori è stabilito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'ispettorato degli utilizzatori è identificabile come organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialità.
4. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'ispettorato degli utilizzatori o l'uso di tali attrezzature per scopi privati.

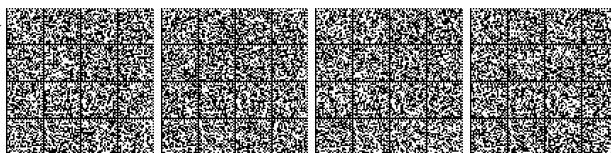
L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

5. Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'ispettorato degli utilizzatori è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 16 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'ispettorato degli utilizzatori stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali è stato notificato, l'ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attività;
- c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.



L'ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali;
- d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli ispettorati degli utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. Gli ispettorati degli utilizzatori non possono svolgere attività che possano pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrità in relazione alle loro funzioni ispettive.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un ispettorato degli utilizzatori non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte.

10. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 16 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione di conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 26

Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o all'articolo 25, nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.

Articolo 27

Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità

1. Un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 24 o all'articolo 25 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.



3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16 o dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.

Articolo 28

Domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e delle attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o all'articolo 25.
3. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o all'articolo 25.

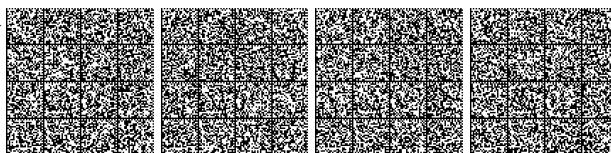
Articolo 29

Procedura di notifica

1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 24 o all'articolo 25.
2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e l'attrezzatura a pressione, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 24 o all'articolo 25.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato, di un'entità terza riconosciuta o di un ispettorato degli utilizzatori solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato, un'entità terza riconosciuta o un ispettorato degli utilizzatori ai fini della presente direttiva.

6. L'autorità notificante informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.



*Articolo 30***Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati**

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva con i rispettivi numeri d'identificazione assegnati e con l'indicazione delle attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.

*Articolo 31***Elenco delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori**

La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori a norma della presente direttiva, indicando i compiti per i quali sono stati riconosciuti.

La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.

*Articolo 32***Modifiche delle notifiche**

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato o un'entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica, a seconda dei casi, limita, sospende o ritira la notifica, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora accerti o sia informata che un ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica, a seconda dei casi, limita, sospende o ritira la notifica, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

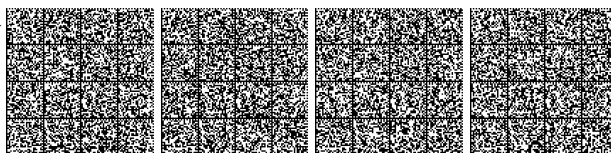
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, dell'entità terza riconosciuta o dell'ispettorato degli utilizzatori, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato, da un'altra entità terza riconosciuta o da un altro ispettorato degli utilizzatori o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

*Articolo 33***Contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori**

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un'entità terza riconosciuta o di un ispettorato degli utilizzatori o sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un'entità terza riconosciuta o di un ispettorato degli utilizzatori alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo di valutazione della conformità in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.



4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato, un'entità terza riconosciuta o un ispettorato degli utilizzatori non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica o riconoscimento, adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 34

Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute

1. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute eseguono le valutazioni della conformità conformemente ai compiti di valutazione della conformità di cui agli articoli 14, 15 e 16 o all'allegato I, punti 3.1.2. e 3.1.3.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.

Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'attrezzatura a pressione alle disposizioni della presente direttiva.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

4. Un organismo di valutazione della conformità che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un'attrezzatura a pressione non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo di valutazione della conformità limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 35

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili procedure di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori.

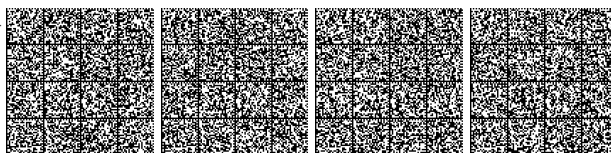
Articolo 36

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori

1. Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano l'autorità di notifica:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;



- c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
 - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono le stesse attrezzature a pressione, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 37

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 38

Coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori

La Commissione garantisce che sia istituito un appropriato sistema di coordinamento e di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o di gruppi settoriali di organismi di valutazione della conformità.

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di valutazione della conformità da essi notificati partecipino al lavoro di tale(i) gruppo(i), direttamente o mediante rappresentanti designati.

CAPO 5

SORVEGLIANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE E DEGLI INSIEMI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE, E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE

Articolo 39

Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione

Alle attrezzature a pressione e agli insiemi di cui all'articolo 1 della presente direttiva si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

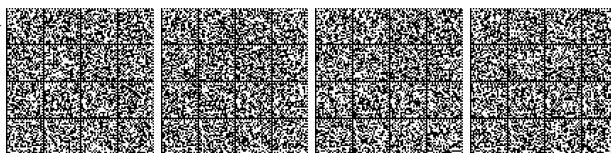
Articolo 40

Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un'attrezzatura a pressione o un insieme cui si applica la presente direttiva presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, esse effettuano una valutazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l'attrezzatura o l'insieme non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'attrezzatura a pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.



L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'attrezzatura o dell'insieme non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta:

a) alla non conformità dell'attrezzatura o dell'insieme alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumità delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali; oppure

b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12, che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'attrezzatura o dell'insieme interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

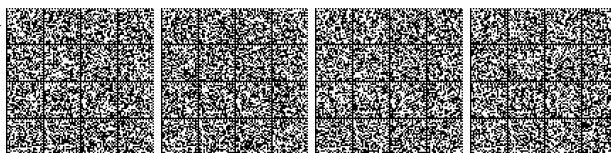
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'attrezzatura o all'insieme in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 41

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.



La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'attrezzatura o l'insieme non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'attrezzatura o dell'insieme viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 40, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 42

Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, ritiene che un'attrezzatura a pressione o un insieme, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni materiali, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'attrezzatura o l'insieme sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature o di tutti gli insiemi interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle attrezzature o degli insiemi interessati, la loro origine e la catena di fornitura delle attrezzature o degli insiemi, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell'incolumità delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 4.

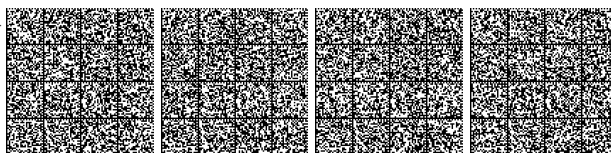
5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 43

Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 40, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 19 della presente direttiva;



- b) la marcatura CE non è stata apposta;
 - c) il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 19 o non è stato apposto;
 - d) la marcatura e l'etichettatura di cui all'allegato I, punto 3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 19 o dell'allegato I, punto 3.3;
 - e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
 - f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
 - g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
 - h) le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
 - i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettata.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO 6

PROCEDURA DI COMITATO E ATTI DELEGATI

Articolo 44

Procedura di comitato

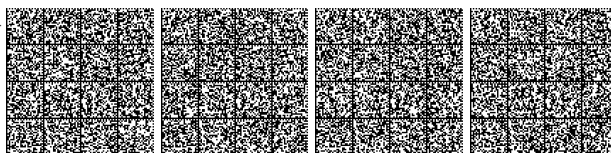
1. La Commissione è assistita dal comitato «attrezzature a pressione». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.
5. La Commissione consulta il comitato nelle questioni per le quali la consultazione di esperti del settore è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 o di un altro atto dell'Unione.

Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione riguardante l'applicazione della presente direttiva che può essere sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro in conformità del suo regolamento interno.

Articolo 45

Delega di potere

1. Per tenere conto di fondati motivi di sicurezza che dovessero emergere, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 intesi a riclassificare le attrezzature a pressione o gli insiemi al fine di:
 - a) far sì che ad un'attrezzatura a pressione o a una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;



- b) far sì che a un insieme o a una famiglia di insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
- c) classificare un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione in un'altra categoria, in deroga alle disposizioni dell'allegato II.
2. Lo Stato membro che nutre preoccupazioni in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione o insiemi le comunica immediatamente alla Commissione motivandole.
3. Prima di adottare un atto delegato la Commissione procede a una valutazione approfondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione.

Articolo 46

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º giugno 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

Sanzioni

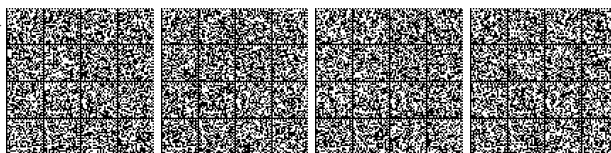
Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili alle infrazioni da parte degli operatori economici alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni di cui al primo comma sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 48

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alla normativa in vigore nel loro territorio alla data di applicazione della direttiva 97/23/CE e immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002.



2. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1º giugno 2015.

3. I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità a norma della direttiva 97/23/CE sono validi a norma della presente direttiva.

Articolo 49

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 13. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º giugno 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti all'articolo 9 della direttiva 97/23/CE si intendono fatti all'articolo 13 della direttiva in questione. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, punti da 15 a 32, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 14, 17 e 18, all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 43, agli articoli 47 e 48 e agli allegati I, II, III e IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

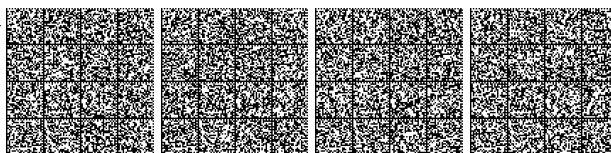
Articolo 50

Abrogazione

L'articolo 9 della direttiva 97/23/CE è soppresso a decorrere dal 1º giugno 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione di tale articolo indicati nell'allegato V, parte B.

La direttiva 97/23/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 19 luglio 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione della direttiva indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.



*Articolo 51***Entrata in vigore e applicazione**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, l'articolo 2, punti da 1 a 14, gli articoli 3, 4, 5, 14, 15, 16, l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 44, 45 e 46 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

*Articolo 52***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

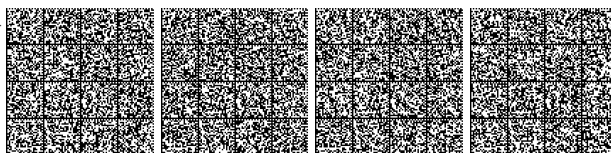
Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS



ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente.
2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla presente direttiva sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.
3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettare e costruirla tenendo conto della sua analisi.
4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

1. NORME DI CARATTERE GENERALE

- 1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
- 1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato:
 - eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile,
 - applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati,
 - informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione.
- 1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un'avvertenza adeguata che ne sconsigli l'uso scorretto.

2. PROGETTAZIONE

2.1. Norme di carattere generale

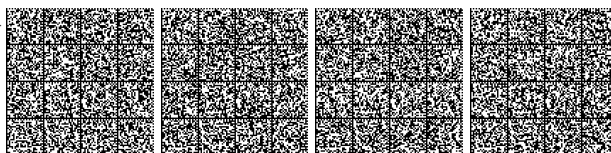
Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.

La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.

2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata

- 2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:

— pressione interna/esterna,



- temperatura ambiente e di esercizio,
- pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove,
- sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti,
- forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni ecc.,
- corrosione ed erosione, fatica ecc.,
- decomposizione dei fluidi instabili.

È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.

2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata su uno degli elementi seguenti:

- in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4;
- su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar-L o il prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar.

2.2.3. *Metodo di calcolo*

a) *Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi*

Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali.

I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7.

Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione:

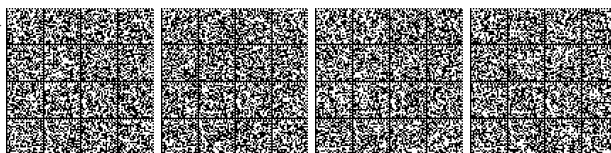
- progettazione mediante formule,
- progettazione mediante analisi,
- progettazione mediante meccanica della rottura.

b) *Resistenza*

Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto.

In particolare:

- le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo,



- le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza,
- la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l'attrezzatura,
- le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza,
- nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonché dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:
 - limite di elasticità, 0,2 % o 1 %, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo,
 - resistenza alla trazione,
 - resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico,
 - dati relativi alla fatica,
 - modulo di Young (modulo di elasticità),
 - appropriato livello di sollecitazione plastica,
 - energia di flessione da urto,
 - resistenza alla rottura,
- idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste,
- la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio corrosione, scorrimento, fatica) relativi all'uso previsto dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevità dell'attrezzatura, per esempio:
 - per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate,
 - per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati,
 - per quanto riguarda la corrosione: corrosione ammissibile prevista.

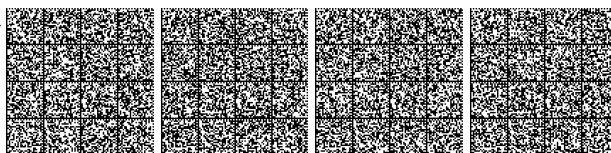
c) *Stabilità*

Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per eliminare l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione.

2.2.4. *Metodo sperimentale di progettazione*

La progettazione dell'attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell'attrezzatura o della categoria di attrezzature.

Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista.



Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell'esecuzione della prova.

Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell'attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione.

Il programma di prove deve comprendere:

- a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l'attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori ad un certo limite.

Per l'esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto;

- b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l'attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione;
- c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne.

2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in condizioni di sicurezza

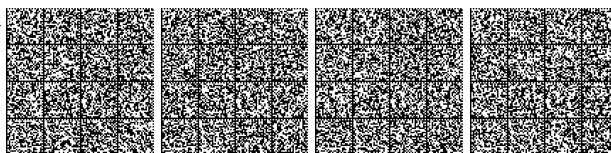
I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso:

- ai dispositivi di chiusura e di apertura,
- agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza,
- ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto,
- alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso previsto,
- alla decomposizione dei fluidi instabili.

In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.

2.4. Mezzi di ispezione

- a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza.
- b) Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell'attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza.
- c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui:
 - essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo interno,



- la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno,
- sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non è dannosa per il materiale di costruzione dell'attrezzatura a pressione e che non è ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento.

2.5. Mezzi di scarico e di sfiato

Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di:

- evitare fenomeni dannosi come il colpo d'ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione,
- consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza.

2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche

Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.

2.7. Usura

Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per:

- ridurre al minimo l'effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l'uso di incamiciature o di materiali di rivestimento,
- consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite,
- attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza.

2.8. Insiemi

Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che:

- gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l'applicazione prevista,
- tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati.

2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico

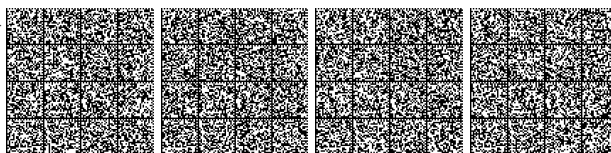
All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l'installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi:

a) per il caricamento:

- l'eccessivo caricamento o l'eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento,
- l'instabilità delle attrezzature a pressione;

b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato;

c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri.



2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell'attrezzatura a pressione

Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l'attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell'insieme.

Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell'attrezzatura o dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento.

I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono:

- a) gli accessori di sicurezza di cui all'articolo 2, punto 4;
- b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.

2.11. Accessori di sicurezza**2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono:**

- essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi,
- essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre funzioni,
- essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema «fail-safe», un sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo.

2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione

Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3.

2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura

Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.

2.12. Incendio all'esterno

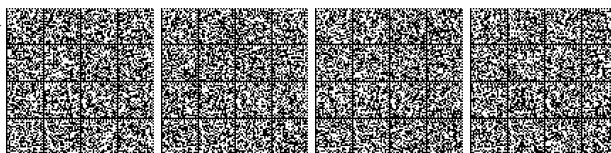
Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d'incendio di origine esterna, con particolare riguardo all'uso previsto dell'attrezzatura.

3. FABBRICAZIONE**3.1. Procedure di fabbricazione**

Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito.

3.1.1. Preparazione dei componenti

La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprietà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione.



3.1.2. *Giunzioni permanenti*

Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature.

Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione.

Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate.

L'approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che è, a scelta del fabbricante:

— un organismo notificato,

— un'entità terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all'articolo 20.

Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.

3.1.3. *Prove non distruttive*

Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un'entità terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 20.

3.1.4. *Trattamento termico*

Se vi è rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprietà dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.

3.1.5. *Rintracciabilità*

Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita.

3.2. **Verifica finale**

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito.

3.2.1. *Esame finale*

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, *de visu* e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti della presente direttiva. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia più ispezionabile all'atto dell'esame finale).

3.2.2. *Prova*

La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore fissato al punto 7.4.



Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può essere eseguita su base statistica.

Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove di comprovata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.

3.2.3. *Esame dei dispositivi di sicurezza*

Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.

3.3. **Marcatura e/o etichettatura**

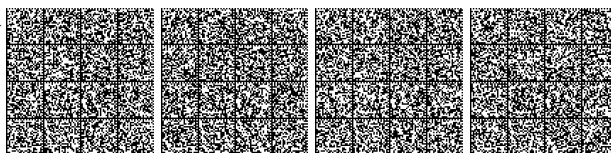
Oltre alla marcatura CE di cui agli articoli 18 e 19, e alle informazioni da fornire conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 8, paragrafo 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.

a) Per tutte le attrezzature a pressione:

- anno di fabbricazione,
- identificazione dell'attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione,
- limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali:

- volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L,
- dimensione nominale della tubazione DN,
- pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data,
- pressione a cui è tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar,
- potenza dell'attrezzatura in kW,
- tensione d'alimentazione in V (volts),
- uso previsto,
- rapporto di riempimento in kg/L,
- massa di riempimento massima in kg,
- tara espressa in kg,
- gruppo di fluidi.



- c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all'attrezzatura a pressione si dovrà attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall'esperienza.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) figurano sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:

- se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme,
- nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, dette informazioni possono essere riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione,
- per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera c) si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati, purché essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto.

3.4. Istruzioni operative

- a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all'utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda:
- il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione,
 - la messa in servizio,
 - l'impiego,
 - la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore.
- b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l'identificazione della serie, e deve essere corredato, all'occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.
- c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3.

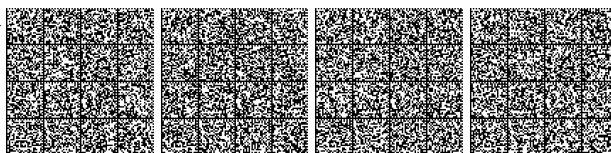
4. MATERIALI

I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione.

I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera.

4.1. I materiali delle parti pressurizzate:

- a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un'appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure;
- b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell'attrezzatura;



- c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura;
- d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;
- e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.

4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve:

- a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1;
- b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva riguardo ai materiali in una delle seguenti forme:
 - mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate,
 - mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in base all'articolo 15,
 - mediante una valutazione particolare dei materiali;
- c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale è effettuata dall'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell'attrezzatura a pressione.

4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformità ad un determinato requisito.

Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto.

Allorché un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di qualità appropriato certificato da un organismo competente stabilito nell'Unione e che è stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformità ai corrispondenti requisiti del presente punto.

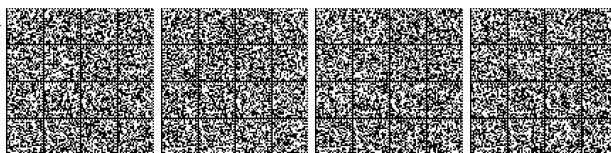
REQUISITI PARTICOLARI PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE

In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti da 1 a 4, per i prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito specificati.

5. ATTREZZATURE A PRESSIONE A FOCOLARE O ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO, CON RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Tra le suddette attrezzature figurano:

- i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), come le caldaie per vapore e acqua calda a focolare, i surriscaldatori e i risurriscaldatori, le caldaie a recupero calorico, le caldaie per l'incenerimento di rifiuti, le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le autoclavi a pressione, nonché i relativi accessori e, ove occorra, i relativi sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di alimentazione di combustibile,
- gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, che utilizzano fluidi diversi dal vapore e dall'acqua surriscaldata di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quali riscaldatori per le industrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari.



Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:

- a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l'immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;
- b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi e/o la corrosione;
- c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi;
- d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura;
- e) si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma.

6. TUBAZIONI DESCRITTE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che:

- a) il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, di flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, allineamento e pretensione;
- b) ove vi sia la possibilità che si formi condensa all'interno di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di rimozione dei depositi dalle zone più basse onde evitare colpi d'ariete o corrosione;
- c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7;
- d) si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi;
- e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni;
- f) venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, segnando chiaramente sul lato fisso i punti di derivazione e indicando il fluido contenuto;
- g) la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di completa sicurezza.

7. REQUISITI PARTICOLARI, ESPRESSI IN CIFRE, PER ATTREZZATURE A PRESSIONE SPECIFICHE

Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia, allorché non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate, il fabbricante deve comprovare l'applicazione di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente.

Le disposizioni previste dal presente punto integrano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature a pressione alle quali sono applicati.



7.1. Sollecitazioni ammissibili

7.1.1. Simboli

$R_{e/t}$, limite di elasticità, indica il valore alla temperatura di calcolo, a seconda dei casi:

- del limite massimo di scorrimento per un materiale che presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo,
- del limite di elasticità convenzionale, pari all'1,0 %, per l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato,
- del limite di elasticità convenzionale pari, negli altri casi, allo 0,2 %.

$R_{m/20}$ indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20 °C.

$R_{m/t}$ indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo.

7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni di scorrimento sono significativi non deve essere superiore al più basso dei valori elencati in appresso:

- per l'acciaio ferritico, compreso l'acciaio normalizzato (acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, $\frac{2}{3}$ di $R_{e/t}$ e $\frac{5}{12}$ di $R_{m/20}$,
- per l'acciaio austenitico:
 - se l'allungamento dopo la rottura è superiore al 30 %, $\frac{2}{3}$ di $R_{e/t}$,
 - in via alternativa e se l'allungamento dopo la rottura è superiore al 35 %, $\frac{5}{6}$ di $R_{e/t}$ e $\frac{1}{3}$ di $R_{m/t}$,
- per l'acciaio fuso non legato o scarsamente legato, $\frac{10}{19}$ di $R_{e/t}$ e $\frac{1}{3}$ di $R_{m/20}$,
- per l'alluminio, $\frac{2}{3}$ di $R_{e/t}$,
- per le leghe di alluminio che non possono essere temperate, $\frac{2}{3}$ di $R_{e/t}$ e $\frac{5}{12}$ di $R_{m/20}$.

7.2. Coefficienti di giunzione

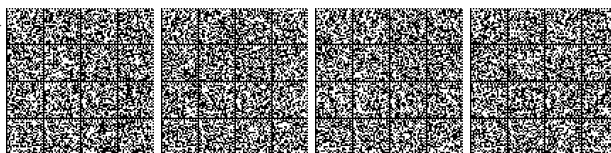
Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al massimo pari ai seguenti valori:

- per le attrezzature sottoposte a prove distruttive e non distruttive che consentono di verificare l'inesistenza di difetti rilevanti: 1;
- per le attrezzature sottoposte a prove non distruttive mediante sondaggio: 0,85;
- per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive diverse da un'ispezione visiva: 0,7.

Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di sollecitazione e le proprietà meccaniche e tecnologiche del giunto.

7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a pressione

Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve essere limitato al 10 % della pressione massima ammissibile.



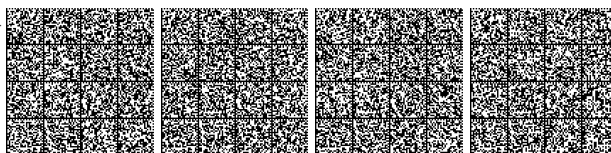
7.4. Pressione di prova idrostatica

Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di cui al punto 3.2.2 dev'essere almeno pari al più elevato dei due valori seguenti:

- la pressione corrispondente al carico massimo che può sopportare l'attrezzatura in funzione, tenuto conto della pressione massima ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,25,
- la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,43.

7.5. Caratteristiche dei materiali

Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera a), un acciaio è considerato sufficientemente duttile se l'allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata secondo un procedimento standard, è pari almeno al 14 % e se l'energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V, è pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20 °C, ma non superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.



ALLEGATO II

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:

I	=	Modulo A
II	=	Moduli A2, D1, E1
III	=	Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2, H
IV	=	Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1

2. Gli accessori di sicurezza definiti all'articolo 2, punto 4, e oggetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.

3. Gli accessori a pressione di cui all'articolo 2, punto 5, e oggetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono classificati in base:

- alla pressione massima ammissibile PS,
- al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN,
- al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere.

La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformità.

Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l'accessorio in questione è classificato nella categoria più elevata.

4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.

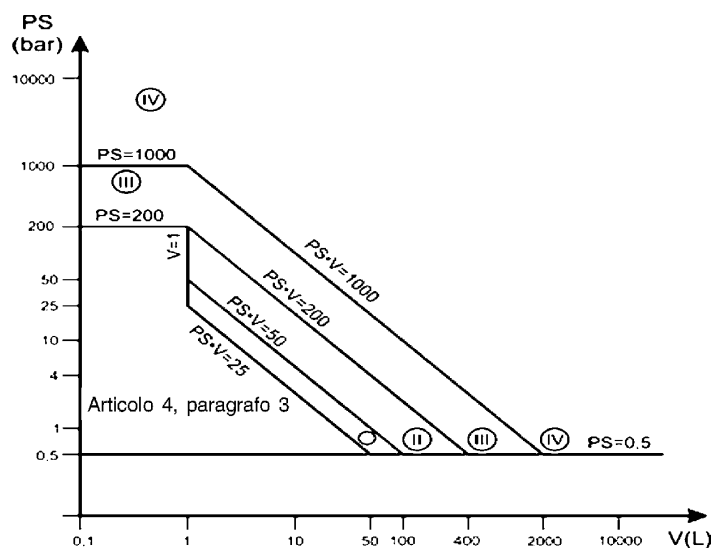
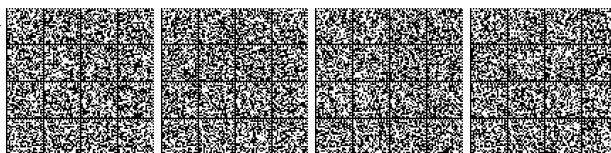


Tabella 1

Recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), primo trattino



In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle categorie I o II, sono classificati nella categoria III.

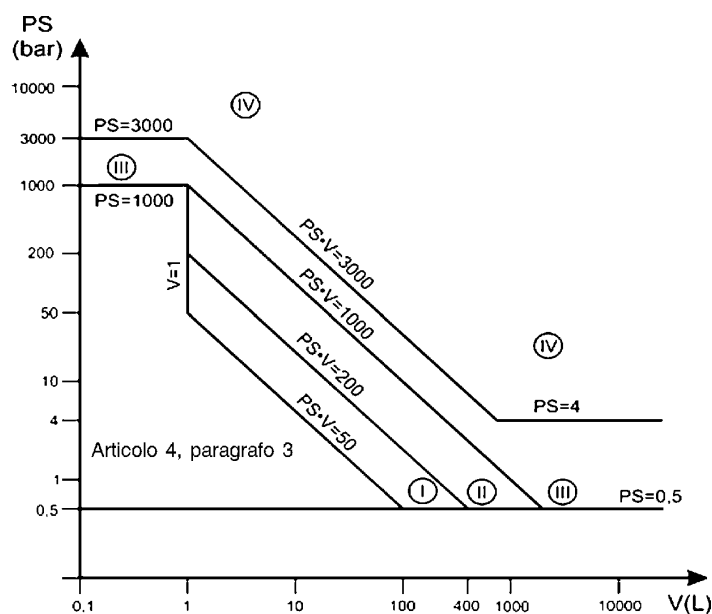


Tabella 2

Recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino

In via di eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono classificati almeno nella categoria III.

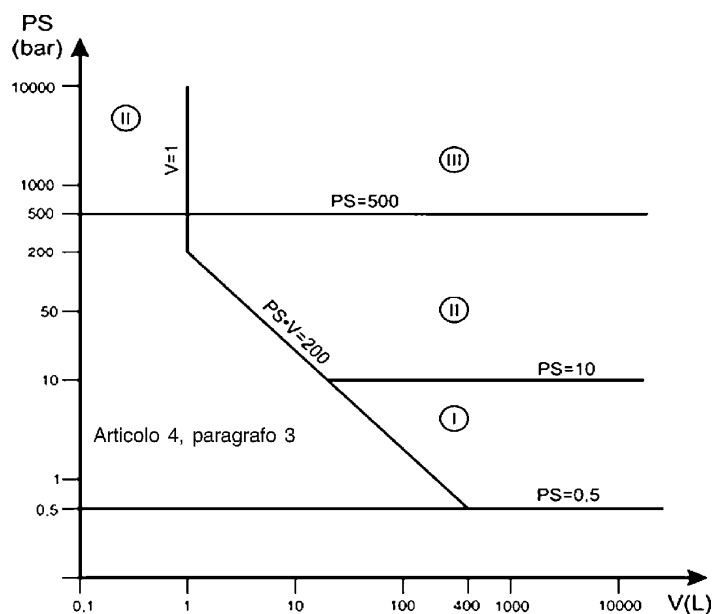
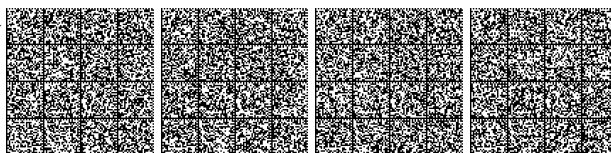


Tabella 3

Recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), primo trattino



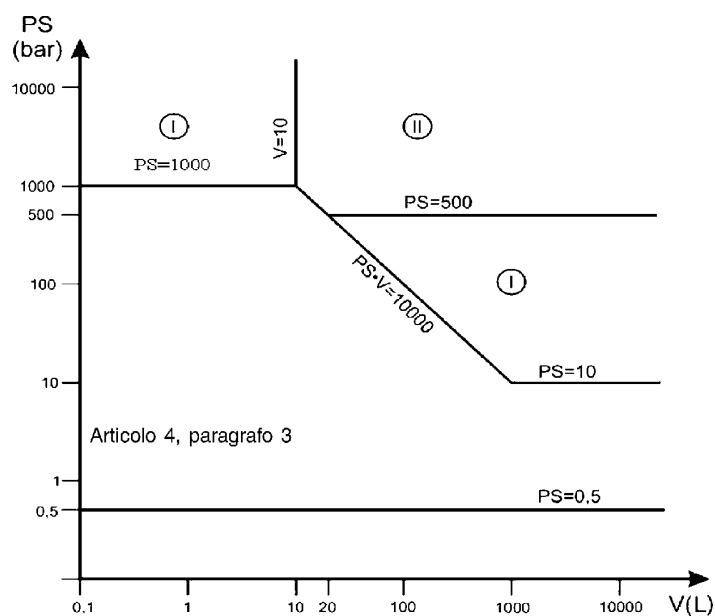


Tabella 4

Recipienti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino

In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, sono oggetto di un esame UE del tipo (Modulo B — tipo di progetto) allo scopo di controllarne la conformità ai requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettere a) e d), dell'allegato I o di un sistema di garanzia della qualità totale (Modulo H).

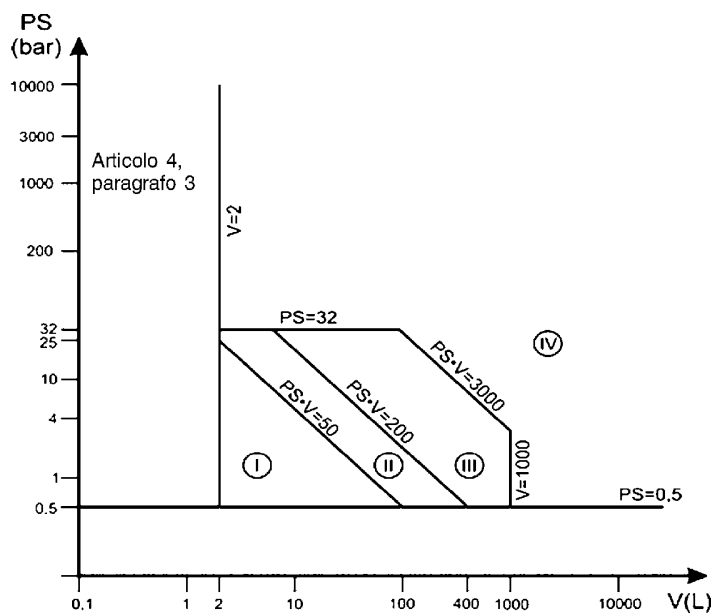
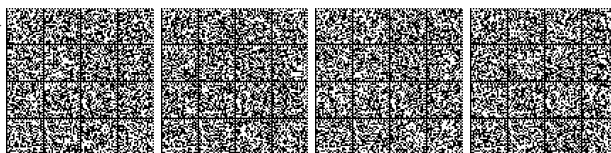


Tabella 5

Attrezzature a pressione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)



In via di eccezione, le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di valutazione della conformità corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III.

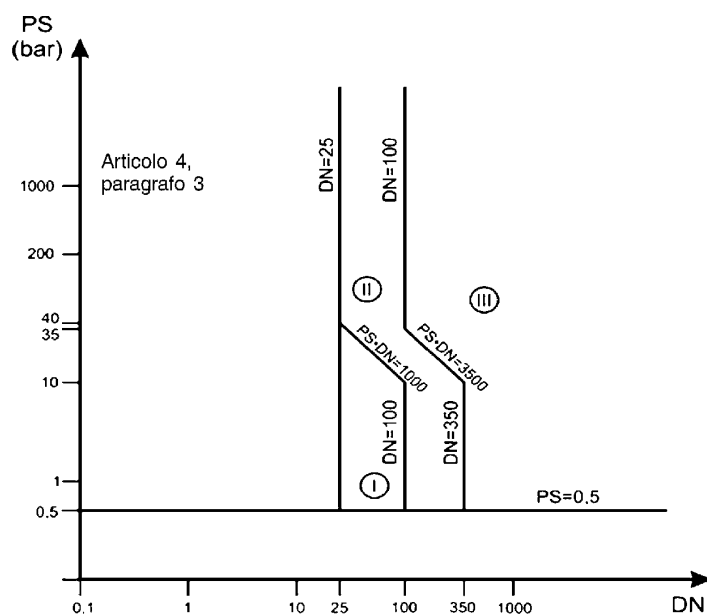


Tabella 6

Tubazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), primo trattino

In via di eccezione, le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la tabella 6, alle categorie I o II sono classificate nella categoria III.

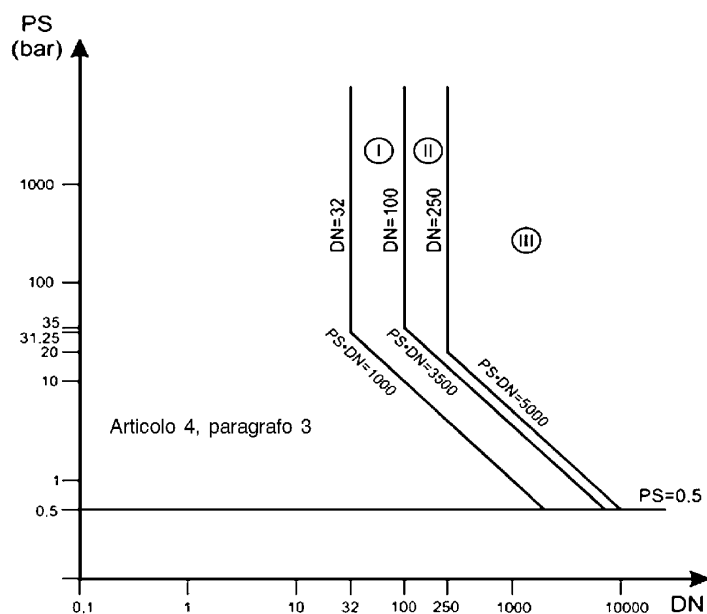
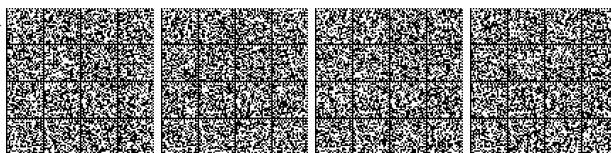


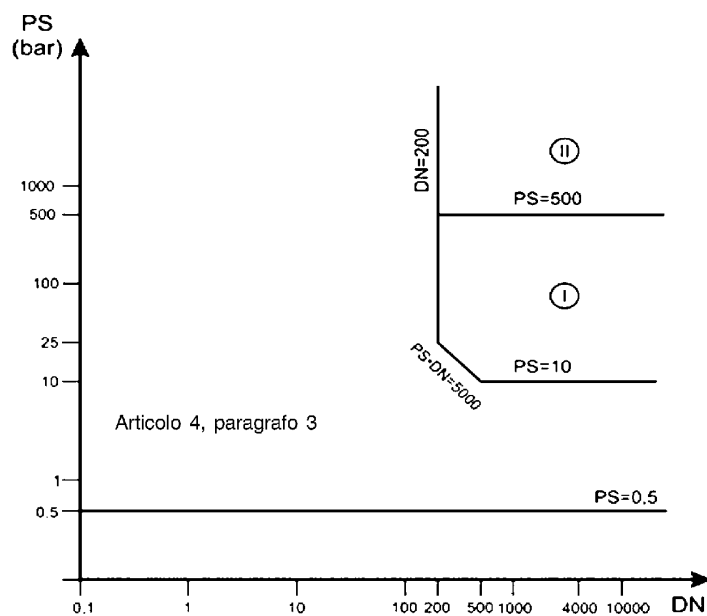
Tabella 7

Tubazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo trattino



The graph plots PS (bar) on the y-axis against DN on the x-axis. The y-axis is logarithmic, with major ticks at 0.5, 1, 10, 80, 500, and 1000. The x-axis is also logarithmic, with major ticks at 0.1, 1, 10, 25, 100, 200, 1000, 4000, and 10000. A vertical line at DN=25 separates the graph into two regions. To the left of DN=25, there is a horizontal line at PS=0.5 and a label 'Articolo 4, paragrafo 3'. To the right of DN=25, there are three horizontal lines representing different pressure classes: PS=500, PS=10, and PS=0.5. A diagonal line labeled 'PS-DN=2000' connects the point (25, 80) to (4000, 0.5). Three circled Roman numerals are placed in the regions: (I) is below the PS=0.5 line for DN > 25; (II) is between the PS=10 and PS=500 lines; (III) is above the PS=500 line.

Tubazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), primo trattino



Tubazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), secondo trattino

ALLEGATO III

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi.

1. MODULO A: (CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE)

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica.

Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
- le relazioni sulle prove effettuate.

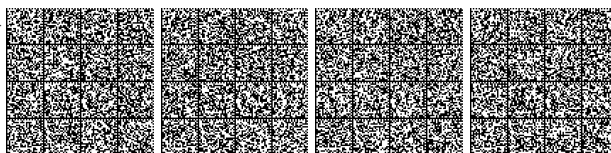
3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della presente direttiva.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti della presente direttiva.
- 4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.



5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

2. MODULO A2: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A CONTROLLI UFFICIALI DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE EFFETTUATI A INTERVALLI CASUALI

1. Il controllo interno della produzione unito ai controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati ecc., e
- le relazioni sulle prove effettuate.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essa si applicano.

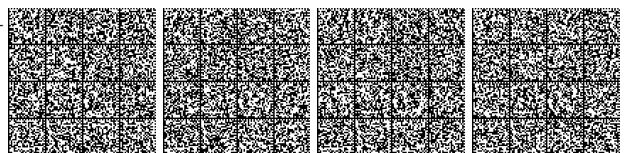
4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione

Il fabbricante effettua la verifica finale dell'attrezzatura a pressione, che viene controllata mediante visite senza preavviso da un organismo notificato scelto dal fabbricante.

L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni sull'attrezzatura a pressione, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica dell'attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto.

Durante le visite senza preavviso, l'organismo notificato:

- si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I,



- preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione.

Qualora una o più attrezzature a pressione o un insieme o non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti applicabili della presente direttiva.
- 5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

3. MODULO B: ESAME UE DEL TIPO

3.1. Esame UE del tipo — tipo di produzione

1. L'esame UE del tipo — tipo di produzione — è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni della presente direttiva.
2. L'esame UE del tipo — tipo di produzione — consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, dell'attrezzatura a pressione finita.
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,



- la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
 - disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
 - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
 - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
 - le relazioni sulle prove effettuate,
 - le informazioni relative alle prove previste nel quadro della fabbricazione,
 - le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
- i campioni rappresentativi della produzione prevista.

Il campione può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione, purché le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove:

- la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonché le procedure di fabbricazione.

In particolare, l'organismo notificato:

- valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I,
- approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,



- verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato I;
- 4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati utilizzando altre specifiche tecniche pertinenti senza applicare le relative disposizioni di tali norme;
- 4.3. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
- 4.4. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;
- 4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all'autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo rispetta i requisiti della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo — tipo di produzione. Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

Al certificato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

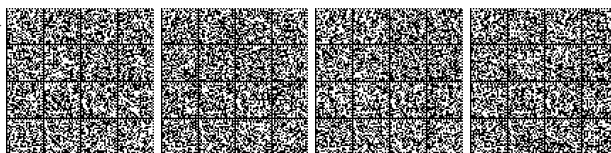
Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti della presente direttiva ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo — tipo di produzione — e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. È prevista una procedura di ricorso.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo — tipo di produzione — di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo — tipo di produzione.

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo — tipo di produzione — e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.



Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo — tipo di produzione — e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo — tipo di produzione — e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo — tipo di produzione —, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo — tipo di produzione —, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

3.2. Esame UE del tipo — tipo di progetto

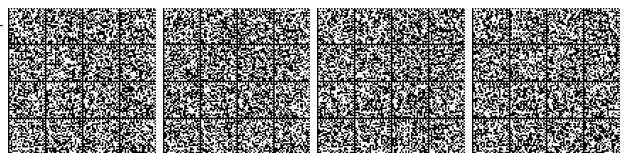
1. L'esame UE del tipo — tipo di progetto — è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui l'organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonché verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti della presente direttiva.
2. L'esame UE del tipo — tipo di progetto — consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza l'esame di campioni.

Il metodo sperimentale di progettazione di cui al punto 2.2.4 dell'allegato I non può essere usato nell'ambito di questo modulo.

3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo — tipo di progetto — ad un solo organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
- la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
 - disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
 - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,



- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
- le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
- la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

La domanda può riguardare più varianti di un'attrezzatura a pressione, purché le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

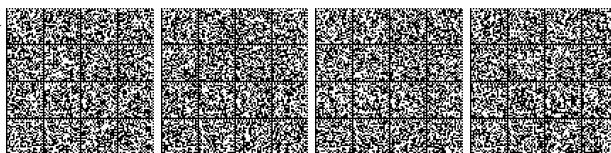
4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto.

In particolare, l'organismo notificato:

- valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione,
 - approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;
- 4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, tali norme siano state applicate correttamente;
- 4.3. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità del punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il progetto rispetta i requisiti della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo — tipo di progetto. Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.

Al certificato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.



Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione fabbricate al progetto esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione.

Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo — tipo di progetto — e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo — tipo di progetto — di tutte le modifiche al progetto approvato che possano influire sulla conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame UE del tipo — tipo di progetto.

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo — tipo di progetto — e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo — tipo di progetto — e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo — tipo di progetto — e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo — tipo di progetto — degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

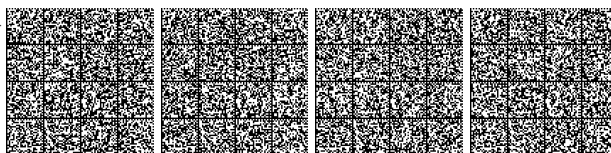
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo — tipo di progetto — degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

4. MODULO C2: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove dell'attrezzatura a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad esse applicabili.

2. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva.



3. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità della verifica finale e dei controlli interni sulle attrezzature a pressione, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta.

L'organismo modificato si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I.

Si esamina un adeguato campione delle attrezzature a pressione finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche, per controllare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale parzialmente o integralmente.

Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione.

Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singola attrezzatura a pressione o insieme conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.
- 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell'attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

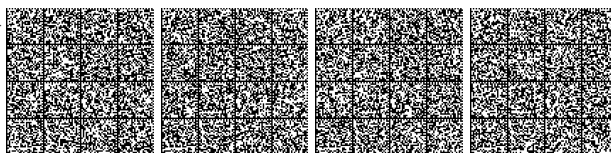
5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

5. MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione o l'insieme interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
2. **Produzione**

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dell'attrezzatura a pressione interessata, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.



3. Sistema di qualità

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per l'attrezzatura a pressione in questione.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
- tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato,
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

- 3.2. Il sistema di qualità garantisce che l'attrezzatura a pressione è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

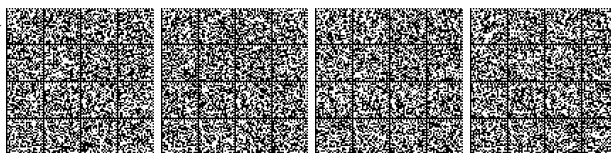
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante costituiscono una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dell'attrezzatura a pressione,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo e nella garanzia della qualità, in particolare delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I ecc., e
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.



Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

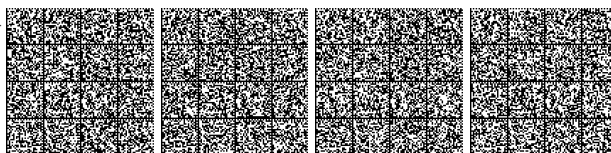
- 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
- 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
 - i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
- 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
- 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
- la categoria dell'attrezzatura a pressione,
 - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
 - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione,
 - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema,
 - modifiche significative nell'organizzazione, nelle strategie e nelle tecniche relative alla fabbricazione.



In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello dell'attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui tale attrezzatura è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 3.1;

— le modifiche di cui al punto 3.5, e la relativa approvazione;

— le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

6. MODULO D1: GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

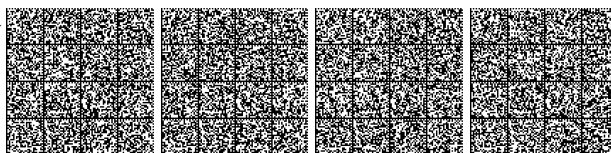
1. La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e deve includere un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

— una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,

— disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,



- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
 - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc., e
 - le relazioni sulle prove effettuate.
3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

4. Fabbricazione

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finito e le prove sull'attrezzatura a pressione interessata, secondo quanto specificato al punto 5, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.

5. Sistema di qualità

- 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per l'attrezzatura a pressione interessata a un organismo notificato di sua scelta.

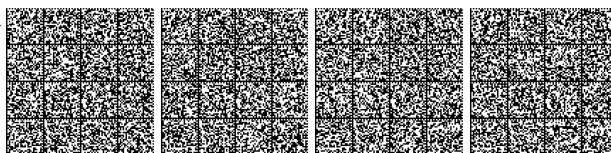
La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
 - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
 - tutte le informazioni utili sul tipo di attrezzatura a pressione previsto,
 - la documentazione relativa al sistema di qualità,
 - la documentazione tecnica di cui al punto 2.
- 5.2. Il sistema di qualità garantisce che le attrezzature a pressione siano conformi ai requisiti della presente direttiva che ad esse si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dell'attrezzatura a pressione,
- dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi, approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,



- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I ecc.,
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia delle attrezzature a pressione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

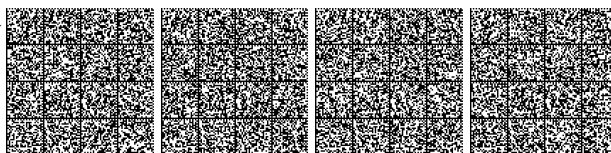
- 5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
- 5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una seconda verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 6.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 6.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
 - la documentazione tecnica di cui al punto 2,
 - i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.



6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura a pressione,
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione,
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

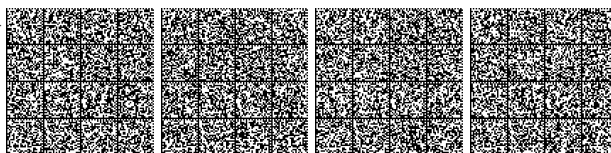
- la documentazione di cui al punto 5.1,
- le modifiche di cui al punto 5.5,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4.

9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente, o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa altresì gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

10. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



7. MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

2. **Fabbricazione**

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. **Sistema di qualità**

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione in questione.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
- tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato,
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

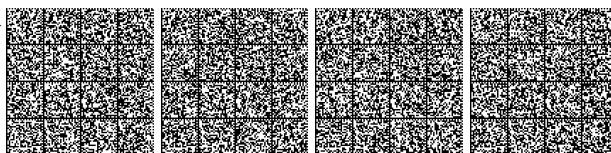
- 3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,
- dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
- dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

- 3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.



Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

Esso notifica la decisione notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
- 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

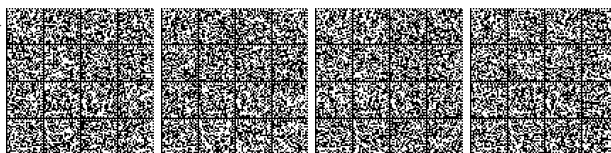
Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
- 4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
 - la documentazione tecnica,
 - registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
- 4.3. L'organismo notificato svolge controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
- 4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura a pressione,
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione,



- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
- 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
 - la documentazione di cui al punto 3.1,
 - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
 - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

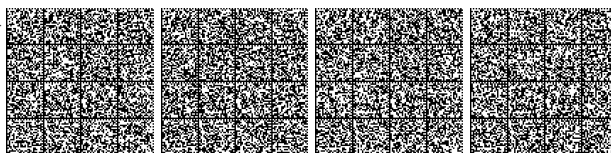
8. MODULO E1: GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'ISPEZIONE E DELLA PROVA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE FINITE

1. La garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,



- disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
 - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
 - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati ecc., e
 - le relazioni sulle prove effettuate.
3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.
4. **Fabbricazione**
- Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo come indicato nel punto 5 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.
5. **Sistema di qualità**
- 5.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione in questione.

La domanda deve contenere:

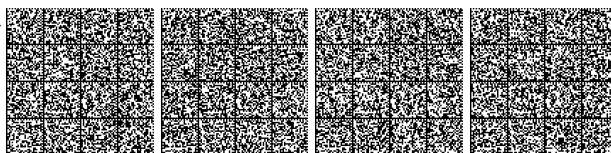
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
 - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
 - tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato,
 - la documentazione relativa al sistema di qualità,
 - la documentazione tecnica di cui al punto 2.
- 5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione alle prescrizioni della presente direttiva ad esse applicabili.

Nel quadro del sistema di qualità ciascuna attrezzatura a pressione viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 12, o prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

Tutti criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità delle attrezzature a pressione,



- delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione,
- dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,
- dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

6.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- la documentazione tecnica di cui al punto 2,
- i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.



- 6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.
- 6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:
- la categoria dell'attrezzatura,
 - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
 - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione,
 - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema,
 - modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
- 7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

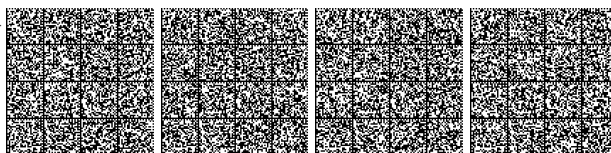
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
- la documentazione di cui al punto 5.1,
 - le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione,
 - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.3, 5.5, 6.3 e 6.4.
9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

10. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



9. MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

1. La conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione è la parte della procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad esse si applicano.

2. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

3. Verifica

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua gli esami e le prove del caso per verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE e ai pertinenti requisiti della presente direttiva.

Gli esami e le prove atti a verificare la conformità dell'apparecchiatura a pressione ai requisiti pertinenti sono effettuati mediante esame e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4.

4. Verifica della conformità mediante esame e prova di ogni attrezzatura a pressione

- 4.1. Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuate opportune prove, in base alle relative norme armonizzate o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai pertinenti requisiti della presente direttiva. In assenza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.

In particolare, l'organismo notificato:

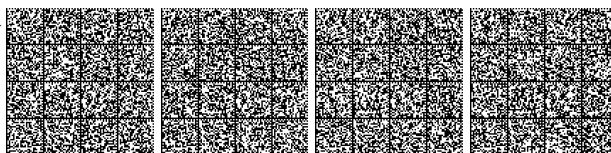
- verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
- verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I,
- effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui al punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

- 4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre, sotto la sua responsabilità, il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.



- 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può inoltre apporre sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale organismo.

6. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

7. **Rappresentante autorizzato**

Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 2.

10. MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata, alla quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

2. **Documentazione tecnica**

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.

La documentazione permette di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
- le relazioni sulle prove effettuate,
- gli elementi appropriati relativi all'approvazione dei processi di fabbricazione e di prova, nonché alle qualifiche o all'approvazione del personale ad essi preposto in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I.



Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

3. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4. Verifica

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare applicando altre specifiche tecniche.

In particolare, l'organismo notificato:

- esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e i processi di fabbricazione,
- valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I,
- approva le modalità operative della giunzione permanente dei pezzi o verifica che siano state autorizzate in precedenza, in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,
- verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
- procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1 dell'allegato I, effettua o fa effettuare la prova di cui al punto 3.2.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni attrezzatura a pressione approvata. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

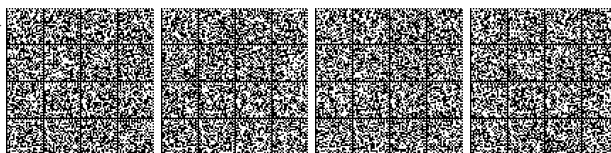
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
- 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



11. MODULO H: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

2. **Fabbricazione**

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove dell'attrezzatura a pressione, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. **Sistema di qualità**

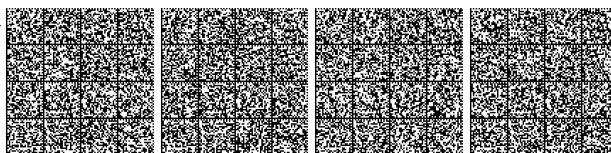
- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione interessate.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
 - disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
 - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
 - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
 - le relazioni sulle prove effettuate,
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

- 3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione ai requisiti applicabili della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.



Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto,
- delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva che si applicano alle attrezzature a pressione,
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I,
- dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I ecc.,
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia relativa alle attrezzature a pressione in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.



L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

L'organismo notificato notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove ecc.,
- i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

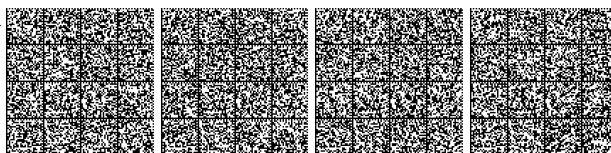
La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura,
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione,
- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.



- 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
- la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.4, e la relativa approvazione,
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.4, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato informa le sue autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

12. MODULO H1: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ CON CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 6 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della presente direttiva ad essa applicabili.

2. Fabbricazione

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finito e le prove sui prodotti interessati secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione è stata oggetto di esame a norma delle disposizioni del punto 4.

3. Sistema di qualità

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione interessate.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,



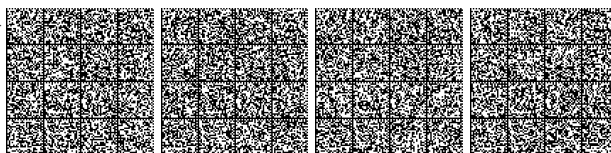
- la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
 - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
 - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
 - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,
 - le relazioni sulle prove effettuate,
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità delle attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti,
- delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva che si applicano alle attrezzature a pressione,
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I,
- dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I,
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,



- dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia delle attrezzature a pressione in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili della presente direttiva e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

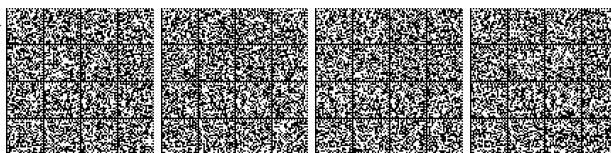
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

4. Esame del progetto

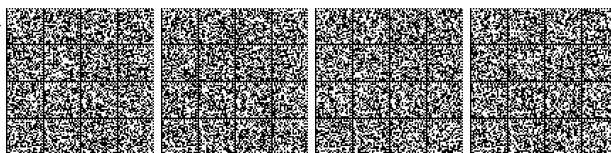
4.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato di cui al punto 3.1 una domanda di esame del progetto per ciascuna attrezzatura a pressione non sottoposta a un precedente esame del progetto.

4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione, nonché di accertare la conformità ai requisiti della presente direttiva che ad essa si applicano. La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante,



- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,
 - la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione,
 - disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti ecc.,
 - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione,
 - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,
 - risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati ecc., e
 - le relazioni sulle prove effettuate,
 - la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.
- 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, qualora il progetto sia conforme ai requisiti della presente direttiva applicabili alle attrezzature a pressione, rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del progetto. Tale certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato. Il certificato può comprendere uno o più allegati.
- Il certificato e gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità dei prodotti fabbricati al progetto esaminato nonché, se del caso, il controllo del prodotto in funzione.
- Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare il certificato di esame del progetto e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente tale rifiuto.
- 4.4. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.
- Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva o le condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento del certificato di esame UE originale del progetto, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato.



- 4.5. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

- 4.6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

5. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

- 5.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

- 5.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

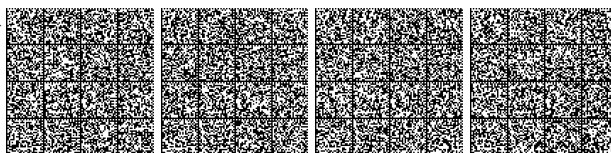
- la documentazione relativa al sistema di qualità,
- i registri riguardanti la qualità previsti dalla sezione del sistema di qualità relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove ecc.,
- i registri riguardanti la qualità previsti dalla sezione del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.

- 5.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisca al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

- 5.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

- la categoria dell'attrezzatura,
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione,



- se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.5. Particolare sorveglianza della verifica finale

La verifica finale di cui all'allegato I, punto 3.2, si svolge secondo criteri di ancor più severa sorveglianza in forma di visite senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali visite, l'organismo notificato procede a esami sulle attrezzature a pressione.

L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un verbale delle prove.

6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

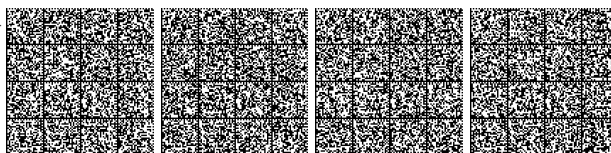
- 6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
- 6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di attrezzatura a pressione per cui è stata compilata e indica il numero del certificato di esame del progetto.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

7. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:
 - la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1,
 - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
 - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4.

8. Rappresentante autorizzato

Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (n. XXXX) ⁽¹⁾

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un'immagine, laddove necessario per l'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme):
 - descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme,
 - procedura di valutazione di conformità utilizzata,
 - per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.
8. Informazioni supplementari:

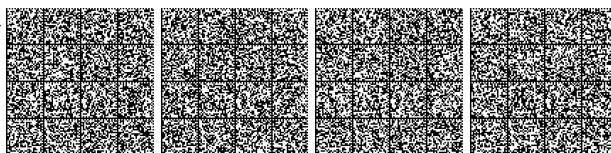
Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)

⁽¹⁾ L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.



ALLEGATO V

PARTE A

Direttiva abrogata e modifiche successive

(di cui all'articolo 50)

Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Limitatamente al punto 13 dell'allegato I

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)

Limitatamente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera f)

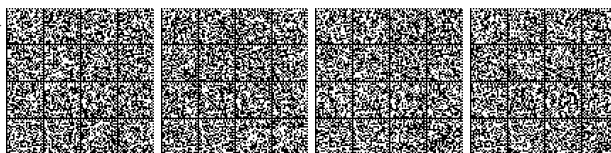
PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione

(di cui all'articolo 49)

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
97/23/CE	29 maggio 1999	29 novembre 1999 ⁽¹⁾

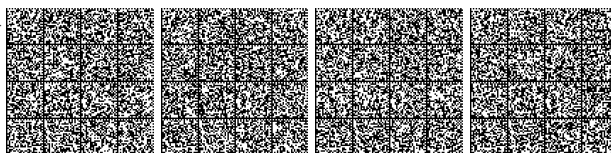
⁽¹⁾ A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 97/23/CE, gli Stati membri devono autorizzare la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi rispondenti alla normativa in vigore nel loro territorio alla data di applicazione della direttiva, oltre tale data.



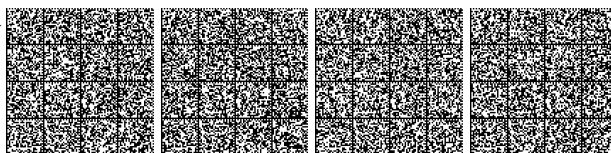
ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

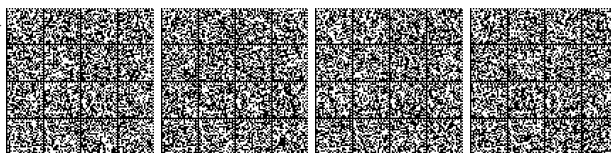
Direttiva 97/23/CE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafi da 1 a 14
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
—	Articolo 2, paragrafi da 15 a 32
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 3
—	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 5	—
Articolo 6	—
—	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 45
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 44, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 8	—
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2, punto 1	—
—	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 2, punto 2	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 10	Articolo 14



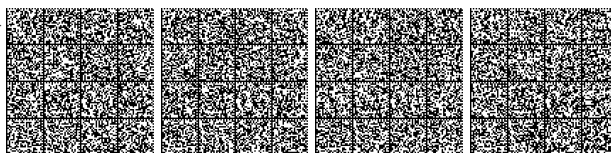
Direttiva 97/23/CE	Presente direttiva
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 2
—	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 15, paragrafo 5
—	Articolo 15, paragrafo 6
Articolo 12	—
Articolo 13	—
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafi da 3 a 8	Articolo 16, paragrafi da 2 a 7
Articolo 14, paragrafi 9 e 10	—
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 15, paragrafo 1	—
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafi 4 e 5	—
—	Articolo 19, paragrafi da 3 a 6
—	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25
—	Articolo 26
—	Articolo 27
—	Articolo 28
—	Articolo 29



Direttiva 97/23/CE	Presente direttiva
—	Articolo 30
—	Articolo 31
—	Articolo 32
—	Articolo 33
—	Articolo 34
—	Articolo 35
—	Articolo 36
—	Articolo 37
—	Articolo 38
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
—	Articolo 39
—	Articolo 40
—	Articolo 41
—	Articolo 42
—	Articolo 43
—	Articolo 44, paragrafi da 2 a 4
—	Articolo 44, paragrafo 5, primo comma
—	Articolo 46
—	Articolo 47
Articolo 19	—
Articolo 20, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 48, paragrafo 1
—	Articolo 48, paragrafi 2 e 3
—	Articolo 49
—	Articolo 50
—	Articolo 51
Articolo 21	Articolo 52
Allegato I	Allegato I

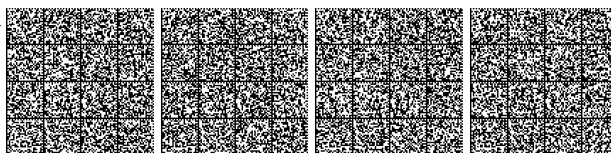


Direttiva 97/23/CE	Presente direttiva
Allegato II	Allegato II
Allegato III, frase introduttiva	Allegato III, frase introduttiva
Allegato III, Modulo A	Allegato III, punto 1, Modulo A
Allegato III, Modulo A1	Allegato III, punto 2, Modulo A2
Allegato III, Modulo B	Allegato III, punto 3.1, Modulo B, Esame UE del tipo — tipo di produzione
Allegato III, Modulo B1	Allegato III, punto 3.2, Modulo B, Esame UE del tipo — tipo di progetto
Allegato III, Modulo C1	Allegato III, punto 4, Modulo C2
Allegato III, Modulo D	Allegato III, punto 5, Modulo D
Allegato III, Modulo D1	Allegato III, punto 6, Modulo D1
Allegato III, Modulo E	Allegato III, punto 7, Modulo E
Allegato III, Modulo E1	Allegato III, punto 8, Modulo E1
Allegato III, Modulo F	Allegato III, punto 9, Modulo F
Allegato III, Modulo G	Allegato III, punto 10, Modulo G
Allegato III, Modulo H	Allegato III, punto 11, Modulo H
Allegato III, Modulo H1	Allegato III, punto 12, Modulo H1
Allegato IV	—
Allegato V	—
Allegato VI	—
Allegato VII	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI



DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ritiene che le commissioni possano essere considerate comitati di «comitatologia» ai sensi dell'allegato I dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea unicamente se e nella misura in cui tali commissioni nelle loro riunioni discutono di atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le riunioni delle commissioni rientrano quindi nell'ambito di applicazione del punto 15 dell'accordo quadro se e nella misura in cui vengono discussi altri temi.

14CE1220

DIRETTIVA DELEGATA 2014/69/UE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2014**

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Sono ancora tecnicamente impraticabili la sostituzione del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e la sostituzione di tali componenti negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.
- (3) Anche se la sostituzione del piombo nei condensatori a bassa tensione è possibile per altre applicazioni, l'uso dei componenti senza piombo negli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali prevede che i fabbricanti riprogettino i loro prodotti o le relative parti e ne riqualifichino la nuova progettazione, al fine di renderli tecnicamente praticabili e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto l'uso del piombo nei condensatori a bassa tensione per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali fino al 31 dicembre 2020. Alla luce dei cicli di innovazione di tali strumenti si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

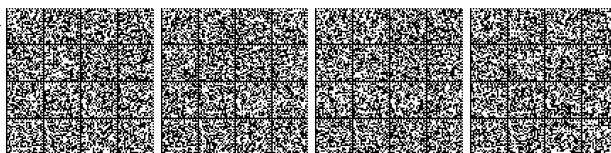
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

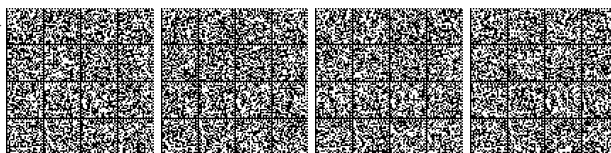
ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 40:

«40. Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.

Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1º gennaio 2021.»

14CE1221



DIRETTIVA DELEGATA 2014/70/UE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2014****che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Gli MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) sono impiegati per rivelare e amplificare ioni ed elettroni nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e di controllo. La sostituzione del piombo negli MCP è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.
- (3) La sostituzione degli MCP, in quanto componenti, con sistemi di rilevamento alternativi non è fattibile nelle condizioni in cui si richiedono una miniaturizzazione estrema, tempi di risposta molto brevi o fattori di moltiplicazione del segnale molto elevati. In questi casi, in cui la prestazione e le caratteristiche precipue degli MCP sono superiori ai sistemi alternativi, l'uso del piombo è quindi esonerato dal divieto. Poiché non si intravedono alternative senza piombo, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE, il periodo di validità dell'esenzione è di sette anni dalle pertinenti date di conformità dei dispositivi medici, degli strumenti di monitoraggio e controllo, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3 della detta direttiva. Alla luce dei cicli di innovazione di tutti i dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e di controllo, sette anni rappresentano un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

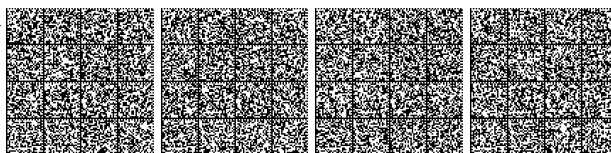
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 39:

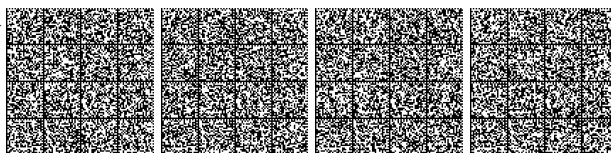
«39. Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti proprietà:

- a) dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui lo spazio per il rivelatore non è superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in totale, e l'impossibilità tecnica e scientifica di una progettazione alternativa intesa ad assegnare più spazio per il rivelatore;
- b) una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni se è valida almeno una delle seguenti condizioni:
 - i) un tempo di risposta inferiore a 25 ns;
 - ii) un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm²;
 - iii) un fattore di moltiplicazione superiore a $1,3 \times 10^3$;
- c) un tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni;
- d) un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm² per la rivelazione di elettroni o ioni;
- e) un fattore di moltiplicazione superiore a $4,0 \times 10^7$.

Il periodo di esenzione scade il:

- a) 21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- b) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- c) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali.»

14CE1222



DIRETTIVA DELEGATA 2014/71/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, *stacked die elements*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) La tecnologia a rivelatore composto da elementi stampati impilati (SDE, *stacked die elements*) è utilizzata nei rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. I vantaggi per i pazienti consistono nella riduzione del dosaggio di raggi X necessari cui sono esposti. I rivelatori SDE ad ampia superficie non possono ancora essere prodotti con saldature senza piombo. Per le predette applicazioni la sostituzione e l'eliminazione del piombo sono pertanto impraticabili sotto il profilo scientifico né tecnico.
- (3) È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2019 l'uso del piombo negli elementi stampati impilati ad ampia superficie aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. Alla luce dei cicli di innovazione dei dispositivi e strumenti di monitoraggio e di controllo medici, si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

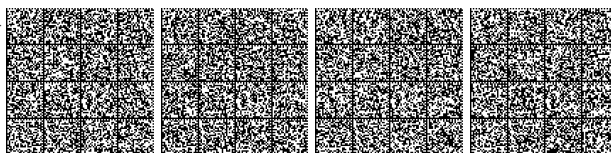
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

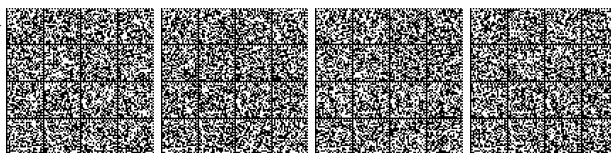
ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 38:

- «38. Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche.

Scade il 31 dicembre 2019. Successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1º gennaio 2020.»

14CE1223



DIRETTIVA DELEGATA 2014/72/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) I moduli di accensione e altri sistemi di controllo elettrici ed elettronici del motore a combustione, che devono essere montati in prossimità delle parti moventi di attrezzi manuali e che sono indispensabili per il funzionamento del motore, sono esposti a forti vibrazioni e a uno stress termico intenso. Tali difficili condizioni richiedono l'uso del piombo. La sostituzione e l'eliminazione del piombo in tali componenti sono impraticabili sotto il profilo tecnico.
- (3) I fabbricanti hanno bisogno di più tempo per produrre le eventuali alternative senza piombo praticabili sotto il profilo tecnico e dimostrarne l'affidabilità. È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018 l'uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore. Si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

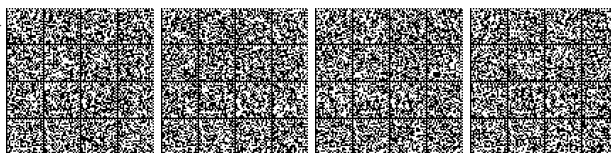
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

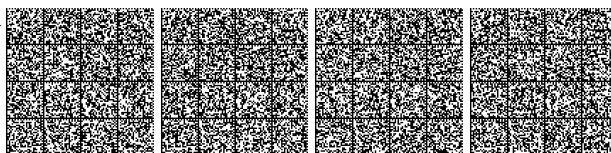
ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 41:

«41	Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi <i>manuali</i> (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (*)	Scade il 31 dicembre 2018
-----	---	---------------------------

(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU C 59 del 27.2.1998, pag. 1)».

14CE1224



DIRETTIVA DELEGATA 2014/73/UE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2014****che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Gli elettrodi di platino platinato sono elettrodi di platino ricoperti da un sottile strato di nero di platino. Tali elettrodi sono impiegati per effettuare misurazioni di conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Né la sostituzione, né l'eliminazione del piombo dagli elettrodi di platino platinato, né tanto meno la loro sostituzione con altri tipi di elettrodi sono praticabili sotto il profilo tecnico e scientifico.
- (3) È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018 l'uso di piombo negli elettrodi impiegati per effettuare misurazioni della conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Tale periodo transitorio è necessario per la ricerca e non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

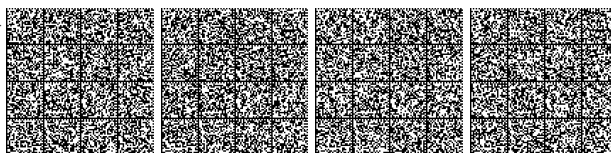
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

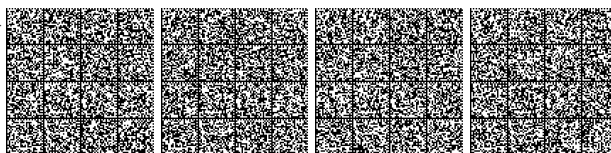
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 37:

- «37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
 - b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un'accuratezza di ± 1 % dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:
 - i) soluzioni con acidità < pH 1;
 - ii) soluzioni con alcalinità > pH 13;
 - iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;
 - c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.
- Scade il 31 dicembre 2018.»

14CE1225



DIRETTIVA DELEGATA 2014/74/UE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2014**

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) I sistemi di connettori a pin conformi sono impiegati in digitalizzatori ad alta velocità, in fonti di radiofrequenza e di segnali d'onda nonché in apparecchiature di prova senza fili. I sistemi di connettori a pin conformi senza piombo non sono ancora utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Tali strumenti hanno esigenze, in termini di prestazioni e affidabilità, superiori rispetto ad altri apparecchi elettrici ed elettronici e l'affidabilità dei sostituti senza piombo non è garantita in tali condizioni.
- (3) Al fine di consentire ai fabbricanti di produrre componenti senza piombo praticabili sotto il profilo tecnico e dimostrarne la sufficiente affidabilità per l'uso in strumenti di monitoraggio e controllo industriali, è pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2020 l'uso del piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Tenuto conto dei cicli di innovazione degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, si tratta di un periodo transitorio relativamente breve non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale» di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/65/UE, inteso a estendere la durata di vita dei prodotti conformi una volta commercializzati, i pezzi di ricambio beneficiano di tale esenzione oltre la data ultima senza limitazioni temporali.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

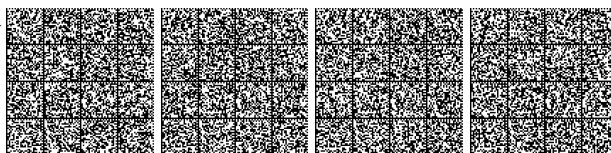
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

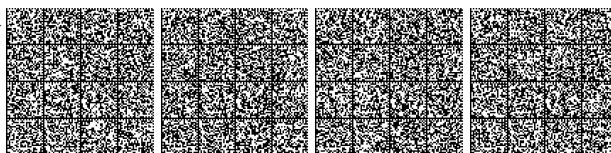
ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 36:

«36. Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi “C-press” per strumenti di monitoraggio e controllo industriali.

Scade il 31 dicembre 2020. Successivamente a tale data può essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021.»

14CE1226



DIRETTIVA DELEGATA 2014/75/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Numerosi strumenti di monitoraggio e controllo industriali sono muniti di schermi retroilluminati a cristalli liquidi che richiedono l'uso di lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti 5 mg di mercurio. Gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione delle lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti mercurio destinate all'uso in strumenti di monitoraggio e controllo industriali possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.
- (3) Per consentire la riparazione e prolungare la durata d'uso dei prodotti, è opportuno concedere un'esenzione dalla restrizione dell'uso di mercurio in tali tipi di lampade per la retroilluminazione degli schermi a cristalli liquidi degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Ai sensi del principio «riparazione allo stato originale», è opportuno applicare l'esenzione di validità settennale a tutti i prodotti immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017, ossia la data di conformità degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. È inverosimile che l'esenzione incida negativamente sull'innovazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

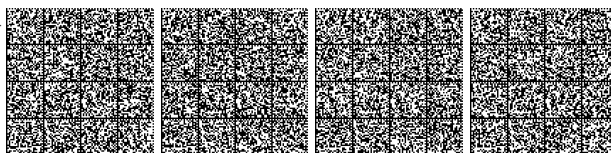
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

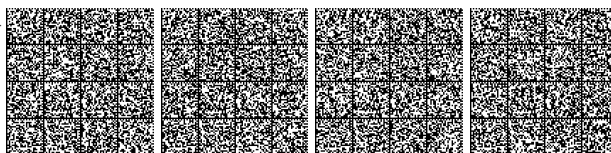
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 35:

- «35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.
Scade il 21 luglio 2024.»

14CE1227



DIRETTIVA DELEGATA 2014/76/UE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) I tubi luminosi a scarica fabbricati a mano sono lampade fabbricate a mano per usi speciali esistenti in una notevole varietà. A titolo di esempio si annoverano la segnaletica al neon, l'illuminazione architettonica specifica e gli emettitori di luce speciali utilizzati nella ricerca analitica chimica. Poiché questi tubi sono usati in applicazioni in interni ed esterni e con una composizione dello spettro cromatico individuale, devono poter funzionare in modo affidabile in condizioni climatiche delicate e fredde con un'aspettativa di vita molto elevata perché sono spesso di difficile accesso. Per funzionare correttamente in tali condizioni, questi tubi necessitano di un quantitativo minimo di mercurio.
- (3) L'eliminazione o la sostituzione del mercurio nei tubi luminosi a scarica e la loro sostituzione integrale con altre tecnologie è impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico. È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di uso del mercurio nei tubi luminosi a scarica utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa. È necessario limitare l'uso del mercurio al quantitativo minimo necessario e il periodo di validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di evitare impatti negativi sull'innovazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

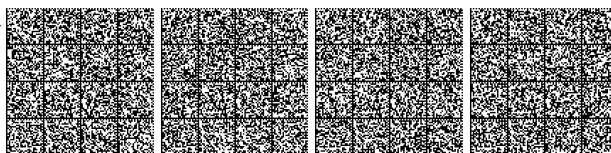
Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

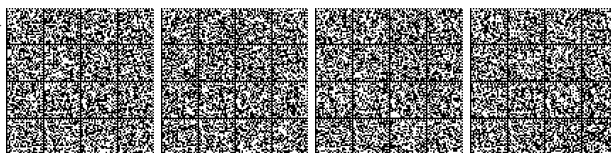
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserito il seguente punto 4 g):

«4 g)	Mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa, ove il contenuto di mercurio è limitato come segue: a) 20 mg per coppia di elettrodi + 0,3 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le applicazioni in esterni e per le applicazioni in interni esposte a temperature inferiori a 20 °C; b) 15 mg per coppia di elettrodi + 0,24 mg per lunghezza del tubo in cm, ma non oltre 80 mg, per le tutte le altre applicazioni in interni.	Scade il 31 dicembre 2018»
-------	--	----------------------------

14CE1228



DIRETTIVA 2014/77/UE DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2014****recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio.
2. Tali metodi fanno riferimento a determinate norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE.
3. Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per la qualità dei carburanti istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

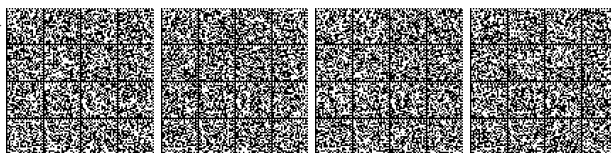
«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»

b) il testo della nota 6 è sostituito dal seguente:

«Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.»

2) all'allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»

⁽¹⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essi applicano tali disposizioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

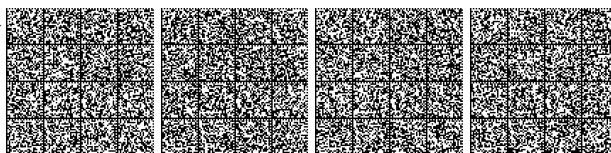
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE1229



DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/78/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2014

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

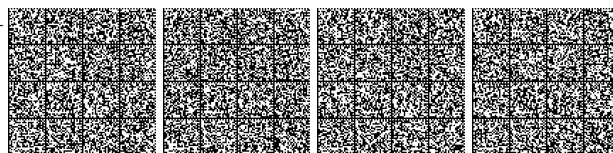
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) Considerata la crescita degli scambi internazionali e al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, aggiungere gli organismi nocivi *Agrilus anxius* Gory e *Anthonomus eugenii* Cano all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (2) Al fine di proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, eliminare gli organismi nocivi *Agrilus planipennis* Fairmaire, *Citrus greening bacterium* e *Diaphorina citri* Kuway dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e aggiungerli all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (3) La presenza degli organismi nocivi *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* e *Trioza erytrae* Del Guercio costituisce un rischio inaccettabile per la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, spostare tali organismi nocivi dall'allegato II all'allegato I della direttiva 2000/29/CE. Dalle informazioni fornite dal Portogallo risulta che tali organismi nocivi sono ora notoriamente presenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza essi dovrebbero essere aggiunti all'allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE.
- (4) Risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, eliminare l'organismo nocivo *Monilinia fructicola* (Winter) Honey dall'allegato I, parte A, sezione I e l'organismo nocivo *Ciborinia camelliae* Kohn dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE in quanto tali organismi nocivi si sono diffusi e sono insediati in gran parte dell'Unione e non esistono misure attuabili per eradicarli o contenere la loro ulteriore diffusione.
- (5) Risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, sopprimere l'organismo *Citrus vein enation woody gall* dall'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, tenuto conto del suo basso impatto osservato.
- (6) Taluni vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti possono ospitare i seguenti organismi nocivi: *Agrilus anxius* Gory, *Agrilus planipennis* Fairmaire, *Amauromyza maculosa* (Malloch), *Anthonomus eugenii* Cano, *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee), *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*, *Citrus greening bacterium*, *Diaphorina citri* Kuway, *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, *Helicoverpa armigera* (Hübner), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* (Blanchard), *Liriomyza trifolii* (Burgess), *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith, *Spodoptera litura* (Fabricius), *Spodoptera littoralis* (Boisd.) e *Trioza erytrae* Del Guercio, elencati o da elencare nella parte A degli allegati I o II della direttiva 2000/29/CE. Dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche risulta che i requisiti particolari di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato IV, parte A, non sono adeguati a ridurre ad un livello accettabile il rischio fitosanitario connesso all'introduzione di tali vegetali, prodotti vegetali

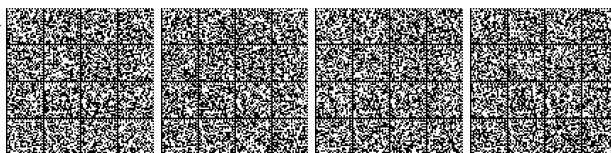
⁽¹⁾ G.U. L 169 del 10.7.2000, pag. 1.



e altri oggetti nell'Unione, nonché ai loro spostamenti all'interno dell'Unione. È pertanto necessario modificare tali requisiti speciali e aggiungerne ulteriori. Per quanto riguarda il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*, anche i requisiti speciali di cui alla direttiva 2000/29/CE, allegato IV, parte A, sezione I dovrebbero essere modificati per allinearli alla normativa dell'Unione volta a contrastare tale organismo nocivo negli spostamenti interni.

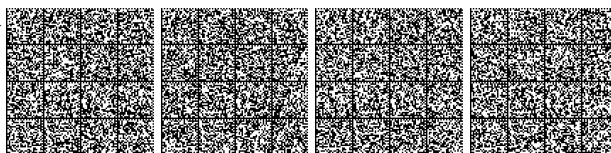
- (7) Per quanto concerne taluni vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano nella parte A dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE, gli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche dimostrano che la loro introduzione nell'Unione ed il loro spostamento all'interno dell'Unione possono comportare un rischio fitosanitario inaccettabile a causa della probabilità che essi ospitino gli organismi nocivi di cui al considerando 6. Risulta quindi necessario elencare tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nella parte A dell'allegato IV.
- (8) Inoltre i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri oggetti di cui al considerando 6 dovrebbero essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero essere elencati nelle parti A e B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.
- (9) Da frequenti intercettazioni all'importazione di *Manihot esculenta* Crantz, di *Limnophila* L. e *Eryngium* L., nonché di *Capsicum* L. risulta che le foglie di *Manihot esculenta* Crantz, gli ortaggi a foglia *Limnophila* L. e *Eryngium* L., nonché i frutti di *Capsicum* L. possono ospitare organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE. Pertanto tali vegetali dovrebbero essere sottoposti ad un'ispezione fitosanitaria prima di essere introdotti nell'Unione e la loro introduzione dovrebbe essere consentita solo se essi sono accompagnati da un certificato fitosanitario. Di conseguenza essi dovrebbero essere elencati nell'allegato V, parte B, sezione I.
- (10) Tenuto conto della norma internazionale FAO riveduta per le misure fitosanitarie n. 15, «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali», si ritiene che l'approccio attualmente adottato nella direttiva 2000/29/CE, ovvero imporre requisiti diversi a seconda che il materiale da imballaggio in legno sia effettivamente in uso o meno, dovrebbe essere abbandonato, poiché non è più giustificato dal punto di vista tecnico. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (11) Analogamente, il legname utilizzato per fissare o sostenere merci di tutti i tipi dovrebbe essere considerato un tipo di materiale da imballaggio in legno, in linea con le definizioni contenute nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, poiché non vi è più nessun motivo tecnico per regolamentarlo separatamente dagli altri tipi di materiale da imballaggio in legno. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (12) Si ritiene che la formulazione dei requisiti fitosanitari basati sul trattamento termico del legname e della corteccia separata dal tronco debba essere modificata per chiarire che il tempo di trattamento necessario è indicato in minuti continui e che la temperatura necessaria deve essere applicata in tutto il profilo del legname o della corteccia separata dal tronco al fine di eliminare con efficacia gli organismi nocivi del legname. È pertanto opportuno modificare l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
- (13) Nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, i codici NC per il legname di conifere devono essere aggiornati in modo da comprendere il legname di conifere di spessore inferiore o uguale a 6 mm, che secondo una recente analisi del rischio fitosanitario comporta anche il rischio d'introduzione del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*
- (14) I nomi *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Citrus greening bacterium* dovrebbero essere modificati per conformarli alle denominazioni scientifiche rivedute di tali organismi. *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith dovrebbe essere denominato *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*. *Lycopersicon lycopersicum* (L.), Karsten ex Farw. dovrebbe essere denominato *Solanum Lycopersicum* L.. Il *Citrus greening bacterium* dovrebbe essere denominato *Candidatus Liberibacter* spp., l'agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.
- (15) La direttiva 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce le misure da adottare nei confronti delle popolazioni europee di nematodi a cisti della patata [*Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens] al fine di determinare la loro distribuzione, di prevenire la loro diffusione e di lottare contro tali organismi nocivi. Le attuali disposizioni della direttiva 2000/29/CE concernenti i nematodi a cisti della patata [*Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens] dovrebbero essere aggiornate per allinearle alle prescrizioni della direttiva 2007/33/CE. Gli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/464/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).



- (16) Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione ⁽¹⁾ riconosce talune zone come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Il regolamento (CE) n. 690/2008 è stato modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e dei seguenti organismi nocivi: *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), *Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al. e *Grapevine flavescence dorée* MLO. È pertanto necessario modificare di conseguenza gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE, al fine di garantire che le prescrizioni in materia di zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi siano coerenti.
- (17) Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi, non soddisfano più i requisiti perché tali organismi nocivi vi sono ora stabiliti. Si tratta delle zone seguenti: le comunità autonome di Castilla la Mancha, Murcia, Navarra e La Rioja, la Comarca della Comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipuzcoa (Province basche) in Spagna, il Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Sondrio (Lombardia) in Italia, i comuni di Ohrady, Topol'niky e Trhová Hradská in Slovacchia per quanto riguarda l'*Erwinia Amylovora* (Burr.) Winkl. et al.; l'unità regionale di Argolida e Chania in Grecia, la Corsica (Francia) e l'Algarve in Portogallo per quanto riguarda il *Citrus tristeza virus* (ceppi europei). È quindi opportuno modificare di conseguenza la parte B dell'allegato II, la parte B dell'allegato III e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.
- (18) Per proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, risulta giustificato dal punto di vista tecnico, secondo il rischio fitosanitario esistente, aggiungere gli organismi nocivi *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu e *Thaumtopoea processionea* L. all'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
- (19) Da informazioni fornite dall'Irlanda, dal Portogallo e dal Regno Unito risulta che i territori di questi paesi sono indenni dal *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu e che questi territori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato I e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza. Analogamente, la parte B dell'allegato IV e la parte A dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate per introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso le zone protette.
- (20) Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che il territorio dell'Irlanda e parte del territorio del Regno Unito sono indenni dal *Thaumtopoea processionea* L. e che queste zone soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato I e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza. Analogamente, la parte B dell'allegato IV e la parte A dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate per introdurre requisiti per lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso le zone protette.
- (21) Da una recente analisi del rischio fitosanitario effettuata dalla Francia risulta che l'*Ips amitinus* Eichhof non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile in Corsica (Francia). Pertanto la Corsica dovrebbe essere depennata dall'elenco delle zone protette nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (22) Da informazioni fornite dal Regno Unito risulta che l'organismo *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr non è presente sull'isola di Man e che tale isola soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (23) Una recente analisi del rischio fitosanitario dimostra che gli attuali requisiti per l'introduzione e lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno di alcune zone protette nei confronti del *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr sono inadeguati a ridurre il rischio fitosanitario in questione a livelli accettabili. È opportuno aggiornare tali prescrizioni. La parte B dell'allegato II, la parte B dell'allegato IV, la sezione II della parte A dell'allegato V e la sezione II della parte B dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (24) Da informazioni fornite dalla Francia e dall'Italia risulta che la Picardie (département de l'Aisne) e l'Ile de France (comuni de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e la Puglia sono indenni dall'organismo *Grapevine flavescence dorée* MLO e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per la creazione di una zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo. La parte B dell'allegato II e la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere modificate di conseguenza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 27.7.2008, pag.1).



- (25) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che la Svizzera (tranne il Canton Ticino e la valle Mesolcina) è indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO. È quindi opportuno iscrivere la Svizzera (tranne il Canton Ticino e la valle Mesolcina) come zona dalla quale le piante di *Vitis L.* possono essere introdotte in zone protette nei confronti di tale organismo. È opportuno modificare la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.
- (26) La direttiva 2000/29/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
- (27) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

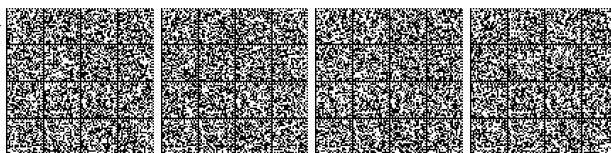
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

(1) l'allegato I è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— alla lettera a), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto 1.1:

«1.1. *Agrilus anxius* Gory»

— alla lettera a), dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto 1.2:

«1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire»

— alla lettera a), dopo il punto 1.2 è inserito il seguente punto 1.3:

«1.3. *Anthonomus eugenii* Cano»

— alla lettera a), dopo il punto 10.4 è inserito il seguente punto 10.5:

«10.5. *Diaphorina citri* Kuway»

— alla lettera b), prima del punto 1 è inserito il seguente punto 0.1:

«0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi»

— alla lettera c), il punto 9 è soppresso.

ii) La sezione II è così modificata:

— alla lettera a), prima del punto 0.1 è inserito il seguente punto 0.01:

«0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*»

— alla lettera a), dopo il punto 9 è inserito il seguente punto 10:

«10. *Trioza erytrae* Del Guercio»

— alla lettera b), al punto 2 il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*».

(b) Nella parte B, la lettera a) è così modificata:

i) dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto 1.2:

«1.2. *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu | IRL, P, UK»

ii) dopo il punto 4 è inserito il seguente punto 5:

«5. *Thaumatopoea proceps* L.

IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth and West Berkshire)»

(2) L'allegato II è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— la lettera a) è così modificata:

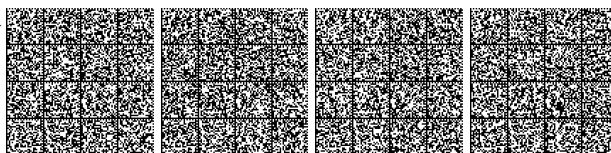
— il punto 1.1 è soppresso,

— il punto 8 è soppresso,

— il punto 10 è soppresso,

— il punto 31 è soppresso.

— Alla lettera b), il punto 1 è soppresso.



- Alla lettera c), il punto 7 è soppresso.
- Alla lettera d), al punto 5.1, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

ii) La sezione II è così modificata:

- la lettera b) è così modificata:
 - al punto 2, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
 - al punto 9, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
- La lettera d) è così modificata:
 - il punto 5 è soppresso.
 - Al punto 15, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»
 - Al punto 16, il testo della colonna di destra «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

(b) La parte B è così modificata:

i) al punto 6 a) della lettera a), il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, IRL, UK»

ii) al punto 2 della lettera b), il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

iii) Alla lettera c), il punto 0.1 è sostituito dal testo seguente:

«0.1. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Legname, escluso il legname privo di corteccia, la corteccia separata dal tronco e le piante destinate all'impianto di <i>Castanea</i> Mill.	CZ, IRL, S, UK»
--	--	-----------------

iv) La lettera d) è così modificata:

- al punto 1 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

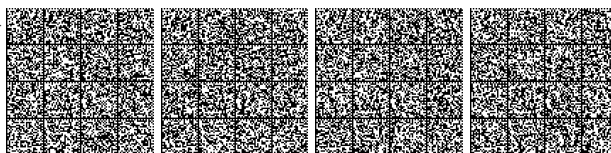
«EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (ad eccezione dell'Algarve e di Madeira)»
- al punto 2 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)».

(3) La parte B dell'allegato III è così modificata:

(a) al punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio,



Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

(b) Al punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

(4) L'allegato IV è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di *Thuja* L. e *Taxus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,
- legname di *Libocedrus decurrens* Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

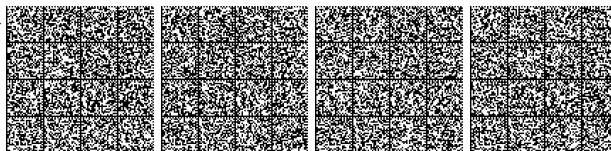
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

- a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure
- b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
- c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* o del suo vettore.»



— Il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* o del suo vettore.»

— Il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Thuja L.* e *Taxus L.*, ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è scortecciato,

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

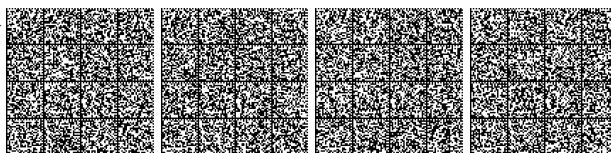
oppure

c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure



e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).»

— Il punto 1.4 è soppresso,

— Il punto 1.5. è sostituito dal seguente:

«1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- *Monochamus* spp. (specie non europee)
- *Pissodes* spp. (specie non europee)
- *Scolytidae* spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella "Luogo d'origine",

oppure

b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

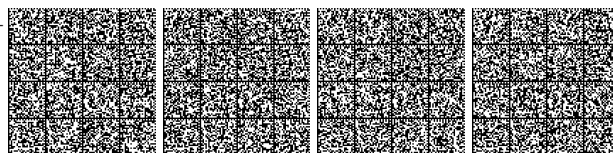
d) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).»



— Il punto 1.6. è sostituito dal seguente:

«1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia,
- paesi europei,
- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure
- b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure
- c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure
- d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure
- e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Al punto 1.7, nella colonna di destra, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

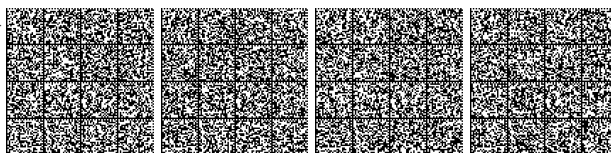
«e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, proveniente da paesi terzi, eccetto la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e
- essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»



— Al punto 2.1, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Acer saccharum* Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

— destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;

— in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

originario degli USA e del Canada.»

— Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., ad eccezione del legname in forma di:

— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato,

originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale:

a) che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure

b) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure

c) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.»

— Il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc.

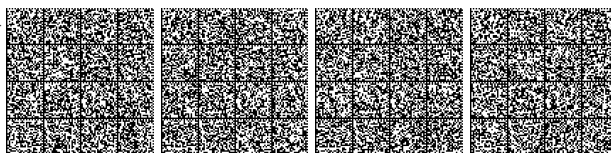
originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

— Il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»



— Al punto 3, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Quercus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.»

— Dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti punti 4.1, 4.2 e 4.3:

«4.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Betula</i> L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli USA, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale: a) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore.
4.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Betula</i> L.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.
4.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia e oggetti di corteccia di <i>Betula</i> L., originari del Canada e degli USA, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.»

— Al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Platanus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.»

— Al punto 6, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Legname di *Populus* L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,



- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.»

- Al punto 7.1, nella colonna di destra, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

- Al punto 7.2, nella colonna di destra, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

- Al punto 7.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

- a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima della corteccia, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

- b) è stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

nonché

constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore *Monochamus*, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* o del suo vettore.»

- Il punto 8 è soppresso,

- Il punto 11.4 è sostituito dal seguente:

«11.4. Vegetali di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»

- Dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto 11.5:

«11.5. Vegetali di *Betula* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di *Betula* L. con o senza foglie.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Agrilus anxius* Gory.»

- I punti 15 e 16 sono soppressi,



— Dopo il punto 18, sono inseriti i seguenti punti 18.1, 18.2 e 18.3:

- | | |
|---|---|
| <p>«18.1. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi.</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.</p> |
| <p>18.2. Vegetali di <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio è notoriamente assente, oppure</p> <p>b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".</p> |
| <p>18.3. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Diaphorina citri</i> Kuway è notoriamente assente, oppure</p> <p>b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdi cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".»</p> |

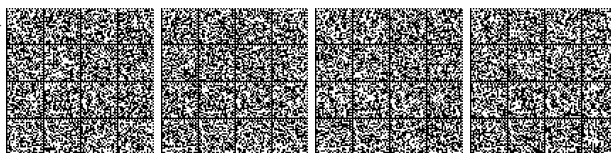
— Al punto 25.4, lettere aa) e bb), il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.»

— Al punto 25.4.1, colonna di destra, il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.»

— Al punto 25.6, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Il punto 25.7 è sostituito dal seguente:

- | | |
|---|---|
| <p>«25.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 11 e 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5 e 25.6, ove opportuno, constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure</p> <p>b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.»</p> |
|---|---|



— Il punto 27.1 è sostituito dal seguente:

«27.1. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi

Costatazione ufficiale che:

- aa) i vegetali sono originari di zone indenni da *Helicoverpa armigera* (Hübner) e *Spodoptera littoralis* (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Helicoverpa armigera* (Hübner) o di *Spodoptera littoralis* (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure
- b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»

— Il punto 27.2 è sostituito dal seguente:

«27.2. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., ad eccezione delle sementi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.1, constatazione ufficiale che:

- aa) i vegetali sono originari di zone indenni da *Spodoptera eridania* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith e *Spodoptera litura* (Fabricius), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di *Spodoptera eridania* (Cramer), *Spodoptera frugiperda* Smith o di *Spodoptera litura* (Fabricius) sul luogo di produzione, oppure
- b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»

— Al punto 28.1, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 32.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

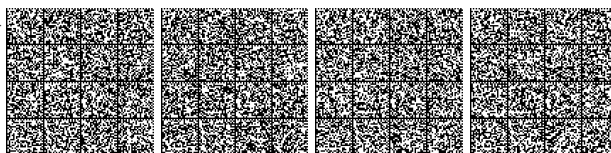
«oppure

- d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Al punto 32.3, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

- d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»



— Il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto

Constatazione ufficiale che:

- a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, nonché
- b) i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.»

— Al punto 36.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«pure

- d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Thrips palmi* Karny; sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Thrips palmi* Karny; e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Dopo il punto 36.2 è inserito il seguente punto 36.3:

«36.3. Frutti di *Capsicum* L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, USA e Polinesia francese in cui *Anthonomus eugenii* Cano è notoriamente presente

Constatazione ufficiale che i frutti:

- a) sono originari di una zona indenne da *Anthonomus eugenii* Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
oppure
- b) sono originari di un luogo di produzione, istituito nel paese di esportazione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese e indenne dall'*Anthonomus eugenii* Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare", e sono dichiarati indenni dall'*Anthonomus eugenii* Cano in seguito a ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.»

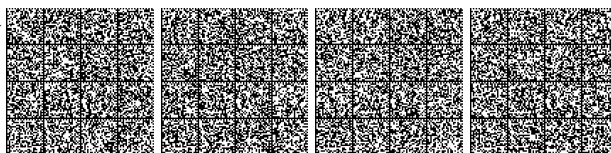
— Il punto 38.1 è soppresso.

— Al punto 45.1, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

- d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Al punto 45.3, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»



— Al punto 46, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) e che non presentava sintomi degli organismi dannosi in questione; sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Al punto 48, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 49.1, nella colonna di destra, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«oppure

c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.»

ii) La sezione II è così modificata:

— il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e loro ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Constatazione ufficiale che:

a) i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri), Kanchaveli e Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei),

oppure

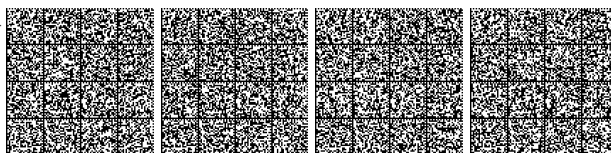
b) i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchavelis e Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei),

oppure

c) i vegetali:

— sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattato, nonché

— sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e *Citrus tristeza virus* (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»



— Dopo il punto 10 è inserito il seguente punto 10.1:

«10.1. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.»
---	--

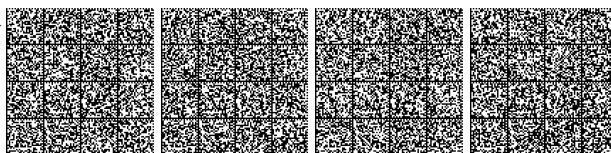
— Il punto 18.1. è sostituito dal seguente:

«18.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto	Constatazione ufficiale che: a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival sono state rispettate; e b) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, o che sono state osservate le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i>; e d) aa) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente assente; oppure bb) nelle zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione è risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> oppure è considerato indenne da tale organismo, a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>; e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure di zone nelle quali <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti: — che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure — che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun sintomo di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.»
--	--

— Dopo il punto 18.1 è inserito il seguente punto 18.1.1:

«18.1.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio	Ferre restando le disposizioni applicabili ai tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. destinati all'impianto di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
---	---

— Al punto 18.3, colonna di destra, il testo «*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith» è sostituito da «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*»



— Il punto 18.5. è sostituito dal seguente:

- | | |
|--|---|
| <p>«18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 o 18.4</p> | <p>Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> e che</p> <p>a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival,</p> <p>e</p> <p>b) se del caso, le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i></p> <p>e</p> <p>c) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»</p> |
|--|---|

— Dopo il punto 18.6 è inserito il seguente punto 18.6.1:

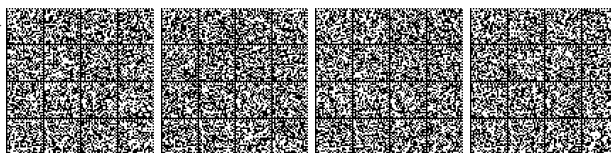
- | | |
|--|--|
| <p>«18.6.1 Vegetali con radici, destinati all'impianto, di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4. paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»</p> |
|--|--|

— Il punto 18.7. è sostituito dal seguente:

- | | |
|--|--|
| <p>«18.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi</p> | <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, se del caso constatazione ufficiale che:</p> <p>a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>,</p> <p>oppure</p> <p>b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> sui vegetali nel luogo di produzione.»</p> |
|--|--|

— Il punto 20 è sostituito dal seguente:

- | | |
|---|--|
| <p>«20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi</p> | <p>Constatazione ufficiale che:</p> <p>aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,</p> <p>oppure</p> <p>a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione,</p> <p>oppure</p> <p>b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.»</p> |
|---|--|



— Al punto 23, nella colonna di destra, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):

«oppure

d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); sono coltivati *in vitro* in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.»

— Il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis <i>et al.</i> e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.»
---	--

— Dopo il punto 24 è inserito il seguente punto 24.1:

«24.1. Vegetali con radici, destinati all'impianto, coltivati all'aperto, di <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. e <i>Fragaria</i> L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. e <i>Tulipa</i> L., ad eccezione di vegetali, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio	Ferre restando le disposizioni applicabili alle piante di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.»
--	---

— Al punto 26.1, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 27, colonna di sinistra, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»

— Al punto 28.1, nella colonna di destra, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«oppure

c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.»

b) La parte B è così modificata:

— ai punti 4, 10 e 14.2, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

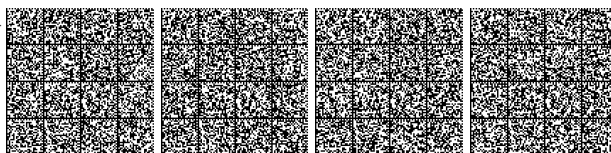
«EL, IRL, UK»

— ai punti 6.3 e 14.9, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«CZ, IRL, S, UK»

— Dopo il punto 19 è inserito il seguente punto 19.1:

«19.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., destinati all'impianto	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, sezione 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove la <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure	CZ, IRL, S, UK»
--	--	-----------------



- | |
|---|
| b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie
oppure
c) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale nelle zone protette elencate nella colonna di destra |
|---|

— Il punto 20.3 è sostituito dal seguente:

«20.3. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	FI, LV, SI, SK»
---	---	-----------------

— Al punto 21, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

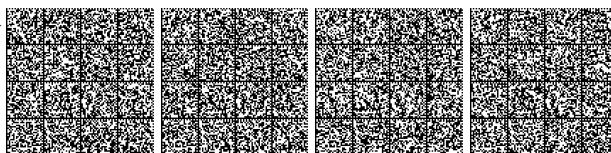
«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

— Al punto 21.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E (tranne le comunità autonome di Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, e la Comarca della comunità di Calatayud (Aragona) e la provincia di Guipúzcoa (Paese Basco), EE, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (ad eccezione delle province di Rovigo e Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana nella provincia di Padova e della zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)), LV, LT, P, SI (eccetto le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), SK (eccetto i comuni di Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica)».

— Il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida e Chania), P (Algarve e Madera), E, F, CY e I	Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine: a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti; e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	EL (eccetto le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve e Madera)»
--	--	--

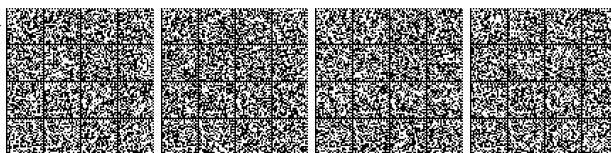


— Il punto 32 è sostituito dal seguente:

«32. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO è notoriamente assente; oppure b) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescence dorée MLO, istituita da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; oppure c) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure cc) i vegetali sono originari della Svizzera e sono stati coltivati in Svizzera (ad eccezione del Canton Ticino e della valle Mesolcina); oppure d) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui: aa) dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; e bb) alternativamente i) sui vegetali nel luogo di produzione non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure ii) i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.	CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)».
---	--	--

— Dopo il punto 32 è inserito il seguente punto 33:

«33. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., eccetto i vegetali in coltura tessutale, i frutti e le sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove il <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.	IRL, P, UK»
--	---	-------------



(5) L'allegato V è così modificato:

(a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.»

— Il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e relativi ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr. *Verbena* L. nonché altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati all'impianto, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi»

— Al terzo trattino del punto 2.4, il testo «*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da «*Solanum lycopersicum* L.»;

— Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Bulbi, bulbi-tuberi, tuberi e rizomi destinati all'impianto, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. e *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L. *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.»

ii) La sezione II è così modificata:

— il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, di *Populus* L., *Beta vulgaris* L. e *Quercus* spp., ad eccezione di *Quercus suber*»

— Al punto 1.3, dopo «*Amelanchier* Med» è inserito il testo «*Castanea* Mill.»

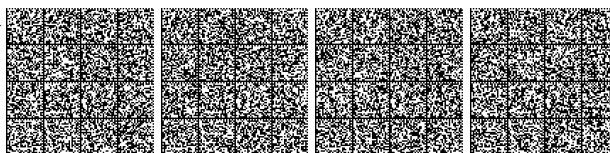
— Al punto 1.8, dopo «*Beta vulgaris* L.» è inserito il testo «*Castanea* Mill.»

(b) La parte B è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

— i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Vegetali, destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, *Trifolium* spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.



2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait, *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di Orchidiacee,
- conifere (Coniferales),
- *Acer saccharum* Marsh., originari di USA e Canada,
- *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei,
- fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di paesi extraeuropei,
- ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L., *Limnophila* L. e *Eryngium* L.,
- foglie di *Manihot esculenta* Crantz,
- rami di *Betula* L., con o senza foglie,
- rami di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. e *Zanthoxylum* L.»

— Dopo il punto 2 è inserito il seguente punto 2.1:

- «2.1. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm.»

— Al punto 3 è aggiunto il seguente trattino:

- «— *Capsicum* L.»

— I punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Corteccia, separata del tronco, di

- conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.,
- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Betula* L., originaria di Canada e USA.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

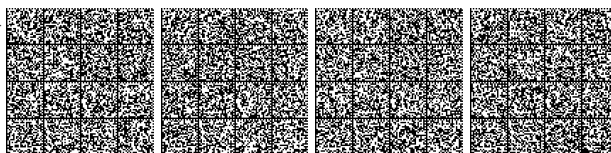
- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,



- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;
- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di USA e Canada,
- conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,
- *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Betula* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e

b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4401 30 80	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.) o betulla (<i>Betula</i> L.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 99 51	Tronchi per sega di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati
4403 99 59	Legno di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega



Codice NC	Descrizione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno»

ii) Al punto 5 della sezione II, prima di «*Dolichos* Jacq.» è inserito il testo «*Castanea* Mill.,».

14CE1230



DIRETTIVA 2014/79/UE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza fosfato di tris (2-cloroetile) (TCEP), numero CAS 115-96-8 è un estere fosforico utilizzato come plastificante ritardante di fiamma nei polimeri. I principali settori industriali in cui è stato impiegato il TCEP sono le industrie delle costruzioni e dei mobili e l'industria tessile. A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾, il TCEP è classificato come cancerogeno di categoria 2 e tossico per la riproduzione di categoria 1B.
- (2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale, tranne se inaccessibili ai bambini, autorizzate da una decisione della Commissione o contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze CMR. In assenza di disposizioni specifiche, il TCEP può quindi essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alle concentrazioni pertinenti stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tale sostanza CMR, cioè 0,5 % dal 20 luglio 2013 e 0,3 % dal 1° giugno 2015.
- (3) Il TCEP è stato valutato accuratamente nel 2009 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽³⁾. La relazione finale di valutazione del rischio intitolata «*European Union Risk assessment on TCEP*» rileva che il TCEP migra facilmente e, una volta ingerito, provoca tossicità nei reni, nel fegato e nel cervello, causando danni alla salute e potenzialmente il cancro.
- (4) La relazione di valutazione del rischio rileva inoltre che nell'UE non esiste una produzione di TCEP dal 2001. Il suo utilizzo nell'UE è diminuito anche perché il TCEP è stato progressivamente sostituito da altri ritardanti di fiamma. Nonostante ciò, la presenza di TCEP nei giocattoli non può essere esclusa, dato che la maggior parte dei giocattoli sul mercato dell'UE è importata e quindi fabbricata al di fuori dell'UE.
- (5) Al fine di valutare gli effetti sulla salute del TCEP presente nei giocattoli e l'adeguatezza dei limiti generici stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE per il TCEP come sostanza CMR, la Commissione ha inviato una richiesta di parere al comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA). Nel suo parere adottato il 22 marzo 2012, intitolato «*Opinion on tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) in toys*» [Parere sul fosfato di tris (2-cloroetile) (TCEP) nei giocattoli], il CSRSA osserva che sono stati constatati effetti sulla salute (in particolare sui reni) dopo la ripetuta esposizione a 12 mg di TCEP/kg di peso corporeo al giorno. Il CSRSA osserva inoltre che il tenore di TCEP che l'agenzia danese per la protezione ambientale (Danish EPA) ha constatato nei giocattoli (da 0,5 a 0,6 %), come indicato nella sua relazione «*Survey and risk assessment of perfume and flavours in toys and childcare articles. Survey of chemical substances in consumer products*», rappresenta un rischio per i bambini, anche senza considerare altre esposizioni. Esaminando l'esposizione al TCEP attraverso fonti diverse dai giocattoli (per esempio aria, polvere), il CSRSA

⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

conclude che l'esposizione supplementare attraverso i giocattoli non può essere considerata sicura e raccomanda di fissare il limite per il TCEP nei giocattoli al limite di rilevazione di un metodo di analisi sufficientemente sensibile.

- (6) In considerazione di quanto precede, i valori limite generici di 0,5 % e 0,3 % di cui alla direttiva 2009/48/CE risultano inadeguati per proteggere la salute dei bambini. A seguito di una consultazione delle parti interessate, il «limite di rilevazione di un metodo di analisi sufficientemente sensibile» per il TCEP è stato fissato a 5 mg/kg. Dato che questo limite si riferisce a un livello di rilevazione, esso non si basa su un approccio tossicologico.
- (7) Nel suo parere del 22 marzo 2012 menzionato sopra, oltre al TCEP il CSRSA ha valutato anche le sostanze alternative alogenate al TCEP, cioè il fosfato di tris [2-cloro-1- (clorometile) etile] (TDCP), numero CAS 13674-87-8, e il fosfato di tris (2-cloro-1-metiletile) (TCPP), numero CAS 13674-84-5. Queste sostanze alternative sono state valutate nel 2008 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93.
- (8) Nel suo parere, il CSRSA concorda con le conclusioni delle valutazioni dei rischi delle sostanze alternative, secondo cui esistono informazioni sufficienti su strutture, proprietà fisico-chimiche, tossicocinetica e profili mutageni del TCEP, del TDCP e del TCPP per permettere un read-across qualitativo che indica possibili effetti cancerogeni del TCPP legati a un meccanismo non genotossico. Secondo il CSRSA, questo read-across implica che le considerazioni relative al TCEP potrebbero essere applicate anche alle sue alternative alogenate, se sono utilizzate nella produzione di giocattoli.
- (9) Il TCEP è classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogeno di categoria 2 e per quanto riguarda il TCPP, anche se non è stato classificato, il CSRSA ha constatato possibili effetti cancerogeni. Alla luce delle suddette considerazioni sul TCEP e del parere del CSRSA, è quindi opportuno che anche i valori limite per il TDCP e il TCPP siano fissati a 5 mg/kg.
- (10) La direttiva 2009/48/CE prevede che, per rafforzare la protezione della salute dei bambini, possono essere fissati, se opportuno, valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è sostituito dal seguente:

«Appendice C

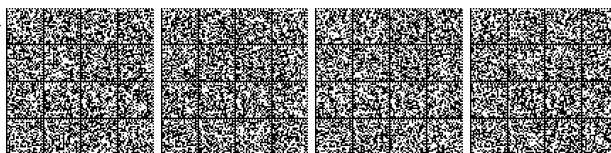
Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (tenore limite)
TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (tenore limite)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (tenore limite)»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2015.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

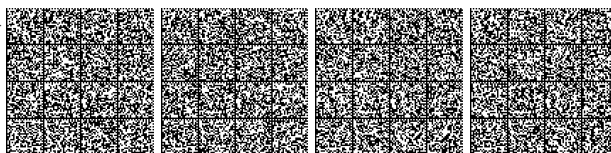
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

14CE1231



DIRETTIVA 2014/80/UE DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2014****che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

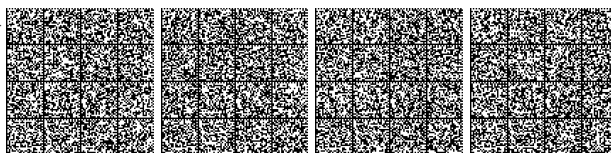
considerando quanto segue:

- (1) Sulla base della prima revisione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare nuove norme di qualità per le acque sotterranee di cui all'allegato I della suddetta direttiva per gli inquinanti, ma, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, è necessario modificare l'allegato II alla luce degli adeguamenti tecnici.
- (2) Al fine di migliorare la comparabilità dei valori soglia è necessario applicare principi comuni per la determinazione dei livelli di fondo.
- (3) Vi è un rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un'eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Oltre ai nitrati, già iscritti nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE, e all'ammonio, incluso nell'allegato II di tale direttiva, è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati.
- (4) Va riconosciuta la necessità di ottenere nuove informazioni e di adottare eventuali provvedimenti in merito ad altre sostanze che rappresentano un potenziale rischio. Pertanto, è opportuno elaborare un elenco di controllo per gli inquinanti delle acque sotterranee nell'ambito della strategia comune di attuazione per la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di aumentare la disponibilità di dati di monitoraggio sulle sostanze che presentano un rischio reale o potenziale per i corpi idrici sotterranei, in modo da agevolare l'identificazione delle sostanze, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia.
- (5) Le informazioni che gli Stati membri hanno fornito sugli inquinanti e gli indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, in particolare per quanto riguarda le metodologie in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si sono rivelati insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e a un confronto adeguato dei risultati. Al fine di garantire la trasparenza di tale valutazione, è opportuno che siano chiarite e integrate le disposizioni relative alle informazioni da fornire. Tali informazioni dovrebbero inoltre agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e contribuire a una potenziale futura armonizzazione delle metodologie volte a stabilire valori soglia per le acque sotterranee.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/118/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/118/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

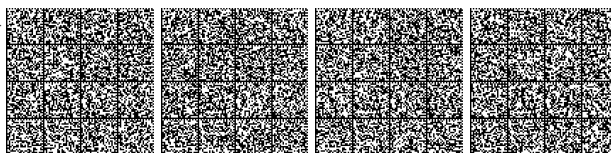
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:

1) nella parte A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel determinare i livelli di fondo, è opportuno tenere presente i seguenti principi:

- a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato II della direttiva 2000/60/CE e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente all'allegato V della medesima direttiva. La strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello laterale e verticale;
- b) in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato che prevede l'uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante dall'attività umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;
- c) in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.»

2) nella parte B, punto 1, sono aggiunte le voci seguenti:

«Nitriti

Fosforo (totale)/fosfati (*)

(*) Gli Stati membri possono decidere se determinare valori soglia per il fosforo (totale) o per i fosfati.»

3) la parte C è sostituita dalla seguente:

«Parte C

Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia

Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE informazioni sulle modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.

In particolare essi comunicano:

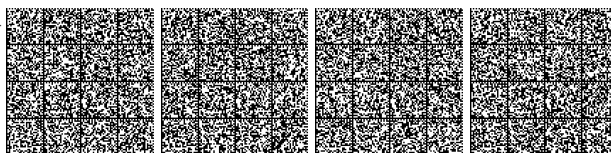
- a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, comprese le seguenti indicazioni:
 - i) le dimensioni dei corpi;
 - ii) ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;
 - iii) gli obiettivi di qualità ambientale a cui il rischio è connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
 - iv) nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;
 - v) informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;
- b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;



- c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:
- i) nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;
 - ii) le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;
 - iii) gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;
 - iv) qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti;
- d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;
- e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella parte B;
- f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell'entità del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i), e al punto 3 dell'allegato III.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri ne adducono i motivi nei suddetti piani.»

14CE1232



DIRETTIVA 2014/81/UE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2014

che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽²⁾. Tali sostanze non possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o nelle parti dei giocattoli distinte a livello microstrutturale, tranne se inaccessibili ai bambini, autorizzate da una decisione della Commissione o contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze CMR. Per tutelare ulteriormente la salute dei bambini, possono essere fissati, se opportuno, valori limite specifici per tali sostanze nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a tre anni o in altri giocattoli destinati a essere messi in bocca.
- (2) Il bisfenolo A è una sostanza chimica prodotta in quantità elevata molto utilizzata per la produzione di un'ampia gamma di prodotti di consumo. Il bisfenolo A viene impiegato come monomero nella fabbricazione del policarbonato, utilizzato tra l'altro nella produzione di giocattoli. Il bisfenolo A è stato inoltre riscontrato in alcuni giocattoli.
- (3) La direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ⁽³⁾ ha disciplinato i requisiti essenziali di sicurezza per le proprietà chimiche dei giocattoli fino al 19 luglio 2013. La norma europea EN 71-9:2005+A1:2007 prevede un limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A. Le norme europee EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 indicano i metodi di prova pertinenti. I limiti e i metodi per il bisfenolo A indicati nelle norme EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 sono utilizzati dall'industria dei giocattoli come riferimento per evitare un'esposizione rischiosa al bisfenolo A dei giocattoli. Non si tratta tuttavia di norme armonizzate.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 il bisfenolo A è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 2. In assenza di disposizioni specifiche, il bisfenolo A può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alle relative concentrazioni stabilite per la classificazione delle miscele contenenti tale sostanza CMR, cioè il 5 % dal 20 luglio 2013 e il 3 % dal 1° giugno 2015. Non può essere escluso che tale concentrazione possa comportare una maggiore esposizione dei bambini al bisfenolo A rispetto al limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A fissato dalle norme europee EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005.
- (5) Il bisfenolo A è stato valutato accuratamente nel 2003 e nel 2008 nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁴⁾. La relazione finale di valutazione del rischio, intitolata *Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A)* ha rilevato tra l'altro che il bisfenolo A agisce come modulatore endocrino in una serie di test di screening *in vitro* e *in vivo* ed ha concluso che erano necessarie ulteriori ricerche per risolvere le incertezze sulla potenziale capacità del bisfenolo A di produrre effetti nocivi sullo sviluppo a basse dosi. Tuttavia, viste le esigenze particolari dei bambini, che sono un gruppo di consumatori vulnerabili, un elevato livello di protezione dei bambini dai rischi causati dalle sostanze chimiche presenti nei giocattoli richiede l'inserimento del limite di migrazione di 0,1 mg/l per il bisfenolo A nella direttiva 2009/48/CE.

⁽¹⁾ GUL 170 del 30.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ GUL 187 del 16.7.1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GUL 84 del 5.4.1993, pag. 1.

- (6) Gli effetti del bisfenolo A sono attualmente sotto esame presso sedi scientifiche, tra cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il limite di migrazione stabilito dalla presente direttiva va riveduto se nuove informazioni scientifiche pertinenti saranno disponibili in futuro.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato sulla sicurezza dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE è sostituito dal seguente:

«Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2

Sostanza	Numero CAS	Valore limite
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (tenore limite)
TCP	13674-84-5	5 mg/kg (tenore limite)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (tenore limite)
Bisfenolo A	80-05-7	0,1 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

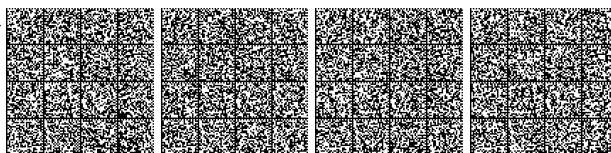
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



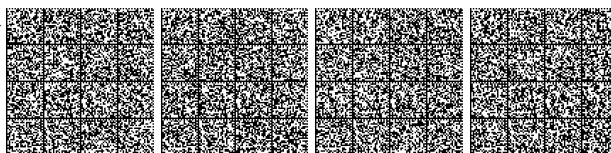
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

14CE1233



DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2014****che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II della direttiva 2007/59/CE contiene una disposizione in base alla quale non è richiesto che la vista per entrambi gli occhi sia efficace qualora la persona abbia un adattamento adeguato e un'esperienza di compensazione sufficiente e unicamente qualora abbia perso la visione binoculare dopo l'entrata in servizio. Tale disposizione è in contraddizione con le altre prescrizioni relative alla vista contenute nell'allegato II della direttiva 2007/59/CE e potrebbe mettere a rischio l'elevato livello di sicurezza delle operazioni ferroviarie.
- (2) Inoltre, taluni requisiti contenuti negli allegati IV e VI della direttiva 2007/59/CE, relativi alla licenza e al certificato, mancano di chiarezza, cosa che ha portato ad un'applicazione non omogenea nei diversi Stati membri e che, in ultima analisi, ha compromesso l'introduzione di un sistema armonizzato di licenze per i macchinisti nell'Unione.
- (3) Il 7 maggio 2012 l'Agenzia ferroviaria europea ha emesso un parere all'attenzione della Commissione europea raccomandando la modifica degli allegati II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE. Conformemente all'articolo 31 di detta direttiva, sono stati consultati gli organismi rappresentati nel comitato per il dialogo sociale europeo.
- (4) Per i macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della presente direttiva, è opportuno prevedere misure transitorie.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato che assiste la Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE,

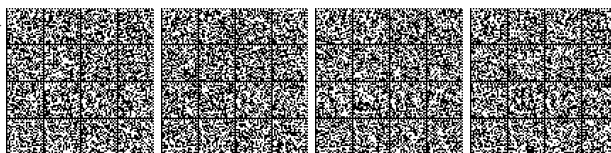
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2007/59/CE è così modificata:

- (1) L'allegato II è così modificato:
 - al punto «1.2. Vista», il settimo trattino è sostituito dal seguente:
«— vista per entrambi gli occhi: efficace,»
- (2) L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva.
- (3) L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

¹⁾ GUL 315 del 3.12.2007, pag. 51.



Articolo 2

I macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sono ritenuti adempienti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta, fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

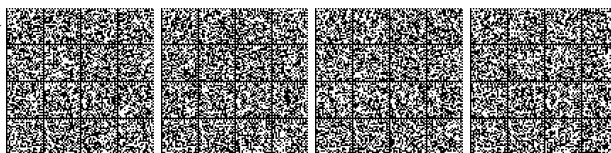
Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA

L'obiettivo della "formazione generale" è quello di fornire competenze "generali" su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche.

Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze "generali". La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura riguarda il certificato del macchinista ed è specificata negli allegati V e VI.

La formazione generale comprende le materie indicate qui di seguito ai punti da 1) a 7). L'ordine in cui figurano le materie non è un ordine di priorità.

I verbi utilizzati nell'elenco indicano la natura della competenza che ci si attende sia conseguita dalla persona in formazione. Il loro significato è descritto nella tabella seguente:

Natura della competenza	Descrizione
conoscere, descrivere	descrive l'acquisizione delle conoscenze (dati, fatti) necessarie per comprendere i rapporti
comprendere, individuare	descrive l'individuazione e la memorizzazione del contesto, l'esecuzione del compito e la soluzione del problema in un ambito definito

(1) Lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchinista nell'esercizio ferroviario, requisiti professionali e personali derivanti dall'esercizio delle funzioni del macchinista

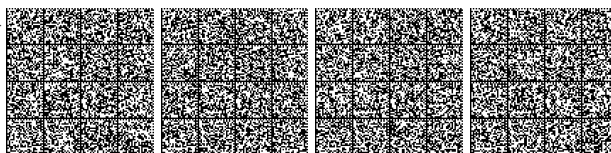
- a) conoscere l'orientamento generale della legislazione e delle norme applicabili in materia di esercizio ferroviario e di sicurezza (requisiti e procedure concernenti la certificazione dei macchinisti, le merci pericolose, la tutela dell'ambiente, la protezione antincendio ecc.),
- b) comprendere le esigenze specifiche e i requisiti professionali e personali (lavoro che si svolge essenzialmente in solitudine, lavoro a turni di 24 ore, protezione e sicurezza individuali, lettura e aggiornamento di documenti ecc.),
- c) comprendere quali sono i comportamenti compatibili con responsabilità essenziali in materia di sicurezza (assunzione di farmaci, alcool, droghe e altre sostanze psicoattive, malattie, stress, fatica ecc.),
- d) individuare i documenti di riferimento e di funzionamento (ad esempio libretto delle procedure, libretto delle linee, manuale di conduzione ecc.),
- e) individuare le responsabilità e le funzioni delle persone coinvolte,
- f) comprendere l'importanza di essere precisi nell'esercizio delle proprie funzioni e nei metodi di lavoro,
- g) comprendere le questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro (ad esempio il codice di comportamento sui binari e in loro prossimità, il codice di comportamento per salire e scendere dalla motrice in modo sicuro, l'ergonomia, le norme di sicurezza del personale, le attrezzature di protezione personale ecc.),
- h) conoscere competenze e principi comportamentali (gestione dello stress, situazioni estreme ecc.),
- i) conoscere i principi della tutela ambientale (guida sostenibile ecc.).

(2) Tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio

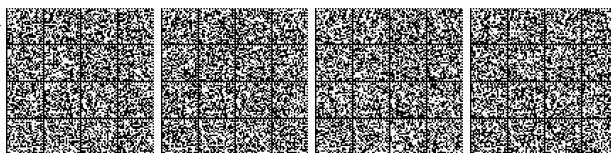
- a) conoscere i principi, le normative e le disposizioni in materia di sicurezza per l'esercizio ferroviario,
- b) individuare le responsabilità e le funzioni delle persone coinvolte.

(3) Principi di base dell'infrastruttura ferroviaria

- a) conoscere i principi e i parametri sistematici e strutturali,
- b) conoscere le caratteristiche generali dei binari, delle stazioni, degli scali di smistamento,
- c) conoscere le strutture ferroviarie (ponti, gallerie, insieme dei binari ecc.),



- d) conoscere le modalità operative (a binario unico, a doppio binario ecc.),
 - e) conoscere i sistemi di segnalamento e di controllo dei treni,
 - f) conoscere gli impianti di sicurezza (rilevatori di temperatura delle boccole, rivelatori di fumo nelle gallerie ecc.),
 - g) conoscere l'alimentazione di trazione (catenaria, terza rotaia ecc.).
- (4) Principi di base della comunicazione sull'esercizio
- a) conoscere l'importanza della comunicazione e i mezzi e le procedure per comunicare,
 - b) individuare le persone che il macchinista ha necessità di contattare e il loro ruolo e le loro responsabilità (personale del gestore dell'infrastruttura, mansioni del resto del personale del treno ecc.),
 - c) individuare situazioni/cause che richiedono l'avvio della comunicazione,
 - d) comprendere i metodi di comunicazione.
- (5) Treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro materiale rotabile
- a) conoscere i tipi generici di trazione (elettrica, diesel, vapore ecc.),
 - b) descrivere la struttura di un veicolo (carrelli, casse, cabina di guida, sistemi di protezione ecc.),
 - c) conoscere il contenuto e i sistemi di etichettatura,
 - d) conoscere la documentazione sulla composizione del treno,
 - e) comprendere i sistemi di frenatura e il calcolo delle prestazioni di frenatura,
 - f) individuare la velocità del treno,
 - g) individuare il carico massimo e le forze all'organo di accoppiamento,
 - h) conoscere il funzionamento e lo scopo del sistema di gestione del treno.
- (6) Rischi legati all'esercizio ferroviario in generale
- a) comprendere i principi che regolano la sicurezza della circolazione,
 - b) conoscere i rischi legati all'esercizio ferroviario e i differenti mezzi a disposizione per ridurli,
 - c) conoscere gli incidenti rilevanti per la sicurezza e comprendere il comportamento/la reazione da adottare,
 - d) conoscere l'esistenza delle procedure da adottare in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone (es.: evacuazione);
- (7) Principi fondamentali di fisica
- a) comprendere le forze sulle ruote,
 - b) individuare i fattori che influenzano le prestazioni di accelerazione e di frenatura (condizioni meteorologiche, impianto di frenatura, aderenza ridotta, sabbiatura ecc.),
 - c) comprendere principi dell'elettricità (circuiti, misurazione del voltaggio ecc.).
-



ALLEGATO II

Il punto 8 dell'allegato VI è sostituito dal seguente:

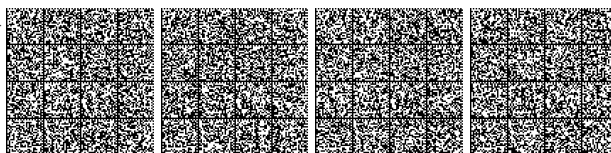
«8. TEST LINGUISTICO

Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza.

Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI "Esercizio e gestione del traffico". Il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) stabilito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*, 2001, Cambridge University Press (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito web del Cedefop: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>

14CE1234



DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/83/UE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2014

che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

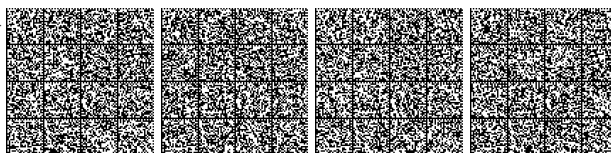
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) Determinate parti del territorio del Portogallo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda la *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha presentato informazioni da cui risulta che la *Bemisia tabaci* è attualmente insediata a Madera. Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Madera non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta portoghese per quanto riguarda la *Bemisia tabaci*. È opportuno che l'allegato I, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (2) Determinate parti del territorio della Spagna sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. La Spagna ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* è attualmente insediata nella comunità autonoma di Aragona, nelle Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante e nei comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana). Le misure adottate nel 2013 al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. La Comunità autonoma di Aragona, le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó mitjà nella provincia di Alicante nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta spagnola per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (3) L'intero territorio dell'Irlanda è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. L'Irlanda ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* è attualmente insediata nella città di Galway. Tra il 2005 e il 2013 sono state adottate misure al fine di eradicare tale organismo nocivo ma queste si sono rivelate prive di efficacia. La città di Galway non dovrebbe pertanto essere più considerata parte della zona protetta irlandese per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (4) L'intero territorio della Lituania è stato riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. La Lituania ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* è attualmente insediata nei comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Kėdainiai e Babtai (regione di Kaunas) non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta lituana per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (5) Determinate parti del territorio della Slovenia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. La Slovenia ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* è attualmente insediata nei comuni di Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e di Lendava. Le misure adottate

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.



per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. I comuni di Renče-Vogrsko (a sud dall'autostrada H4) e di Lendava non dovrebbero pertanto essere più considerati parte della zona protetta slovena per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.

- (6) Determinate parti del territorio della Slovacchia sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al. La Slovacchia ha presentato informazioni da cui risulta che l'*Erwinia amylovora* è attualmente insediata nel comune di Čenkovec (contea di Dunajská Streda). Le misure adottate per un periodo di due anni, 2012 e 2013, al fine di eradicare tale organismo nocivo si sono rivelate prive di efficacia. Il comune di Čenkovec (contea di Dunajská Streda) non dovrebbe pertanto essere più considerato parte della zona protetta slovacca per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora*. È opportuno che l'allegato II, parte B, l'allegato III, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (7) È opportuno modificare la denominazione scientifica dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata* f. spp. *platani* Walter secondo la denominazione scientifica riveduta ed è necessario riferirsi a tale organismo con il nome di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno allineare gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE.
- (8) Il *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è ora notoriamente presente in Svizzera. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, e l'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (9) Alla luce delle evoluzioni in tema di conoscenza scientifica si deve ritenere che la scortecciatura, per quanto concerne il legname del *Platanus* L., non elimina il rischio fitosanitario associato al *Ceratocystis Platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. È opportuno che l'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE sia modificato di conseguenza.
- (10) Tenendo conto del rischio rappresentato dal *Ceratocystis Platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. vi sono giustificazioni tecniche per includere tale organismo nocivo nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE, al fine di proteggere la produzione e il commercio di vegetali e prodotti vegetali in talune aree a rischio.
- (11) Il Regno Unito ha richiesto il riconoscimento del proprio territorio quale zona protetta per quanto riguarda il *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. In base a indagini svolte tra il 2010 e il 2013 il Regno Unito ha presentato elementi atti a provare che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni favorevoli al suo insediamento in tale luogo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini devono essere monitorate da esperti sotto il controllo della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe quindi essere riconosciuto quale zona protetta per quanto riguarda il *Ceratocystis Platani* solo fino al 30 aprile 2016. È pertanto opportuno che l'allegato II, parte B, e l'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza. Analogamente è opportuno che l'allegato IV, parte B, e l'allegato V, parte A.II, della direttiva 2000/29/CE siano modificati per introdurre prescrizioni relative all'introduzione di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci nelle zone protette.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

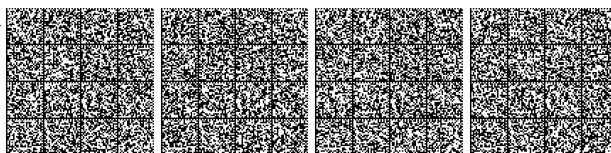
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 30 settembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati forniscono immediatamente i testi di tali disposizioni alla Commissione.



Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento in questione sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

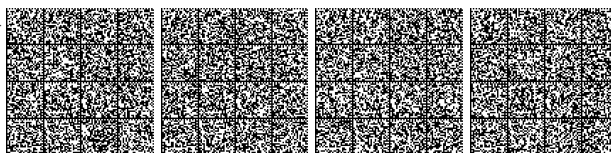
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

- 1) Nell'allegato I, alla parte B, voce a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	IRL, P [Azoires, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], UK, S, FI»
---	---

- 2) L'allegato II è così modificato:

- a) alla parte A, sezione II, voce c), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale»;
---	---

- b) alla parte B, voce b), punto 2, il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le provincie di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

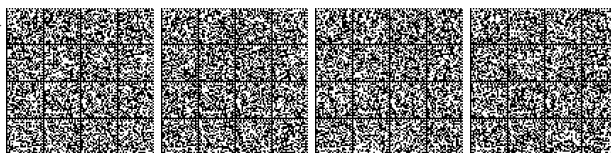
- c) alla parte B, voce c), è inserito il seguente punto prima del punto 0.1:

«0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	UK»;
---	---	------

- 3) L'allegato III è così modificato:

- a) alla parte B, punto 1, il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle provincie di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le provincie di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;



b) alla parte B, punto 2, il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Velké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätúše e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

4) l'allegato IV è così modificato:

a) La parte A, sezione I, è così modificata:

i) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Legname di *Platanus* L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, compreso però legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried «o» K.D. «oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.»;

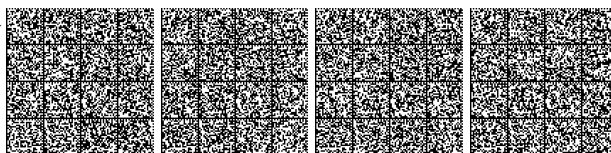
ii) il punto 7.1 è sostituito dai seguenti nuovi punti 7.1.1 e 7.1.2:

«7.1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

- *Acer saccharum* Marsh., originario degli USA e del Canada,
- *Populus* L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato; oppure
- b) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure
- c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore); oppure
- d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).



7.1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

— *Platanus* L. originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
oppure
- b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore);
oppure
- c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;

iii) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Vegetali di *Platanus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ceratocystis Platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;

b) La parte A, sezione II, è così modificata:

i) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Legname di *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.

Constatazione ufficiale:

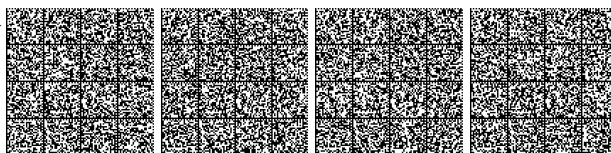
- a) che il legname è originario di zone notoriamente indenni da *Ceratocystis Platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;
oppure
- b) che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-Dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.»;

ii) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Vegetali di *Platanus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che:

- a) il legname è originario di una zona notoriamente indenne da *Ceratocystis Platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;
oppure
- b) nessun sintomo di *Ceratocystis platani* (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;



c) la parte B è modificata come segue:

i) dopo il punto 6.3 è inserito il seguente punto:

«6.4. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Unione o dell'Armenia, della Svizzera o degli USA	Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai legnami di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 5 e 7.1.2 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 2, constatazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona indenne da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «Kiln-Dried», K.D. «o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti; oppure c) il legname è originario di una zona protetta elencata nella colonna di destra.	UK»;
--	---	------

ii) dopo il punto 12 è inserito il seguente punto:

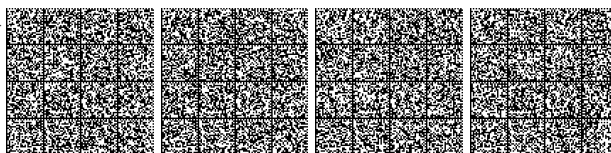
«12.1. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA	Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 8, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona esente da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fatto stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.	UK»;
---	---	------

iii) al punto 21 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Bābtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

iv) al punto 21.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria,



Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovec, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

v) al punto 24.1 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»;

vi) al punto 24.2 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»;

vii) al punto 24.3 il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK»;

5) l'allegato V è così modificato:

a) la parte A, sezione II, è così modificata:

i) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Platanus* L., *Populus* L. e *Beta vulgaris* L.»;

ii) al punto 1.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, e
Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,
Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, nonché»;

b) Alla parte B, sezione I, lettera a), punto 6, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

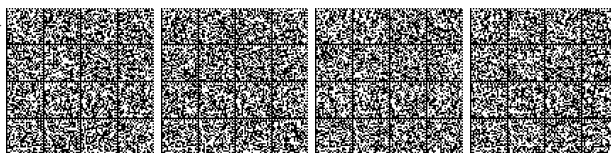
«— *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.».

14CE1235

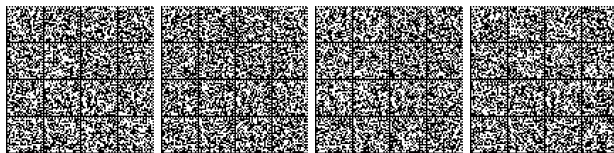
LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUE-065) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

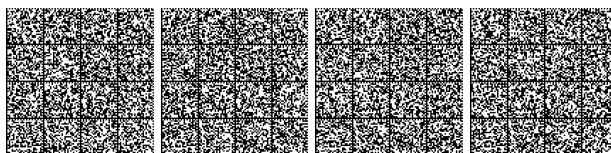
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

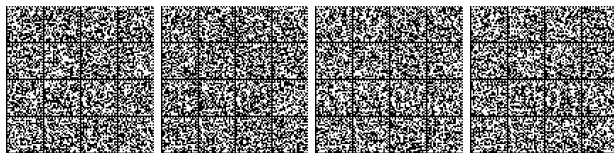
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

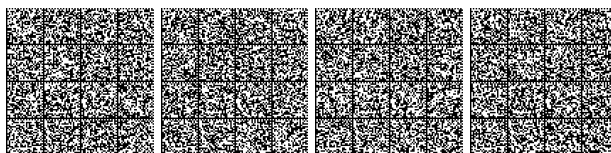
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 19,00

